

COMUNE DI MONTECORICE

SALERNO



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DIRETTIVA CE 42/2001

L.R. CAMPANIA N° 16/2004, ART.47

PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.R. CAMPANIA N° 16/2004, ART.23

Documento di Scoping

art.13, comma 1, D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

REDATTORE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ECOPLAN Urbanistica
Ph.D. Arch. Cristoforo Pacella

COLLABORAZIONE GRAFICA PER LA DEFINIZIONE DEL SIT
Ing Angela Pilogallo - Ing. j. Salvatore Pugliese

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Luisa Porzio

LUGLIO 2013

Ecoplan Urbanistica
Better City, Better Life

Via X Maggio, 60 - 85055 - Picerno (Pz) 0971 991109 - 331 4683697 - ecoplan_urbanistica@libero.it



Valutazione Ambientale Strategica per il PUC del Comune di Montecorice

Documento di Scoping

per la consultazione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale del PUC e sul loro livello di dettaglio, ai sensi dell'art.5, par. 4, della Direttiva 42/2001/CE, e dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006.

“il presente documento è stato elaborato sul modello predisposto dalla Provincia di Salerno e condiviso in sede di Conferenza Permanente di Piano”.

INDICE DEL DOCUMENTO DI SCOPING – STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO

Finalità e struttura del documento di scoping	p. 3
1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc	P. 6
1.1 Il percorso di condivisione attivato	p.12
2. Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi	
2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc	P. 14
2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	P. 52
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale	
3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale	p. 54
3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale	p. 62
4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc	
4.1 Descrizione dello stato dell'ambiente	p. 63
<i>4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio</i>	
<i>4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità</i>	
<i>4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo</i>	
<i>4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti</i>	
4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano	p. 64
4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente	p. 64
5. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente	p. 64
6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione	p. 65
7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie	
7.1 La scelta delle alternative individuate	p. 65
7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste	p. 65
8. Misure per il monitoraggio	
8.1 Misure previste in merito al monitoraggio	p. 66
8.2 Gli indicatori	p. 66
9. Valutazione d'Incidenza	p. 67
10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti	p. 112
ALLEGATI	
Allegato n.1	Quadro sinottico indicatori ISPRA
Allegato n.2	Quadro sinottico indicatori ARPAC
Allegato n.3	Piano di Monitoraggio del PTCP
Allegato n.4	Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)
Allegato n.5	Elenco dei soggetti costituenti il "pubblico" ed il "pubblico interessato"
Allegato n.6	Quadro normativo di riferimento

Finalità e struttura del documento di scoping

Il Documento di scoping ha la finalità di delineare il quadro di riferimento per la VAS del Piano Urbanistico Comunale di Montecorice e, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE (art. 5, comma 4) e dal D.Lgs. n.152/2006 (Parte II, art.13, comma 1) e ss.mm.ii., contiene le indicazioni utili per definire, attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed il loro livello di dettaglio.

Per agevolare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, il presente documento è articolato in capitoli che ripropongono l'indice del Rapporto Ambientale che si dovrà redigere contestualmente alla elaborazione del progetto definitivo di PUC e, per ognuno di essi, fornisce informazioni relative all'approccio metodologico ed alle fonti informative che si intendono adottare per sviluppare i contenuti previsti.

Per precisare la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto si è tenuto conto di quanto espresso nell'art.5 della Direttiva Comunitaria (e dal comma 4 dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006), laddove si afferma che il Rapporto ambientale *"comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter"*.

La proposta di articolazione del Rapporto Ambientale è stata quindi definita sulla base dei contenuti dell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, dell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.17/2009.

In dettaglio si propone di elaborare il Rapporto Ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano, sulla base dello schema di seguito riportato:

Contenuto del Rapporto ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano	Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I) e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI)
1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc	<i>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</i>
2. Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi 2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc 2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale 3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale	<i>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;</i>
4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza	<i>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del</i>

l'attuazione del Puc 4.1 Descrizione dello stato dell'ambiente 4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio 4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità 4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo 4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti 4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano 4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente	programma; c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente	f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione	g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie 7.1 La scelta delle alternative individuate 7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste	h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
8. Misure per il monitoraggio 8.1 Misure previste in merito al monitoraggio 8.2 Gli indicatori	i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
9. Valutazione d'Incidenza	La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti.
10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti	j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Ai **soggetti competenti in materia ambientale** (SCA), ai quali è indirizzato il presente documento, si chiedono osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche, affinché il Rapporto Ambientale che si andrà a redigere possa efficacemente supportare la valutazione delle scelte di piano. A tal fine, il prospetto che segue propone una possibile traccia, sotto forma di domande specifiche, per agevolare il lavoro di quanti sono chiamati ad esprimersi:

1. Il presente Documento di scoping segnala un elenco di basi informative e di banche dati utili per l'analisi del contesto ambientale comunale e per l'individuazione dei relativi indicatori. Ai fini della VAS del Piano Urbanistico Comunale di Montecorice, ritenete utile segnalare informazioni derivanti da ulteriori fonti non espressamente citate? Ed in particolare, quali indicatori credete opportuno segnalare per l'analisi di contesto?

2. Per i fattori citati dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. n.152/2006, ritenete significativo il quadro di riferimento normativo e programmatico? Quali ulteriori fonti normative, piani o programmi sarebbe opportuno considerare?

3. L'analisi del contesto è volta a far emergere gli aspetti chiave dello stato dell'ambiente, in termini di criticità e di opportunità. Quali aspetti ritenete maggiormente significativi o problematici? Quali ulteriori ritenete che debbano essere richiamati o approfonditi?

Il presente rapporto ambientale preliminare è accompagnato da un questionario guida destinato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) in cui è possibile proporre ulteriori indicatori o evidenziare mancanze, insufficienze o ridondanze della struttura della VAS.

1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC

Il territorio del Comune di Montecorice è situato nel cuore del Cilento storico, lungo le pendici nord-occidentali del Monte della Stella. Ad ovest si affaccia sul mare Tirreno che bagna la propria costa rendendola una preziosa e ricercata meta turistica.

Nel complesso un'area, in gran parte incontaminata, che conserva un patrimonio di cultura, natura ed arte fortemente peculiari di questa parte della costa.

La vegetazione è costituita in prevalenza da pini d'Aleppo e dalle pinete che degradano dalle colline fin sulla riva del mare, coprono le colline di Novella (120 m), del Garofalo (247 m), del Cuozzo del Giardino (283 m), fino al Cuozzo di San Biagio (297 m) e che lambiscono il colle del mulino a vento, rarissimo esempio, per tipologia e costruzione, di tale tipo di struttura nell'Italia Meridionale.

Ricoprono anche molti tratti delle Ripe Rosse fino a lambire le rive del mare. Esse costituivano il riparo naturale di migliaia di cornacchie che da sempre nidificavano in questi luoghi: da qui i primi monaci basiliani designarono tale zona col toponimo di "Mons Coraci".

Il territorio presenta caratteristiche diverse man mano che dalla costa ci si addentra verso la collina. Ciò non solo per le diversità orografiche, che pur sono notevoli, ma anche per il diverso tipo di sviluppo agricolo dei secoli passati, determinato soprattutto dalle colture che i monaci basiliani (italo-greci), prima, e i benedettini, dopo, introdussero intorno all'anno mille. Abbiamo così uliveti e ficheti alternati ai pascoli delle colline interne.

La scarsità d'acqua ha ridotto le coltivazioni alle aree nei pressi di torrenti e sorgenti, mentre solo verso la marina viene ancora coltivato il fico che un tempo era una pianta largamente diffusa. L'abbondanza di erba sparta ha favorito in un recente passato un fervido artigianato di corde, i cosiddetti "libbàni", usati nella pesca come nell'agricoltura.

Il paesaggio naturale è elemento chiarificatore di quel complesso di fatti, usi, costumi, strutture, insomma cultura, che quivi resiste e reca in sé il sapore dell'antico.

L'impianto edilizio storico, pressoché inalterato, è costituito da case addossate l'una all'altra, muri in pietra a faccia vista, tetti di cotto e un campanile che domina la vallata circostante.

La prima menzione del toponimo Montecorice, che, come detto, molti studiosi fanno derivare dalla fusione dei termini latino mons e greco korax, appunto monte dei corvi, è in un documento del 1034, nella dizione "mons coraci de cilentum", indicando l'ubicazione del monastero di Sant'Arcangelo di Perdifumo.

Nel corso dell'XI secolo si gettano le fondamenta di quella che sarà la futura struttura socio – economica dei casali compresi nell'odierno territorio del comune di Montecorice.

Il Capoluogo è sorto intorno alla Chiesa di Sant'Angelo, attestata cenobio nel 1083 con le sue quattordici famiglie alle dipendenze, "obedientia" di Sant'Arcangelo.

Del 1113, in epoca normanna, è la prima sicura menzione nei documenti ufficiali del "casali de monte coraci". Col termine casale si indicava nell'alto medioevo, un nucleo economico e sociale dotato ab interno di quanto era necessario per la sopravvivenza e il sostentamento degli abitanti che facevano ad una chiesa o alla residenza di un duca.

Nel 1187 i confini del territorio del casale sottoposto a Sant'Angelo circoscrivevano grosso modo la zona che si apre appena superato l'attuale centro abitato, nella valle a conca che oggi è percorsa dalla rotabile che porta a Fornelli. E' probabile che il formarsi del nucleo abitato avvenisse in posizione ben difesa dalla vista del mare al riparo dagli attacchi dei pirati saraceni che dal IX al XIII secolo costituivano un pericolo costante in queste contrade. Lungo la vecchia via che conduceva a San Salvatore di Socia, sorge la cappella di Santa Sofia.

Sono presenti cinque confraternite nel comune: Maria S.S. Rosario di Montecorice, Maria S.S. del Rosario di Cosentini, Maria S.S. del Carmine di Agnone, Maria S.S. Immacolata di Fornelli, Maria S.S. del Rosario di Ortodonico. Costituiscono una delle testimonianze più caratteristiche del territorio in oggetto, la cui presenza ancora oggi si esplica, durante le feste religiose, soprattutto del venerdì Santo.

Esse, nate come libere associazioni di laici soggette canonicamente all'autorità ecclesiastica con scopi di culto e beneficenza, esprimono un modo particolare di sentire il paese, considerandosi depositarie della sua anima in momenti di aggregazione.

La chiesa parrocchiale è l'edificio di maggiore interesse del paese. Iniziata nel corso del XVI, si ha notizia della consacrazione della "ecclesia Sacti Blasii" nel 1589, anno in cui anche la confraternita del S.S. Rosario di Monte Corice veniva "riconfermata" nella nuova sede parrocchiale. Ciò si apprende da una

pergamena finemente miniata, proprietà di detta confraternita, del medesimo anno, emessa dalla domenicana Santa Maria sopra Minerva in Roma.

Essa è di notevole interesse storico-architettonico, domina l'abitato di Montecorice con la sua mole e con i suoi cinque archi a tutto sesto per lato, allocanti ognuno altari a patronato di famiglie gentilizie del posto. E' ad una navata con volta a botte unghiate e con un grande abside con catino absidale decorato. Le pareti, gli interni delle arcate, il presbiterio a pianta quadrata sormontato da cupola sono affrescati da varie mani di artigiani locali posteriormente al 1840, anno in cui i muri perimetrali ovest ed est vennero interamente rifatti. Dietro l'altare maggiore dedicato al patrono San Biagio, ha luogo l'ambiente che accoglieva il coro ligneo, smantellato nel corso del XIX secolo, con grande cupola sovrastante. Il soffitto a botte, oggi affrescato, sottende finestre lucernai su ogni singolo arco. Il campanile è stato riedificato, nella fattezze odierna, con lavori che andarono dal 1902 al 1908.

Di rilievo il mulino a vento, che conserva intatta la struttura originaria, adiacente una casa colonica nei pressi della cappella di Santa Maria delle Grazie, lungo l'antica via che conduceva al casale di Montanari.

Proseguendo sulla dorsale verso nord, di interesse è la Cappella della Salvezza, detta anche di San Donato, un antico eremo meta di pellegrinaggio nel giorno della festa del santo.

Sulle pendici nord del colle "Ariola" troviamo la fontana di Sant'Angelo, una piccola struttura, tipicamente rurale, povera nell'impianto, ma estremamente funzionale anche se ormai semiabbandonata.

Il casale di Montecorice, come attestato dagli atti del censimento del 1489 del Regno di Napoli, contava 39 fuochi per 471 abitanti.

La prima notizia del casale Fornelli è del 1187. L'origine del centro abitato, con ogni probabilità va ascritta ad una piccola attività artigianale di utensili in terracotta.

Gli edifici di rilievo sono la Cappella di San Pietro e i palazzi gentilizi. La prima esisteva già nel 1681 ed è ad una navata con ampio presbiterio sormontato da una cupola affrescata da un artigiano locale nel 1936.

I palazzi gentilizi sono tipiche costruzioni settecentesche. Oggi appaiono ridimensionati soprattutto nei cortili, non regolari nella forma. Degno di nota, tra questi, è certamente il palazzo dei Greco.

Il censimento del 1489 rilevava 11 fuochi per 54 abitanti.

Socia

Fornelli, insieme a Cosentini, Ortodonico, Zoppi e allo scomparso Montanari, formano la "Socia" o "Chiova" unite in un'unica parrocchia. Questi paesi hanno il loro centro liturgico nella Chiesa di San Salvatore di Socia detta "chiesa madre". Essa domina la valle sottostante e si presenta nel conservato aspetto settecentesco. Antistante l'ingresso, un cippo sormontato da una croce trilobata. E' a tre navate, la porta d'ingresso è sormontata da due finestre e da un rosone barocco a quadrifoglio. L'abside è quadrata e fino a circa un secolo fa accoglieva il coro ligneo. Essa è sede della confraternita del S.S. Rosario della Socia, fondata nel 1577 ed ancora operante, gestita dagli abitanti di Cosentini.

Da annoverare, in questi pressi, in località Assunta, l'omonima cappella che ivi sorge. Nel 1747 era detta "Santa Maria del Serroncello". Essa è quanto resta di un convento di Agostiniani soppresso nel 1652.

Zoppi

È un piccolo centro con pochi abitanti per la sostenuta emigrazione. Fino a qualche anno fa aveva una bella struttura del centro antico stravolto da interventi edilizi e dalla costruzione di strade.

Le colline sovrastanti l'abitato (zona Montanari) sono di particolare interesse paesaggistico e naturalistico essendo ricoperte da intensa vegetazione di macchia mediterranea.

La prima notizia di questo minuscolo centro abitato risale al 1113, anno in cui Torgisio Sanseverino assegnò alla badia di Cava diverse terre e uomini che in esso vivevano e che da essa dipesero almeno fino al 1299, durante la Guerra del Vespro quando gli sconvolgimenti contingenti stravolsero i confini e le dipendenze.

Da Zoppi passava una strada abbastanza trafficata che portava all'eremo di San Donato sulla collina della Salvezza, che si affaccia sulla vallata del Rio dell'Arena, ove incrociava quella che dalla chiesa di Sant'Angelo di Montecorice portava al monastero di Sant'Arcangelo di Perdifumo.

Il censimento del 1489 rilevava 33 fuochi per 164 abitanti.

Cosentini

A Cosentini si arriva dalla vecchia via pubblica in parte ancora lastricata; esso è rimasto in parte nella sua struttura settecentesca. Il borgo nel settecento fu acquistato dalla famiglia Borgia che prese molto a cuore le sorti di questa terra, incrementando la produzione di fichi e olio. Testimonianze di queste attività agricole sono rimasti i frantoi di legno e i "palmenti", usati dai coltivatori per la spremitura dell'uva. Fece costruire una cappella dedicata al santo di famiglia, Francesco Borgia, che aprì al culto pubblico, incorporata nel palazzo baronale ed ha il portale formato da tre blocchi di pietra. Sul lato destro si scorgono una monofora ovale ed un oculo a quadrifoglio, ambedue murati. Altra cappella gentilizia è

quella di San Giacomo, esistente già agli inizi del settecento, con un elegante altare ornato di stucchi e dipinto con motivo floreale.

Il censimento del 1489 rilevava 18 fuochi per 99 abitanti.

Ortodonico

La prima notizia documentata dell'abitato di Ortodonico risale al 1162, importante centro storico con la torre del palazzo marchesale, costruita, secondo la tradizione popolare, dalla famiglia Amoresano. Essa è a base quadrata con muri scarpati, ed è ascrivibile al XIII secolo. Nel 1606 il feudo fu acquistato dalla famiglia Genoino che riattivò il vecchio edificio e ne costruì un altro a fianco sistemando a corte lo spazio antistante, protetto da un torrino rotondo. L'intera struttura venne poi restaurata e adattata a civile abitazione nel corso del XIX secolo quando ritornò nelle mani della famiglia Amoresano, che aggiunse due frantoi oggi sede del Museo della Civiltà Contadina. Lo scalone centrale è sorretto da due archi rampanti, i gradini sono di lastre di arenaria. Nel primo piano vi sono due monofore ed una bifora con archi a tutto sesto che poggiano su eleganti colonnine di marmo. Le stanze dei piani superiori sono con volta a botte. La torre alta 19,60 m, forma un unico corpo col palazzo; ha possenti mura scarpate a quattro ordini, i primi due separati da cornici in pietra, l'ultimo adibito a colombaia nel secolo scorso. Chiude il tutto una corona di merli guelfi sostenuti da modiglioni, nei quali si aprono piccoli fori.

Il Museo della Civiltà Contadina, che ha sede, come detto, nel vecchio frantoio raccoglie i segni della cultura rurale. E' un vero e proprio laboratorio di ricerca e di studio. Nei pressi vi è la chiesetta di Sant'Antonio abate che conserva il caratteristico arco delle campane in fondo staccato dal corpo con due monofore e coperto da un tetto di coppi. Di rilievo anche il santuario di Santa Maria delle Grazie, un tempo cappella di un convento agostiniano ed oggi sede della Confraternita del S.S. Rosario di Ortodonico. Interessante il maestoso altare delle Grazie con nicchia in cui è collocata l'antica statua lignea. Degno di nota il sito della Croce fuori l'abitato identificato come antichissimo luogo di culto, dove sono stati rinvenuti cocci di ceramica greco-lucana ed una "gorgoneion", oggi custoditi nell'Antiquarium di Agropoli.

Il censimento del 1489 rilevava 27 fuochi per 145 abitanti.

Agnone

Centro costiero che ha visto il suo definitivo decollo nel secondo dopoguerra e sorto nel 1752 attorno ad una chiesetta detta "Santa Maria de Hercule", dedicata alla Madonna del Carmine.

Di interesse alcuni palazzi gentilizi di costruzione ottocentesca e la torre di difesa costruita nel 1635, oggi inserita in una civile abitazione. Rilevante il cosiddetto Castello Del Mastro, un edificio turrato interamente ristrutturato da un garibaldino, Francesco Paolo, che con suo fratello prese parte alla spedizione dei mille. In località San Nicola a mare, nei pressi dell'hotel Lembo di mare, si intravedono i ruderi dell'antica torre San Nicola.

Da alcuni anni le acque del mare ricevono l'ambito riconoscimento della Bandiera Blu. L'intervento di completamento del porto è in fase avanzata, ed è in programma la realizzazione del collegamento pedonale tra San Nicola ed Agnone.

Case del Conte

E' un piccolo centro agricolo antico sviluppatosi in funzione del turismo di massa.

Il paesaggio è costituito da un ambiente dai colori intensi, con un ampio bosco di pini d'Aleppo.

Una serie di nuove costruzioni ha coperto parte del falsopiano ai piedi delle colline delle Ripe Rosse. Lungo la ss.267, subito dopo il ponte che permette l'attraversamento del Rio dell'Arena, una strada intercomunale raggiunge due nuclei urbani di nuova formazione, Giungatelle e Mainolfi. La parte vecchia del paese è rimasta fuori da queste dinamiche; essa si inerpica e si sviluppa lungo la via antica lastricata a pietre locali, divisa in due dalla statale che lascia nella parte bassa del paese la chiesetta di San Pasquale ed un nucleo discreto di abitazioni che poi formano un tutt'uno con quelle nuove di prevalente utilizzo residenziale estivo.

Oltre l'abitato ci accoglie il bellissimo bosco di pini di Aleppo che copre le colline e modella il tracciato della strada panoramica sul mare. Sulla spiaggia di baia arena sorge l'antica torre dell'Arena.

Una località di particolare interesse paesaggistico e naturalistico le "Ripe Rosse" lungo la ex S.S. 267 dall'abitato antico seguendo la costa alta fino a quota circa 150 m della Tempa Rossa a strapiombo sul mare.

Il piano dovrà affrontare e risolvere:

- la problematica della riqualificazione e della mitigazione dei processi di degrado ambientale e della riqualificazione urbanistica riordinando il realizzato ed adeguandolo a densità edilizie sostenibili con i

parametri fissati dalle vigenti disposizioni normative ,con massicci interventi ,soprattutto in corrispondenza dei villaggi dormitorio per case vacanza;

- la problematica del riuso del patrimonio urbanistico, edilizio al fine di conservare l'identità dei luoghi e di contrastare lo spreco di suolo e di altre risorse incorporate nel territorio;
- la problematica relativa al risparmio energetico ed alla generazione di energia da fonti alternative;
- la problematica del turismo, della sua consistenza e delle sue dinamiche qualitative e quantitative, in termini di domanda e di offerta di servizi e di strutture.

Alla luce di quanto innanzi, il PUC definirà i seguenti obiettivi strategici:

- valorizzare il patrimonio naturalistico ed ambientale;
- salvaguardare gli arenili e le coste alte con recupero della loro connotazione paesaggistica;
- riorganizzare e rafforzare il sistema delle infrastrutture e quello ricettivo e dei servizi, valutando anche la fattibilità di percorsi ciclabili e per l'escursionismo in mountain bike;
- governare i fattori di rischio ambientale con monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di dissesto;
- bonificare i siti inquinati da sversamento di rifiuti;
- conservare e valorizzare le colture tipiche e loro integrazione con i flussi turistici con incentivazione e la diffusione dell'agricoltura biologica;
- tutelare e valorizzare i beni storici extraurbani, quali il mulino a vento, gli antichi frantoi e l'architettura religiosa;
- valorizzare le pinete d'aleppo, realizzando strutture per il tempo libero e valutando la fattibilità di percorsi per il *trekking*, attività escursionistica spesso accompagnata da attività naturalistiche e visite ai monumenti, attraverso le quali si potrebbe fornire un input nuovo al turismo locale;
- tutelare e valorizzare la fascia immediatamente a ridosso di quella costiera al fine di potenziare e qualificare l'offerta turistica legata al turismo balneare con la previsione di nuove strutture ricettive, commerciali, di servizio, ricreative per il tempo libero e per i servizi al turista, ad esso connessi utilizzando indici e tipologie edilizie compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del territorio, anche attraverso il riutilizzo del patrimonio esistente non utilizzato o da riqualificare;
- realizzare un programma per la costruzione di piccole attività artigianali per la lavorazione, la produzione e la vendita di prodotti tipici e per la eliminazione dai centri abitati dei laboratori artigianali non compatibili con l'uso residenziale e di attrezzature e servizi per il porto;
- promuovere l'attività della pesca e dell'itticoltura;
- adeguare e mettere in sicurezza la ex SS 267;
- Ammodernare ed adeguare i tracciati viari delle strade comunali, come detto, sia per un migliore collegamento della ex SS 267 con il porto della località San Nicola a Mare e sia per creare una viabilità alternativa a quella principale nel tratto costiero che favorirà il traffico locale, evitando gli ingorghi sulla viabilità principale, specie nel tratto di attraversamento di Agnone, e favorendo il turismo delle zone interne;
- promuovere, con sistemi incentivanti, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, compatibili con le esigenze di tutela e dei valori paesaggistici delle aree.

Per fare ciò occorre che:

- le scelte siano, quanto più possibile, condivise con l'Ente Parco privilegiando, ove possibile, interventi in aree già urbanizzate;
- si migliori l'accessibilità, con interventi sull'area portuale e sulla viabilità regionale provinciale e comunale, per promuovere lo sviluppo turistico, stimolando, con incentivazioni, la crescita e la qualificazione dell'apparato ricettivo, anche attraverso il recupero ed il riutilizzo del patrimonio abbandonato di casali rurali;
- si promuova lo sviluppo turistico con misure di contenimento e mitigazione dell'impatto ambientale con particolare riferimento alle case per ferie, che presentano costi assai maggiori dei benefici individualmente ottenibili;
- i soggetti privati siano incentivati per interventi che incidano sull'edilizia di basso valore, sulla sicurezza, e sulle prestazioni energetiche, per favorire il recupero edilizio e la qualità degli insediamenti;
- la fruizione sociale e turistica dell'intero patrimonio naturale, storico e culturale sia garantita attraverso azioni di recupero e di conservazione;

- siano realizzati, riqualificati e valorizzati percorsi, strade e sentieri che possono collegare e rendere più accessibili e fruibili il patrimonio naturale e culturale, specie con il completamento del percorso di collegamento tra Agnone, il porto e Case del Conte;
- il fenomeno gravissimo dell'abusivismo sia controllato, anche attraverso i mezzi forniti dalle viste satellitari.

Il tema cardine resta, comunque, il turismo estivo che dovrà essere implementato per cercare di renderlo attivo anche nei mesi primaverili ed autunnali, privilegiando quello enogastronomico alla scoperta dei borghi antichi (legato alle alici ed alla dieta mediterranea con l'olio extravergine) ed escursionistici legati alla notevoli naturalità presenti sul territorio ed a quelle vicine di Castellabate, Punta Licosa e Paestum, verso nord, ed Acciaroli, Velia, Palinuro, verso sud.

In sintesi il Piano dovrà essere elaborato in maniera da prefigurare un modello di sviluppo armonico finalizzato, da parte dell'amministrazione comunale, a perseguire lo sviluppo socio economico del territorio fermo restando la salvaguardia delle risorse naturali, culturali, storiche e paesaggistiche presenti nel territorio comunale da intendersi come risorse non più rinnovabili. Il PUC, attraverso le norme di attuazione, stabilirà il programma di attuazione dei progetti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi.

Tutte le parti urbane ed extraurbane non sottoposte a progetto specifico avranno una normativa per intervento diretto. Nel centro storico si dovrà procedere ad una catalogazione per fabbricato ed emanare una norma che prevede le categorie d'intervento ammissibili per ogni tipo edilizio.

Negli altri tessuti urbani saranno proposte delle incentivazioni, in termini di incrementi volumetrici, ai proprietari che propongono progetti conformi agli obiettivi di ristrutturazione urbanistica previsti nel PUC. Nella sua parte operativa saranno specificate tutte le azioni previste e la quantità di diritti edificatori ricavabili dalla loro applicazione. Quando questi volumi edificabili hanno destinazione residenziale ricadranno nel computo del dimensionamento del piano. Al fine di definire le modalità di intervento, il territorio comunale, in questa fase, viene suddiviso in ambiti secondo quanto segue:

Tessuto storico originario

L'ambito del tessuto storico originario è costituito dal tessuto urbano di antica formazione che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa originaria e della stratificazione del processo della sua formazione. Vari nuclei antichi che con il passare dei secoli e lo sviluppo di una viabilità di raccordo hanno assunto la configurazione urbana a maglia larga per una popolazione prevalentemente dedita ad attività agricole e per la parte costiera della pesca. Tale ambito, dal valore storico, è di riferimento per lo svolgersi della società montecoricese e nello specifico per le attività legate alla vita quotidiana.

OBIETTIVO: assicurare una adeguata tutela relativa alla conservazione di beni culturali ed ambientali che costituiscono oggi traccia della stratificazione, prodottasi nei secoli, dalla cultura e delle opere prodotte dalle passate generazioni, consentendo interventi di adeguamento igienico sanitari e di adeguamento abitativo con miglioramento dell'estetica, ed esecuzione di opere per la realizzazione di aree da destinare a standard urbanistici.

Ambito urbano consolidato

Stante la struttura policentrica dell'impianto urbano del territorio comunale, nel tempo, subito a ridosso della viabilità di collegamento tra un nucleo originario e l'altro, si sono realizzati insediamenti lineari, con diversa profondità e consistenza, caratterizzati da diverse tipologie edilizie, tutte quasi esclusivamente a destinazione residenziale, con piccole botteghe artigiane e qualche attività commerciale. Questi ambiti assumono il ruolo fondamentale per il perseguimento dell'obiettivo di integrazione tra il centro storico e la periferia, per quanto concerne l'accessibilità, il riequilibrio tra dotazioni di servizi, residenza e attività economiche e sociali.

OBIETTIVO: trattandosi di zone centrali rispetto all'intero impianto urbano esse hanno forti valenze e potenzialità in una possibile opera di recupero urbano. In tale ambito deve essere perseguita la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, nonché un'adeguata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.

Infatti proprio la possibilità del completamento nelle aree libere e la loro prevedibile utilizzazione per zone a parcheggio, servizi o attività complementari a quelle esistenti, rendono tali zone compatibili con interventi di trasformazione urbana, ed edilizia. Dette trasformazioni dovranno uniformarsi a criteri di salvaguardia, valorizzazione e ricostituzione dei caratteri propri e dei connotati spaziali, funzionali ed ambientali, favorendo, con un sistema incentivante, interventi sul patrimonio edilizio privato di adeguamento abitativo tesi a migliorare la qualità urbana degli insediamenti esistenti.

Ambito urbani da riqualificare

Sono da riqualificare quelle parti del territorio urbanizzato che necessitano di azioni volte alla riorganizzazione territoriale, al miglioramento della qualità ambientale e architettonica e dello spazio urbano, nonché a conseguire una distribuzione di dotazioni territoriali.

OBIETTIVO: *In tale ambito va perseguita la riqualificazione e l'ordinamento dell'ambiente urbano nelle parti di territorio, principalmente attraverso la concentrazione delle funzioni presenti, il migliore utilizzo degli spazi interstiziali e di pertinenza degli edifici e l'appropriata sistemazione degli spazi pubblici.*

Inoltre nelle aree libere, di possibile completamento, la loro utilizzazione deve servire per l'adeguamento degli standard urbanistici (parcheggi, servizi o attività complementari a quelle esistenti). Le trasformazioni edilizie dovranno uniformarsi a criteri di salvaguardia, valorizzazione e ricostituzione dei caratteri propri e dei connotati spaziali, funzionali, ambientali. L'acquisizione delle aree dovrà privilegiare il sistema perequativo finalizzato ad una equa distribuzione dei diritti e degli obblighi edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni previste dal piano.

Ambito urbani marginale

Si tratta di quelle zone esterne all'originario impianto urbano, di recente realizzazione, nelle quali si sono attuati interventi di edilizia, esclusivamente residenziale con tipologie mono o plurifamiliari, spesso contenute in villaggi turistici, i cui abitanti, tra l'altro, non si sono integrati con i residenti.

OBIETTIVI: Tali aree devono essere caratterizzate da una equilibrata compresenza di residenza ed attività sociali, culturali, commerciali e produttive compatibili in maniera da favorire l'integrazione dei "villeggianti" con i cittadini residenti.

Le aree comprese nell'ambito sono caratterizzate dal rapporto con il territorio extraurbano, pertanto obiettivo della progettazione è conciliare le esigenze di sviluppo con il rispetto e la valorizzazione del contesto paesaggistico-ambientale in cui l'intervento si inserisce. Per esse va prevista la realizzazione di piccoli insediamenti turistici ricettivi ed i necessari servizi per il turismo anche attraverso la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli insediamenti di case vacanze e seconde case.

Ambito produttivo edificato ed in fase di trasformazione

Gli ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di attività economiche, commerciali e produttive.

OBIETTIVO: l'individuazione di nuove aree da destinare al potenziamento del comparto produttivo per piccoli laboratori artigianali deve consentire e favorire la delocalizzazione delle imprese operanti all'interno dei nuclei urbani o nelle aree di interconnessione tra un nucleo e l'altro. In tal modo si può dare corso ad una corretta azione di bonifica ambientale, premessa per il recupero complessivo dei centri storici.

Ambito produttivo zootecnico

E' evidente che puntare sull'agricoltura è un aspetto strategico di fondamentale importanza ai giorni d'oggi, anche in considerazione che si potrebbe avere per l'olio il riconoscimento di prodotto IGT, eventualmente, implementando la coltivazione di agrumi, di fichi, e l'attività zootecnica.

OBIETTIVO: garantire la presenza di aree da destinare alla zootecnia.

Aree agricole – tradizionali e specializzate

Tali ambiti comprendono le parti del territorio rurale atti a favorire l'attività produttive connesse con la coltura dell'ulivo e dei fichi, in linea con quanto definito dal PSR Campania.

OBIETTIVO: protezione, tutela e sviluppo delle attività produttive connesse con la coltura di ulivo e, fichi e previsioni a breve termine di infrastrutture per l'incentivazione dell'agricoltura.

Fasce costiere

Tra le aree di valore naturale e ambientale si connota tutta la fascia costiera inedita, per la quale occorre prevedere un piano per definire la costruzione, ricostruzione e miglioramento degli ambienti naturali e per la messa in rete di attività per il tempo libero, con viottoli per passeggiate e per il perseguimento dell'obiettivo di ridurre il fenomeno degli incendi. Tale intervento indurrà ad un percorso ambientale che potrà spingersi alla scoperta di nuovi panorami paesaggistici contribuendo all'incremento delle attività turistiche. Inoltre occorre un forte intervento sulle spiagge, con previsione di zone libere attrezzate e di zone in concessione da attrezzare secondo le indicazioni delle norme di attuazione.

Il PUC, attraverso le norme di attuazione, stabilirà il programma di attuazione dei progetti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi.

Tutte le parti urbane ed extraurbane non sottoposte a progetto specifico avranno una normativa per intervento diretto. Nel centro storico si dovrà procedere ad una catalogazione per fabbricato ed emanare una norma che prevede le categorie d'intervento ammissibili per ogni tipo edilizio.

Negli altri tessuti urbani saranno proposte delle incentivazioni, in termini di incrementi volumetrici, ai proprietari che propongono progetti conformi agli obiettivi di ristrutturazione urbanistica previsti nel PUC. Nella sua parte operativa saranno specificate tutte le azioni previste e la quantità di diritti edificatori ricavabili dalla loro applicazione. Quando questi volumi edificabili hanno destinazione residenziale ricadranno nel computo del dimensionamento del piano.

1.1 IL PERCORSO DI CONDIVISIONE ATTIVATO

La Valutazione Ambientale Strategica segue il Piano Urbanistico Comunale in tutte le sue fasi: dalla redazione alla sua approvazione per proseguire successivamente con il monitoraggio dello stesso. Secondo il regolamento n.5/2011 " DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO", il processo di costruzione del PUC dovrà essere scandito da fasi di coinvolgimento e di confronto con la comunità locale, con i "portatori di interessi" e con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Di seguito si sintetizzano gli step di condivisione previsti dalla procedura di piano:

STEP DI CONDIVISIONE	ATTORI	ATTIVITA'	STRUMENTI
I	Ufficio di Piano, organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste e cittadinanza	Condivisione dello stato dell'ambiente e del preliminare di piano	Incontri pubblici con ausilio di questionari (Allegato I)
II	Autorità Procedente e Autorità Competente	Definizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Nella fase di scoping sarà indetto un tavolo di consultazione, articolato in due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti. Durante la fase di confronto tra l'AP e l'AC saranno: - individuati i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale da coinvolgere in fase di consultazione del pubblico; - individuate le modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di VAS con riferimento alle consultazioni del pubblico; - individuate le rilevanze dei possibili effetti. Le attività svolte durante l'incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al rapporto preliminare da sottoporre agli SCA per le attività del tavolo di consultazione. Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al preliminare di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale. Il tavolo ha, inoltre, il compito di: - definire la portata ed il livello di	Tavolo di consultazione e verbali

		dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; - acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile; - acquisire i pareri dei soggetti interessati; - stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei SCA e del pubblico sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.	
III	Autorità Competente e Autorità Procedente	Messa a disposizione del pubblico della proposta di piano ed del rapporto ambientale	Deposito presso gli uffici e pubblicazione sul proprio sito web.
IV	Cittadini e in genere interessati al procedimento	Presa visione del rapporto ambientale e presentazione delle proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.	Istituto delle osservazioni
V	Autorità Competente e Autorità Procedente	Acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati	Attività tecnico-istruttorie

Durante il primo step di condivisione l'Ufficio di Piano e i consulenti esterni si sono confrontati con i cittadini di Montecorice il giorno 18 gennaio 2013 in assemblea pubblica. In tale sede sono stati esposti gli obiettivi e il ventaglio di azioni che l'Amministrazione comunale ha concepito per rendere il PUC di Montecorice sostenibile dal punto di vista ambientale.

Ai cittadini è stata data l'opportunità di compilare un questionario (allegato alla presente) conoscitivo con riferimento ai temi della sostenibilità, con la possibilità di esprimere considerazioni e avanzare proposte da inserire nel piano.

Il questionario sarà disponibile alla cittadinanza fino alla chiusura della fase di scoping a seguito della quale verrà licenziata la versione definitiva del preliminare di piano.

2. RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC

Di seguito si riporta l'elenco dei Piani e dei Programmi ritenuti pertinenti al Puc di Montecorice con una sintetica descrizione del loro contenuto.

Piano o programma "rilevante"	Descrizione sintetica dei contenuti
Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e l'erosione costiera relativi all'ambito della provincia di Salerno, redatti ai sensi di legge dalle competenti Autorità di Bacino per l'AdB Campania Sud ed inter-regionale per il bacino idrografico del fiume Sele: - PAI dell'AdB Regionale Sinistra Sele	Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Il piano di bacino in esame è stato redatto ed approvato per stralci relativi a specifici settori funzionali; essi, tra l'altro, contengono: - il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico; - la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico; - le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; - la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; - l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; - le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto. Il Piano Stralcio per il rischio si colloca nel contesto legislativo relativo alla gestione urbanistica e del territorio, secondo quanto previsto dalla L.R. 16/04. Questa, infatti, all'articolo 2 comma 1 precisa che tra gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica vi sono: a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico; c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati. La stessa norma mette in evidenza la necessità di una pianificazione integrata nelle aree interessate da intensa trasformazione e/o da elevato livello di rischio. Il comune di Montecorice risulta interamente compreso nel territorio di competenza dell'ex Autorità di Bacino Sinistra del Sele. L'aggiornamento del Piano Stralcio – Rischio Idraulico 2012 è stato effettuato per i corsi d'acqua La Fiumarella, Lambro e Mingardo. Oggetto di approfondimento sono stati inoltre il bacino idrografico del torrente Palistro, immissario del fiume Alento, e i bacini dei fiumi Capodifiume, Alento, Fiumicello e Bussento. Nessuna di tali aree ricade all'interno del territorio comunale di Montecorice per il quale continuano quindi ad applicarsi le perimetrazioni effettuate nell'ambito del Piano Stralcio pubblicato sul BURC n. 40 del 26.08.2002. Oggetto di aggiornamento per quanto riguarda il rischio frane, è stato l'intero territorio di competenza, considerata la disponibilità della Cartografia tecnica Regionale alla scala 1:5000 (edizione 2006 - volo 2004-2005) e delle relative ortofoto. Dall'analisi della cartografia relativa alla pericolosità emerge la presenza di diffuse zone caratterizzate da pericolosità P1 in corrispondenza con la parte montana dei bacini idrografici e dislocate principalmente lungo il torrente Rio dell'Arena ed il Vallone Cafaro. Lungo quest'ultimo è ubicata la zona maggiore per estensione contrassegnata da pericolosità P3. Alcune zone caratterizzate dal grado maggiore di pericolosità sono disposte lungo il torrente Roviscelli e lungo la costa. Differente è invece la classificazione delle suddette aree sulla base del livello di rischio. L'analisi cartografica evidenzia infatti che esso non supera generalmente il livello R2, eccezion fatta per la zona costiera caratterizzata dal grado maggiore. E' da rilevare inoltre che le frane censite in fase di aggiornamento risultano essere in numero di gran lunga maggiore (frane censite 33411) rispetto al PSAI 2002 (frane censite 12964). Tra gli interventi frane residuati dal PSAI 2002 ne risulta uno a Montecorice da realizzarsi entro i bacini minori tra Agropoli e Marina di Casal Velino. Tra gli interventi proposti invece per la mitigazione del rischio frana in corrispondenza dei corpi caratterizzati dai due livelli di rischio maggiori, proposti dall'Autorità di Bacino in corrispondenza di centri abitati, case sparse e infrastrutture, e consistenti in opere di drenaggio e di sostegno, opere di protezione superficiale del versante, opere di regimentazione e drenaggio superficiale e profondo nonché opere di contenimento.
Piano Stralcio Erosione Costiera	Il Piano Stralcio erosione costiera del Bacino in Sinistra Sele della Regione Campania costituisce stralcio del Piano di Bacino e possiede, per effetto del combinato disposto dell'articolo 17, commi 1 e 6-ter, della Legge 18 maggio 1989 n.183, dell'articolo 9 della Legge della Regione Campania 7 febbraio 1994 n. 8 nonché dell'articolo 65 del D. Lgs. 152/2006, valore di piano territoriale. Il Piano Stralcio erosione costiera del bacino idrografico regionale in Sinistra Sele interessa il territorio della Regione Campania e, segnatamente nell'ambito della Provincia di Salerno, insiste sui seguenti: Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, S. Mauro Cilento, Pollica, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Ispani, Vibonati, Sapri. Tale piano incide, in particolare, sugli ambiti territoriali di competenza della predetta Autorità di Bacino Regionale per i tratti costieri che vanno: - da foce Sele a Punta Tresino - lunghezza linea di costa km 22,80; - da Punta Tresino a Punta Licosa - lunghezza linea di costa km 13,72; - da Punta Licosa a Punta Capitello - lunghezza linea di costa km 12,29; - da Punta Capitello a Torre la Punta - lunghezza linea di costa km 9,92; - da Torre la Punta a Punta del Telegrafo - lunghezza linea di costa km 14,45; - da Punta del Telegrafo a Capo Palinuro - lunghezza linea di costa km 19,50; - da Capo Palinuro a Punta degli Iscolelli - lunghezza linea di costa km 24,30; - da Punta degli Iscolelli a Punta Spinosa - lunghezza linea di costa km 10,60; - da Punta Spinosa a Torre di Mezzanotte - lunghezza linea di costa km 22,85.

	L'analisi cartografica relativa alle sole coste basse rileva la presenza di una zona di pericolosità lungo la costa settentrionale, in prossimità della foce del torrente Rio dell'Arena, che dal livello P3 decresce a P1 muovendosi verso l'entroterra. Ulteriori zone di pericolosità sono dislocate in prossimità del porto e per una lunghezza di oltre 500 m ai lati della foce del torrente Camarano. La carta della pericolosità relativa alle coste alte evidenzia un'estesa area caratterizzata da pericolosità P3 compresa tra le due foci fluviali; lungo la costa meridionale si rileva invece la presenza di un'area classificata P2 lunga circa 2 Km e compresa per oltre la metà entro i confini di Montecorice. Le coste basse, per la quasi totale estensione della linea di costa del Comune di Montecorice, sono classificate con un grado di rischio variabile tra R1 e R3. Per quanto riguarda invece le coste alte il livello di rischio difficilmente supera il grado R2, fatta eccezione per il tratto di costa compreso tra le foci del Rio dell'Arena e il torrente Rovescelli lungo cui il grado di rischio raggiunge il valore massimo.
Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico. Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise e Regione Puglia, ha adottato il Piano di Gestione delle Acque il 24 febbraio 2010 (Direttiva Comunitaria 2000/60, D.Lgs. 152/2006, L.13/2009, D.L. 194/2009).	Il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, facendo "perno" sull'uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell'azione complessiva della politica ambientale dell'UE per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e per l'uso razionale delle risorse naturali. In particolare, il Piano è finalizzato a: - preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); - allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica); - garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale). Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono fissati dalla Direttiva 2000/60/CE all'art. 1 ed all'art. 4; nello specifico, per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale tali obiettivi sono raccolti e sintetizzati in quattro punti: - uso sostenibile della risorsa acqua; - tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide; - tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali; - mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità. Il territorio comunale di Montecorice afferisce all'unità fisiografica corrispondente al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che copre una superficie di circa 68.200 Km² ed è situato all'interno del Bacino del Sinistra Sele in cui lo stato qualitativo dei corsi d'acqua non presenta situazioni di significatività, fatta eccezione per alcune situazioni localizzate e temporanee. Lo stato quantitativo dei principali corsi d'acqua all'interno del bacino è fortemente influenzato dalla presenza di importanti opere di prelievo realizzate anche con opere di sbarramento, le quali possono determinare situazioni di riduzione dei deflussi in alveo e di alterazione dei regimi idrologici. Montecorice appartiene inoltre all'Unità idrografica Alento, Bussento e minori del Cilento" pur non ricadendo entro i limiti di nessun bacino idrografico principale. Il territorio è parzialmente interessato nella sua parte nord orientale da un acquifero di tipo C afferente ad un sistema silico-clastico, costituito da complessi litologici conglomeratici e sabbiosi, caratterizzati da permeabilità prevalente per porosità da media a bassa in relazione alla granulometria ed allo stato di addensamento e/o di cementazione del deposito. Tali sistemi comprendono acquiferi a "potenzialità idrica variabile da medio-bassa a bassa" che presentano una circolazione idrica in genere modesta, frammentata in più falde, spesso sovrapposte. E' inoltre parzialmente interessato da corpi idrici sotterranei afferenti a litotipi flyschoidi. Il territorio è lambito dalla presenza di un corpo idrico sotterraneo afferente al Monte Stella che occupa complessivamente una superficie di 22.03 Km². Secondo la classificazione del rischio per i corpi idrici superficiali e sotterranei, i corsi d'acqua presenti e il corpo idrico afferente al Monte Stella risultano probabilmente a rischio. La caratterizzazione del sistema "Patrimonio Culturale" del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ha messo in evidenza l'assenza di interrelazioni tra patrimonio culturale e acque superficiali e sotterranee in quanto nel territorio non sono presenti beni di interesse storico-architettonico né aree di interesse archeologico. Tra le fonti puntuali di inquinamento è da rilevare la presenza di scarichi e depuratori presenti prevalentemente lungo la costa. Per quanto riguarda invece l'inquinamento diffuso derivante dall'uso del suolo il Piano di gestione individua estese aree interessate da colture permanenti e zone agricole eterogenee. Non sono presenti aree di criticità ambientale, intese quali ASI, Siti di Interesse nazionale o aree industriali incluse nel registro INES. Dall'analisi cartografica emerge che all'interno del programma di monitoraggio è previsto il monitoraggio di sorveglianza lungo i corsi d'acqua superficiali e il monitoraggio di sorveglianza in corrispondenza del Monte Stella per quanto riguarda le acque sotterranee. Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione e gli studi specifici di riferimento per la redazione del piano di gestione acque si ricorda che, nell'ambito degli studi e dei progetti effettuati, vi è anche la sistemazione del litorale di Montecorice.
Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1220 del 06/07/2007.	Il Piano di Tutela delle Acque si colloca come strumento sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti. Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla base dell'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela. E' STATA FATTA RICHIESTA DI VISIONE DEL PIANO. AD OGGI L'ENTE GESTORE NON HA DATO RISPOSTA.
Pianificazione degli Enti di Ambito, ex lege 36/96. - Piano ATO 4, Delibera di G.R. n.1726/2004.	I Piani d'ambito effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nell'ambito di competenza e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi, nonché il rinnovo delle risorse idriche per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. A tal fine i Piani, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla L.R.14/1997, definiscono un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. L'Autorità d'Ambito è un consorzio tra i Comuni appartenenti ad un Ambito Territoriale Ottimale che fu individuato con la Legge Regionale n.°14 del 21 maggio 1997, allo scopo di organizzare il servizio idrico integrato e di provvedere alla programmazione ed al controllo di tale servizio. Il concetto di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione delle acque) parte dall'art. 8 della L. 319/76 (legge Merli), che assegnava il compito di individuarne la delimitazione nell'ambito della redazione dei Piani Regionali di Risanamento delle acque.

L'Ambito Territoriale Ottimale n°4 denominato "Sele" si identifica prevalentemente con la dimensione territoriale, demografica, economico-produttiva, sociale della provincia di Salerno, ad eccezione di un solo comune della provincia di Napoli, e di due appartenenti alla provincia di Avellino.

Le funzioni di programmazione del servizio consistono essenzialmente nel predisporre il Piano degli interventi, indicando le risorse disponibili, quelle da reperire ed i proventi da tariffa; scopo del Piano d'Ambito è quindi l'individuazione di una serie di interventi ed investimenti che garantiscano un adeguato livello di servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, contenendo la tariffa entro i limiti previsti dalla Legge.

L'attività principale dell'Ente d'Ambito, propedeutica alla predisposizione ed adozione del Piano, è rappresentata dalla Ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti (art.11, comma 3 della stessa legge).

La pianificazione è articolata secondo un Piano degli interventi ed un Piano finanziario di investimenti compatibile con la tariffa. Il primo definisce la dotazione di opere e strutture necessarie al raggiungimento dei livelli di servizio prefissati.

Questo porta ad un inequivocabile processo iterativo per la disposizione degli interventi previsti, che fa sì che interventi tecnicamente validi, ma non compatibili con le risorse tariffarie, debbano essere rimandati nel tempo.

La necessità di procedere ad una attenta valutazione dei fabbisogni deriva dalla indisponibilità di uno strumento di pianificazione di settore sufficientemente aggiornato.

Ai fini della formulazione del Piano d'Ambito è stato necessario valutare quali sono gli scenari tendenziali di breve-medio periodo per ciascuna delle componenti della dinamica demografica. L'analisi delle proiezioni dell'ISTAT ha portato a considerare, per il 25° anno, come scenario maggiormente attendibile un numero di abitanti residenti per l'ATO4 pari a 776.874, sostanzialmente uguale al valore attuale.

A questi dati vanno aggiunti quelli relativi all'analisi della popolazione fluttuante tenendo presente che il censimento delle abitazioni ha rilevato le abitazioni occupate da persone residenti e non residenti, le abitazioni non occupate e gli altri tipi di alloggio solo se occupati (ad esempio roulotte, tende, caravan, ecc.), alla data di riferimento (21 ottobre 2001), ha confermato la spiccata vocazione turistica di alcuni comuni costieri, di cui è significativo questo indicatore che sintetizza le modalità di utilizzo del patrimonio abitativo facendo risultare per Montecorice un valore del 25%.

Il calcolo del fabbisogno idrico della popolazione residente, nota la popolazione agli anni di riferimento, è stato effettuato attraverso una preliminare classificazione dei comuni dell'ATO 4 per livelli di idroesigenza.

Successivamente, per ciascuna classe di comuni sono state valutate dotazioni idriche pro capite per gli abitanti residenti tali da ricomprendere in un unico valore sia i fabbisogni per i consumi diretti, sia i fabbisogni collettivi indiretti per servizi correlati al livello di sviluppo socio-economico.

Il modello utilizzato per la classificazione si è basato sull'analisi del terziario, suddiviso nelle sue componenti seguendo il principio che il settore dei servizi, così come accade nelle economie sviluppate, rappresenta il volano per innescare i processi di crescita. I risultati del modello hanno condotto all'individuazione di 5 classi di consumi (A, B, C, D, E). Al comune di Montecorice è stata assegnata una classe di dotazione B corrispondente a circa 325 lt/ab.g.

Si riportano nelle tabelle seguenti i fabbisogni idropotabili relativi all'anno zero e i fabbisogni idropotabili di piano.

Denominazione	Vres	Qm res	Qind int	Qtur
Montecorice	293478	9.31	0.86	24.48

	Abitanti residenti 2001: 2474			Abitanti residenti 2005: 2495			Abitanti residenti 2020: 2491			Abitanti residenti 2025: 2471		
Denominazione	V (mc/a)	Qm (l/s)	Qp (l/s)	V (mc/a)	Qm (l/s)	Qp (l/s)	V (mc/a)	Qm (l/s)	Qp (l/s)	V (mc/a)	Qm (l/s)	Qp (l/s)
	402895	10.17	36.98	405340	10.24	37.07	406828	10.29	37.06	402515	10.16	36.96

Il Comune di Montecorice è servito dall'acquedotto del Basso Sele che è il principale degli schemi acquedottistici nell'ATO 4 con i suoi 1600 l/s. Esso è alimentato dal gruppo sorgentizio di Senerchiella e Fontana nel comune di Calabritto posto a quota più bassa dell'acquedotto. L'acquedotto è chiamato a servire le popolazioni della fascia costiera e/o subcostiera a quota più bassa, ma con numero di abitanti considerevolmente più importante (oltre il 33% del

fabbisogno totale di punta dell'intera ATO). L'adduttore principale, si sviluppa lungo il fondo valle del ramo alto del Fiume Sele ed in prossimità della confluenza con il F. Tanagro si dirama, in comune di Campagna in due tronchi principali, ossia lungo la fascia costiera sud e nord del golfo di Salerno. Il ramo a servizio della prima, alimenta oltre a Montecorice i comuni di Agropoli, Capaccio (parte costiera) e Castellabate (parte costiera). Il grado di efficienza della rete risulta pari a 69%.

Per quanto riguarda invece la rete fognaria, che garantisce una copertura dell'83%, si estende su 6 reti per una lunghezza di circa 20 Km. Gli abitanti serviti sono 2051 e il valore dello sviluppo unitario delle reti è circa pari a 9.8 m/ab.

Essendosi riscontrato che il valore ottenuto per le Aziende "ASI" è del tutto in linea con il volume acquedottistico effettivamente consegnato alle ASI dalla Regione Campania, si è utilizzato questo risultato per stimare il consumo idropotabile complessivo per uso industriale.

Il valore di consumo medio unitario risultante, espresso in mc/add/g, è pari a poco più di 1 (assumendo un periodo medio di 250 gg/anno), ed appare mediamente elevato, se si considera che è prassi comune attribuire una dotazione idrica media unitaria di 200 l/d per consumi di tipo igienico-sanitario, e che il fabbisogno acquedottistico per le Aziende è generalmente relativo ai soli consumi idropotabili.

Può quindi prevedersi di fissare un obiettivo per la razionalizzazione dei consumi idrici di fonte acquedottistica, basato sulla ipotesi di perseguire una politica tesa a limitare le forniture idriche per le utenze industriali alla sola aliquota necessaria per il consumo umano e per quelle lavorazioni (vedasi ad es.: le Aziende che operano nel settore agro-industriale) idroesigenti.

	Presentando tale specifico settore un consumo medio unitario di ca. 800 l/add-g, ed essendo la sua incidenza variabile tra il 20% (all'interno degli AGL) ed il 25% (extra ASI) della consistenza totale di addetti, può ritenersi che obiettivo raggiungibile per il Piano d'Ambito in tempi relativamente brevi possa essere quello della riduzione del fabbisogno medio unitario da 0,8 mc/add/g a 0,5 mc/add-g. L'analisi dello stato attuale delle infrastrutture depurative indica che sul territorio sono presenti infrastrutture tali da garantire il 96% della copertura fognaria ed il 97% della capacità depurativa per una popolazione servita pari 14515 abitanti su 15114 abitanti censiti (ISTAT 2001). La successiva individuazione delle criticità strutturali, funzionali e gestionali, nei confronti delle quali il Piano deve formulare i propri obiettivi al fine di predisporre quindi gli interventi idonei al raggiungimento e mantenimento dei medesimi nel tempo, è stata strutturata in modo da raggruppare le criticità nelle seguenti classi: 1. criticità ambientali, con particolare riguardo allo stato ecologico dei corsi idrici superficiali; 2. criticità delle fonti di approvvigionamento idrico, dovute a carenze idriche durante i periodi di punta e all'inadeguatezza degli schemi acquedottistici; 3. criticità della qualità del servizio, in termini di qualità della risorsa idropotabile; 4. criticità gestionali, collegabili al grado di copertura e continuità del servizio, ovvero con il livello qualitativo della fornitura, e con la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza. Alla luce di quanto detto gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi specifici delineati dall'ATO 4 sono: 1. ripristino e mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori degli scarichi fognari (rif. DPR 236/88, DLgs. 152/99 e s.m.i.) conseguibile mediante: - Aumento della copertura del servizio fognario - Aumento della copertura del servizio depurativo - Livello di trattamento depurativo e riuso degli effluenti 2. continuità dell'erogazione idrica, anche nei periodi di massimo consumo stagionale (rif. L. 183/89, L. 36/94, DPCM 04/03/96) conseguibile mediante: - Riduzione delle perdite dei sistemi acquedottistici - Riordino e ammodernamento del sistema di adduzione - L'inefficienza del servizio di distribuzione, derivante dallo stato di conservazione delle reti e degli impianti e dalle carenze delle gestioni esistenti, verrà recuperata attraverso interventi sistematici che mirano al raggiungimento di: - un obiettivo a breve di: riduzione dello sbilanciamento esistente tra volumi immessi e volumi venduti all'utenza; innalzamento della qualità del servizio in termini di qualità e continuità; - un obiettivo a medio e lungo termine, teso al consolidamento dei risultati raggiunti nella prima fase e all'ammodernamento strutturale delle reti e degli impianti 3. raggiungimento e mantenimento della qualità delle acque destinate al consumo umano, anche attraverso la realizzazione di opere di salvaguardia ed il controllo dei sistemi di distribuzione (rif. DPR 236/88, L. 36/94, DLgs. 152/99 e s.m.i.) conseguibile mediante: - Uniformità dei sistemi di disinfezione dell'acqua potabile negli schemi acquedottistici interconnessi, - Completamento delle opere di salvaguardia per le aree di ubicazione delle fonti di approvvigionamento - Riordino delle fonti minori di integrazione dell'approvvigionamento idropotabile - Distrettualizzazione delle reti di distribuzione 4. raggiungimento e mantenimento di adeguati standard di servizio idrico all'utenza (rif. L. 36/94, DPCM 04/03/96. DLgs. 152/99 e s.m.i.) conseguibile mediante: - Aumento della copertura del servizio fognario e depurativo, - L'incremento di copertura del servizio idrico, - L'efficientamento del sistema di misura dei consumi delle utenze acquedottistiche, attraverso l'installazione immediata di contatori a quelle che ne sono sprovviste, e la sostituzione graduale dei contatori alle utenze che già ne sono dotate ma che si suppone siano o divengano obsoleti nei 25 anni di pianificazione - Il consumo idrico medio giornaliero venduto all'utenza verrà portato dagli attuali 237 l/ab.residente/g a circa 264 l/ab.residente/g (obiettivo al 5° anno) per effetto dell'aumento della copertura del servizio, per la messa a ruolo delle utenze attualmente non censite; per la fatturazione alle attuali utenze gratuite - Serbatoi la rifunionalizzazione ed il riordino dell'adduzione acquedottistica non può prescindere da un adeguato sistema di accumulo, sia come capacità complessiva e sia come distribuzione dei serbatoi sul territorio - L'inefficienza del servizio di fognatura verrà affrontata attraverso interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione periodica programmata dei tratti fognari e delle relative opere d'arte accessorie manutenzione straordinaria al fine di mantenere gli standard qualitativi raggiunti attraverso le realizzazioni degli interventi di completamento, potenziamento ed adeguamento qualitativo.
Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanza del Commissario Acta n.11 del 7/06/2006	Con le delibera di G.R. N. 7253 del 27.12.2001, N. 3093 del 31.10.2003 e N. 1544 del 6.8.2004 è stato varato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Campania. Con l'Ordinanza N. 11 del 7.6.2006 il PRAE è stato approvato. Il Piano persegue le finalità di regolazione delle attività estrattive in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale; di recupero ed eventuale riuso delle aree di cava con la cessazione di ogni attività estrattiva in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi; di riduzione del consumo di risorse non rinnovabili con l'incentivazione del riutilizzo degli inerti; dello sviluppo delle attività estrattive in aree specificamente individuate; della ricomposizione e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate; di incentivazione della qualità dell'attività estrattiva e di previsione di nuovi e più efficienti sistemi di controllo; di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo. Sono state classificate quali aree suscettibili di attività estrattive: le aree di completamento; le aree di sviluppo; le aree di crisi contenenti anche: le Zone Critiche (zone di studio e di verifica); le Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.); le Zone Altamente Critiche (Z.A.C.). Il P.R.A.E. è stato predisposto considerando tutti gli elementi necessari previsti dall'art. 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m. e i., e cioè: l'ambiente geologico; l'inquadramento territoriale delle cave; i materiali lapidei tipici; i fabbisogni e le produzioni; le aree di interesse estrattivo; le cave abusive. In provincia di Salerno sono state censite 420 cave. Di queste 62 sono autorizzate, 97 chiuse e 261 abbandonate. Sul territorio di Montecorice, anche se in misura marginale, è stata individuata una cava autorizzata (SO.GE.CA) indicata come APA (Area di Particolare Attenzione Ambientale) S. 5, avente codice 65013/02.

	Il territorio di Montecorice secondo il PRAE approvato nel 2006 non rientra tra i comuni interessati dalla presenza di cave, tuttavia nelle linee guida del 2003 risultano presenti tre cave abbandonate con codice rispettivamente: 65071-01; 65071-02; 65071-03.
Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania, adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n.475 del 18/03/2009	Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le politiche energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente, idrogeno e reti "smart-grid" di distribuzione energetica. Esso indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013. Il Piano, in particolare, individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni: - la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica; - la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili; - la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico; - il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti. In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati: - raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020; - incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020. Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: - valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali; - promuovere processi di filiere corte territoriali; - stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali; - generare un mercato locale e regionale della CO₂; - potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico; - avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione" del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva. In particolare viene perseguito, quale interesse prioritario, che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell'apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio. Il Piano Energetico Ambientale è uno strumento di pianificazione che indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013, essendo, quest'ultimo, il riferimento temporale assunto dall'UE come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore energetico. L'obiettivo strategico assunto dalla Regione è quello del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica, tenendo conto degli scenari in atto e delle evoluzioni tendenziali dei prossimi anni subordinando tale obiettivo al contenimento del consumo di risorse energetiche non rinnovabili e quindi delle emissioni di CO₂, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della domanda. In quest'ottica, e in funzione di un futuro prevedibile <i>burden sharing</i> tra le regioni, il PEAR indica tra gli obiettivi specifici di settore: - il raggiungimento di un livello di copertura fabbisogno elettrico regionale mediante fonti rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020; - l'incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020. Il conseguimento degli obiettivi energetici viene correlato ad un processo di sviluppo industriale per la produzione di componenti e di sistemi, facendo ricorso alle cosiddette vocazioni "energetiche territoriali" ed alle conseguenti aspettative di mercato. Altro punto strategico specificato nel PEAR concerne la promozione della filiera agroenergetica mediante un approccio integrato per la valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili nei territori rurali. I sistemi e le filiere agro-energetiche vengono inoltre proposti quali strumenti concorrenti al superamento di alcune problematiche territoriali relative alla riqualificazione ambientale, quali quelle legate alla bonifica, alla riconversione produttiva nonché alla riorganizzazione economica di significative porzioni di territorio extra urbano. Allo stato attuale la competitività del sistema economico regionale è fortemente penalizzata dai costi energetici sia per i cittadini che per le imprese; con un sistema elettrico regionale che vale per consumi circa il 6% di quello nazionale e che ha un deficit di produzione in diminuzione ma ancora elevato, le politiche energetiche regionali assumono un ruolo centrale per la competitività del sistema Campania. I fattori che ancora impediscono un pieno sviluppo del comparto delle rinnovabili nella Regione Campania possono essere riassunti nei seguenti punti: - l'incertezza di una politica energetica nazionale con uno scenario temporale ampio e garantito; - le criticità ancora emergenti nell'applicazione e attuazione dei procedimenti amministrativi causati dalla complessità dell'iter autorizzativo; - le barriere finanziarie legate soprattutto all'accesso al credito privato; - la dipendenza del comparto dall'import tecnologico da altri paesi comunitari; - la debolezza della rete nazionale e locale, impreparata e inadeguata all'impostazione radicalmente diversa derivante dallo sviluppo della generazione distribuita da fonti discontinue; - fioritura esponenziale di sindromi di NIMBY relative alla localizzazione di qualsiasi installazione tecnologica energetica o per il ciclo rifiuti; - deresponsabilizzazione ed incoerenza della filiera politica e istituzionale circa gli obblighi e le opportunità derivanti dallo scenario energetico di Kyoto. La strategia di piano regge su quattro pilastri programmatici: - riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;

- diversificazione e decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;

- creazione di uno "spazio comune" per la ricerca e il trasferimento tecnologico;

- coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

Dei quattro pilastri, il coordinamento territoriale dei primi due (politiche di riduzione della domanda e di decentramento della produzione) è l'obiettivo strategico su cui far convergere trasversalmente gli altri due.

A valle di un bilancio energetico regionale compilato dall'ENEA che tiene conto dei consumi energetici relativi a ciascun settore e distinti per provincia, è possibile affermare che la Regione Campania al 2007 è dipendente, per circa il 60% della richiesta, da apporti esterni alla regione e che la richiesta di energia elettrica non sia mai stata coperta interamente dalla produzione propria.

Nel documento viene inoltre presentato uno studio dettagliato relativo agli impianti di produzione da f.e.r. nelle varie province ed anche una distinta dei consumi per settore di produzione.

Nel periodo 2007-2018 si stima per la Campania un'evoluzione della domanda con un tasso medio annuo del +1,6% a fronte di un tasso relativo all'incremento della domanda in Italia pari a +1,8%. Dalla stima effettuata risulta che la previsione dei consumi relativi alla provincia di Salerno al 2012 ed al 2018 sono rispettivamente pari a 3848 e 4349 GWh.

Nello scenario tendenziale si prevede un rilevante potenziale da fonti rinnovabili non ancora sfruttato principalmente per il settore dell'eolico e della produzione dai rifiuti che, a partire dal 2013 avrebbero dovuto costituire le principali fonti alternative a quella fossile. L'idroelettrico rinnovabile, ossia la sola quota da apporti naturali, pur essendo rilevante per l'anno base ha invece potenziali di sviluppo limitati.

Nello scenario tendenziale la produzione elettrica regionale, si mantiene sempre inferiore ai consumi netti; la produzione, in particolare, si stabilizza tra i 15,5 ed i 18,5 TWh annui fino al 2020 evidenziando, tuttavia, un progressivo aumento della quota rinnovabile incentivata a discapito della produzione da fonti fossili. **Tale previsione non è però coerente con gli obiettivi della programmazione energetica regionale.**

Gli ambiti verso cui il PEAR indirizza i suoi studi sono l'efficientamento del patrimonio edilizio regionale, l'ambito agro-energetico, la mobilità sostenibile.

Per effettuare la stima del risparmio energetico legato all'efficientamento del patrimonio edilizio regionale, l'esistente è stato caratterizzato suddividendolo in tre settori: residenziale, terziario e pubblica amministrazione. Nell'ambito di questa analisi, il settore residenziale in Campania è stimato pari al 90% dell'edilizia totale presente, mentre il resto (edilizia pubblica, settore terziario, etc.) è valutato pari al rimanente 10%. Sono comunque esclusi i fabbricati per usi industriali.

I dati di partenza necessari per la caratterizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono: le volumetrie, le superfici disperdenti, l'epoca di costruzione e le tipologie edilizie. Attraverso tali parametri è stato possibile valutare le dispersioni termiche degli edifici e calcolare il relativo fabbisogno di energia. Tramite il confronto tra il valore stimato dell'energia primaria attualmente utilizzata ed il valore dell'energia primaria che potrebbe aversi applicando le limitazioni imposte al 2010 dal D.Lgs. n. 311/06, si è calcolato il potenziale risparmio energetico. L'adeguamento alla Legge del parco edilizio regionale, può avvenire intervenendo sia sull'involucro edilizio che sull'impianto di riscaldamento. Poiché si ritiene che non tutti i possibili interventi possano essere eseguiti contemporaneamente si considerano, per la valutazione del risparmio energetico, diversi scenari.

La simulazione mette in evidenza un potenziale range del risparmio conseguibile relativo alla provincia di Salerno che varia tra il 5,85% ed il 63,16%.

Come già accennato, uno degli obiettivi del PEAR è quello di sviluppare le potenzialità agro-energetiche delle biomasse derivate dai residui inutilizzati dall'agricoltura a cui si unisce, tra l'altro, l'esigenza di valorizzare le aree dove non sussistono attualmente le condizioni agro-ambientali per le coltivazioni e le aree a rischio di marginalità. Ciò che si propone è inoltre l'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ed ai Parchi Urbani, possibile purché autorizzato previa redazione di una relazione di non significatività che dimostri che l'intervento non abbia effetti rilevanti sugli obiettivi di conservazione dello stesso. Sono pertanto consentite quelle cure colturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento nei cedui e nelle fustaie che consentono il recupero della ramaglia, previa approvazione dall'ente delegato territorialmente competente.

Tale scenario di sviluppo energetico, che prevede un'utilizzazione sostenibile dei boschi capace contemporaneamente di incrementare la biomassa forestale e perseguire la salvaguardia del patrimonio boschivo stesso, riguarda in misura particolare la provincia di Salerno che presenta una superficie a bosco pari al 48% dell'intero patrimonio boschivo regionale.

Sulla scorta degli indirizzi comunitari e nazionali, la strategia regionale intende muoversi attenendosi alle seguenti priorità:

- favorire la creazione di filiere corte per la produzione di energia da biomassa di origine agroforestale;
- creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo delle agro-energie all'interno delle imprese agricole;
- semplificare le procedure amministrative per autorizzare gli impianti a biocombustibili;
- favorire l'integrazione degli impianti a biomassa con le altre fonti rinnovabili.

I fattori critici individuati come freno all'avvio di un processo di sviluppo sono l'assenza di una filiera regionale strutturata, la complessità dell'iter burocratico-amministrativo e la molteplicità di norme a cui questo fa riferimento, oltre alla diffidenza che attualmente hanno le comunità, gli enti locali, le utenze ad accettare progetti riguardanti l'utilizzo di biomasse.

Per quanto riguarda i trasporti, in buona parte responsabili del bilancio emissivo di CO₂, il PEAR si ripropone di ridurre i consumi energetici ed al contempo le emissioni inquinanti spostando la domanda dal trasporto motorizzato privato al trasporto collettivo, e promuovendo azioni volte a:

- aumentare la competitività e l'attrattività dei sistemi di trasporto meno impattanti;
- orientare l'incremento della domanda verso alternative modali a più ridotto consumo, incentivando modi d'impiego dei mezzi e comportamenti individuali "virtuosi";
- conseguire consumi ed emissioni unitari sempre più ridotti nei veicoli.

Per valorizzare appieno l'uso del sistema di metropolitana regionale e massimizzare l'efficacia della sua azione è importante anche portare avanti una serie di azioni parallele e complementari, tese a sostenere e sviluppare politiche di regolazione del traffico veicolare e della domanda di mobilità, nonché la promozione di servizi di trasporto innovativi ed ecocompatibili. Si tratta di politiche ed iniziative che, oltre ad avere una propria importanza ed utilità ai fini della riduzione della congestione e delle emissioni, mirano ad ampliare l'efficacia dell'incremento di offerta di servizi di trasporti collettivi, aumentando l'accessibilità al sistema di metropolitana regionale e realizzando un sistema di servizi intermodali ed integrati per l'intera regione per renderlo davvero competitivo con il mezzo di trasporto individuale. Lo sviluppo di queste politiche può essere sostenuto attraverso il finanziamento di

	progetti innovativi rivolti a Comuni o aggregati di Comuni per piani, progetti o nuovi interventi da svilupparsi, in particolare, nei seguenti ambiti: predisposizione di Piani Urbani della Mobilità (PUM), adozione di sistemi tecnologici avanzati destinati a diversi obiettivi (controllo degli accessi per le zone a traffico limitato, delle corsie riservate, delle aree di sosta e delle aree pedonali, sistemi di promozione di uso del trasporto pubblico locale e di informazione all'utenza sullo stato della rete in tempo reale), realizzazione di piste ciclabili urbane, riorganizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, azioni di mobility management. Un punto essenziale della strategia di piano risiede nell'articolazione di un approccio integrato che intende esplicitarsi anzitutto nella costruzione di condizioni idonee allo sviluppo di una "rete energetica locale", attraverso la quale governare e coordinare i diversi strumenti di politica economica e finanziaria connessi con il processo di liberalizzazione del mercato energetico. In quest'ottica, nelle competenze delle Regioni e degli enti locali, uno dei punti di maggiore forza è quello della disciplina urbanistica e dei regolamenti edilizi comunali. Una corretta rimodulazione di questi ultimi può incentivare e agevolare l'attuazione degli strumenti e delle azioni per la riduzione della domanda locale. In questo scenario troverebbe ottimale collocazione l'applicazione della direttiva europea per la certificazione energetica degli edifici; vincolare il trasferimento e la compravendita del patrimonio immobiliare all'ottenimento della certificazione è un ulteriore e potente attrattore della bioarchitettura e del mercato dei certificati bianchi. Sempre dall'urbanistica e nei regolamenti edilizi può essere rintracciato il punto di forza per incentivare la produzione decentrata. Secondo le linee di indirizzo strategiche del PEAR approvate con D.G.R. n. 968 del 30 maggio 2008, gli obiettivi generali della programmazione energetica regionale possono essere così sintetizzati: • contenimento del fabbisogno energetico e delle emissioni climateranti, coerentemente con gli obiettivi europei e nazionali, mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali, nella trasformazione e nella distribuzione dell'energia; • riduzione dei costi energetici per le famiglie e le imprese; • promozione dello sviluppo e della crescita competitiva del settore dei servizi energetici e dell'industria delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alle filiere del fotovoltaico e del solare termodinamico; • miglioramento nella sicurezza e nella qualità dell'approvvigionamento energetico; • comunicazione, partecipazione e condivisione sociale ai processi di sviluppo territoriale e locale. Tali obiettivi generali sono riconducibili ai seguenti obiettivi specifici: • miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali; • sviluppo delle fonti rinnovabili (settore elettrico); • sostegno allo sviluppo della cogenerazione; • miglioramento dell'efficienza del parco elettrico installato; • miglioramento e potenziamento delle reti di trasporto e distribuzione; • annullamento, entro il 2013, del deficit elettrico regionale; • potenziamento delle attività di ricerca e sostegno allo sviluppo di una filiera produttiva regionale nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili; • attivazione di strumenti per la promozione di un mercato locale delle emissioni di gas serra; • attivazione di strumenti per la semplificazione degli adempimenti necessari per la realizzazione di interventi di risparmio energetico e l'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile e per l'incentivazione degli stessi; • realizzazione di programmi d'intervento per le utenze pubbliche (I.A.C.P., scuole, ospedali...); • realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione verso l'uso consapevole dell'energia; • attivazione di strumenti per il monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra e per la verifica degli obiettivi di piano. Negli scenari considerati, l'apporto delle fonti rinnovabili al fabbisogno energetico regionale passerebbe dall'attuale 4% circa a valori del 10÷12% nel 2013 e del 17÷20% nel 2020, perfettamente in linea con gli obiettivi del "pacchetto clima" approvato dal Parlamento Europeo nel dicembre 2008.
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007	Il Piano, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene). Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento). Il Piano, redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 261/2002, rappresenta un piano integrato finalizzato a conseguire un miglioramento della qualità dell'aria relativamente alle problematiche esistenti quali produzione di gas serra e a sviluppare un programma di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite che nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi. L'analisi conoscitiva condotta dal piano fa rilevare come a livello globale regionale: • la qualità dell'aria nelle aree urbane, in cui tutti i limiti legislativi esistenti sono rispettati, è in miglioramento con riferimento ai seguenti inquinanti primari principali: biossido di zolfo, monossido di carbonio; • la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nelle aree urbane è fortemente critica e non presenta segnali rilevanti di miglioramento, • con riferimento alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10), il monitoraggio rileva una situazione critica; • con riferimento al Benzene l'analisi delle concentrazioni rilevate mostra una situazione da tenere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale; l'effetto congiunto dei miglioramenti previsti nelle emissioni da traffico autoveicolare (sorgente quasi esclusiva dell'inquinamento) non garantiscono il rientro nei nuovi limiti previsti dalla legislazione comunitaria; opportune misure sul traffico sono necessarie nelle aree di risanamento; • la qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (produzione di ozono influenzata dagli ossidi di azoto e dai composti organici volatili) è critica sia nelle aree urbane sia nelle aree suburbane e rurali (anche con riferimento alla nuova normativa comunitaria e nazionale); • con riferimento alle emissioni industriali ed agli inquinanti primari principali in conseguenza della ricorrente situazione di inserimento delle attività industriali in aree urbane risulta cruciale intervenire mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili previste dalla nuova legislazione (direttiva IPPC); • il rispetto degli impegni di Kyoto necessita di un forte impegno verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata

	basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene. Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale includono il territorio comunale di Montecorice entro la cosiddetta zona di mantenimento (IT0606), non essendo stato trovato alcun inquinante in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione. Nell'ambito delle azioni di pianificazione sono individuati i seguenti livelli: • Livello Massimo Desiderabile (LMD), che definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo; • Livello Massimo Accettabile (LMA), che è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali; • Livello Massimo Tollerabile (LMT), che denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione. Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto. Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. Le misure individuate dovrebbero permettere di: • conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene; • evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene; • contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca; • conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione; • conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante; • contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto. Le misure individuate nel piano per le zone di mantenimento (IT0606), valide in ambito regionale, sono: • Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario; • Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale; • Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni; • Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale; • Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas; • Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti; • Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili; • Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale; • Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno; • Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10); • Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta; • Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale; • Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria; • Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda; • Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC; • Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolforatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC; • Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale; • Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale). La maggior parte di esse si riferiscono ad un orizzonte temporale di medio termine, fatta eccezione per il potenziamento della lotta agli incendi boschivi, riferito al breve termine, e all'incentivazione di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione, riferita ad un orizzonte di lungo termine. A queste si aggiungono le Misure per la partecipazione del pubblico e le Misure per il monitoraggio, la verifica e la revisione del piano.
VI Programma Comunitario d'Azione in materia di ambiente, 2002-2012 <i>Decisione n.1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002</i>	La Decisione n.1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 istituisce il VI Programma Comunitario di Azione in materia di ambiente. Esso definisce i principali obiettivi e le priorità fondati sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze prevalenti; il programma copre un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Il programma è inteso a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana nonché un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, indica le priorità per la dimensione ambientale della strategia di sviluppo sostenibile. Esso a sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica, garantendo nel contempo la coerenza con il principio di sussidiarietà e rispettando la diversità di condizioni nelle varie regioni dell'Unione europea. Il programma definisce le priorità ambientali che richiedono una risposta comunitaria riservando particolare attenzione ai seguenti settori: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti. Per ciascuno di questi settori sono indicati gli obiettivi principali ed è individuata una gamma di azioni necessarie per conseguire detti traguardi. Gli obiettivi, le priorità e le azioni del programma dovrebbero contribuire allo sviluppo sostenibile nei paesi candidati e mirare a salvaguardare il patrimonio naturale di tali paesi. Il programma punta:

- a porre in evidenza i cambiamenti climatici come la sfida principale per i prossimi 10 anni e a contribuire all'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni dei gas serra ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico,
 - a tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse genetiche,
 - a contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile,
 - a garantire una migliore efficienza e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili,
- dissociando pertanto l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente.
- Gli scopi e gli obiettivi definiti nel Programma sono perseguiti anche attraverso i mezzi illustrati di seguito:
- 1) Sviluppare la normativa comunitaria e, se del caso, modificare la normativa vigente,
 - 2) Incentivare l'attuazione e l'applicazione più efficaci della normativa comunitaria in materia di ambiente, fermo restando il diritto della Commissione di avviare procedure di infrazione,
 - 3) Proseguire le iniziative per integrare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'elaborazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie nei vari settori. Proseguire le iniziative in vari settori, compreso l'esame di obiettivi, traguardi, scadenze e indicatori ambientali ad essi specifici,
 - 4) Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili per internalizzare gli impatti ambientali positivi e negativi attraverso l'utilizzo di una combinazione di strumenti, compresi strumenti di mercato ed economici,
 - 5) Migliorare la collaborazione e il partenariato con le imprese e con le organizzazioni che le rappresentano e coinvolgere le parti sociali, i consumatori e le relative associazioni, ove opportuno, per migliorare la prestazione ambientale delle imprese e perseguire modelli di produzione sostenibili,
 - 6) Garantire che i singoli consumatori, le imprese e gli enti pubblici nel loro ruolo di acquirenti dispongano di migliori informazioni sui processi e sui prodotti in termini di impatto ambientale per raggiungere modelli di consumo sostenibile,
 - 7) Sostenere l'integrazione delle considerazioni ambientali nel settore finanziario,
 - 8) Creare un regime comunitario in materia di responsabilità,
 - 9) Migliorare la cooperazione e il partenariato con i gruppi di consumatori e le ONG e favorire una migliore comprensione delle tematiche ambientali e la relativa partecipazione da parte dei cittadini europei,
 - 10) Incentivare e promuovere l'uso e la gestione efficaci e sostenibili del territorio e del mare tenendo conto delle considerazioni ambientali.
- Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi ambientali, gli scopi sopra descritti dovrebbero essere perseguiti mediante i seguenti obiettivi specifici:
- ratifica e entrata in vigore del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico entro il 2002 e realizzazione dell'impegno nei termini di una riduzione dell'8 % delle emissioni entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 per la Comunità europea nel suo insieme, conformemente all'impegno di ciascuno Stato membro riportato nelle conclusioni del Consiglio del 16-17 giugno 1998,
 - realizzazione di progressi comprovabili per quanto riguarda il compimento degli impegni assunti ai sensi del protocollo di Kyoto,
 - porre la Comunità in una posizione credibile per sostenere la necessità di un accordo internazionale riguardante obiettivi di riduzione più rigorosi per il secondo periodo di adempimento previsto dal protocollo di Kyoto. Tale accordo dovrebbe mirare a una riduzione significativa delle emissioni, tenendo pienamente conto, tra l'altro, delle conclusioni del terzo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC), e tenendo presente la necessità di avviarsi verso una distribuzione equa a livello mondiale delle emissioni dei gas ad effetto serra.
- Gli obiettivi specifici relativi all'ambiente naturale e alla diversità biologica:
- arrestare il deterioramento della diversità biologica,
 - proteggere e ripristinare in maniera appropriata la natura e la diversità biologica dalle emissioni inquinanti dannose,
 - conservare, ripristinare in maniera appropriata ed utilizzare in modo sostenibile l'ambiente marino, le coste e le zone umide,
 - conservare e ripristinare in maniera appropriata le zone con significativi valori legati al paesaggio, ivi comprese le zone coltivate e sensibili,
 - conservare le specie e gli habitat, prevenendone in particolare la frammentazione,
 - promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.
- Gli obiettivi specifici individuati per la salute e la qualità della vita, tenendo conto delle norme, delle direttive e dei programmi pertinenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono:
- far comprendere meglio le minacce per la salute umana e l'ambiente al fine di agire per impedire e ridurre tali minacce,
 - contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane,
 - tendere a fare in modo che entro una generazione (2020) le sostanze chimiche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare un significativo impatto negativo sulla salute e l'ambiente, riconoscendo che deve essere colmata l'attuale lacuna per quanto riguarda le conoscenze in materia di proprietà, impiego e smaltimento di sostanze chimiche nonché di esposizione alle medesime,
 - le sostanze chimiche che sono pericolose dovrebbero essere sostituite da sostanze chimiche più sicure o da tecnologie alternative più sicure che non comportino l'utilizzazione delle sostanze chimiche onde ridurre i rischi per l'uomo e per l'ambiente,
 - ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente e, più in generale, raggiungere un uso più sostenibile degli stessi nonché una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti. I pesticidi utilizzati che sono persistenti o bioaccumulanti o tossici o che hanno altre proprietà che destano preoccupazione dovrebbero essere sostituiti, qualora possibile, da altri pesticidi meno pericolosi,
 - raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo,
 - raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente,
 - ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico terrestre.
- Gli obiettivi specifici riguardanti l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti sono:
- prefiggersi di assicurare che il consumo di risorse e i conseguenti impatti non superino la soglia di saturazione dell'ambiente e spezzare il nesso fra crescita economica e utilizzo delle risorse,
 - conseguire una sensibile riduzione complessiva delle quantità di rifiuti prodotte mediante iniziative di prevenzione nel settore, una maggiore efficienza delle risorse e il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili,
 - conseguire una sensibile riduzione delle quantità di rifiuti destinati all'eliminazione nonché delle quantità di rifiuti pericolosi prodotte, evitando un aumento delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno,

	— incentivare il riutilizzo, e per quanto riguarda i rifiuti tuttora prodotti: il loro livello di pericolosità dovrebbe essere diminuito ed essi dovrebbero comportare il minimo rischio possibile; occorrerebbe dare la priorità al recupero e al riciclaggio; i rifiuti destinati all'eliminazione dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere eliminati in modo sicuro; il sito di trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbe essere situato il più possibile vicino al luogo di produzione dei medesimi, sempreché ciò non comporti una riduzione dell'efficacia per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti. Infine, gli obiettivi specifici riguardanti le tematiche di portata internazionale sono: — il perseguimento di politiche ambientali ambiziose a livello internazionale rivolgendo particolare attenzione alla soglia di saturazione dell'ambiente a livello mondiale, — l'ulteriore promozione di modelli di produzione e di consumo sostenibili a livello internazionale, — il conseguimento di progressi per garantire che le politiche e le misure sugli scambi e sull'ambiente si rafforzino reciprocamente.
VII Programma Comunitario d'Azione in materia di ambiente	Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il VII Programma d'Azione Europeo, denominato "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". I principali pilastri su cui esso si fonda sono: natura, clima, rifiuti, acqua, aria e sostanze chimiche. Per quanto riguarda la natura, il documento mette in evidenza la sempre più grave perdita di biodiversità e il progressivo degrado degli ecosistemi; nell'ottica di preservare tale capitale naturale bisogna fare in modo che l'ambiente riesca ad affrontare i cambiamenti climatici, che costituiscono appunto il secondo fronte d'azione. Altro argomento trattato è quello dei rifiuti: attualmente solo il 40% di quelli solidi viene riusato o riciclato, tutto il resto finisce nelle discariche o negli inceneritori. Per quanto riguarda l'acqua, invece, motivo di preoccupazione sono sia la qualità che la quantità: lo stress idrico sta diventando un problema sempre più diffuso in quanto occorre garantirla sia per l'uso umano sia per gli ecosistemi. Altri temi affrontati nel Programma sono la qualità dell'aria e l'esposizione alle sostanze chimiche. L'accento è stato posto soprattutto su quelle bioaccumulabili, quelle chimiche con effetti sul sistema endocrino e sui metalli pesanti. Tale Programma, fondato sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte, si prefigge i seguenti obiettivi: (a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici sono stati debellati e gli ecosistemi e i relativi servizi sono preservati e migliorati; (b) gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere sono considerevolmente ridotte per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato così come definito nella direttiva quadro sulle acque; (c) gli impatti delle pressioni sulle acque marine sono ridotte per raggiungere o preservare un buono stato così come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; (d) gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e la biodiversità sono ulteriormente ridotti; (e) i terreni sono gestiti in maniera sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati è ben avviata; (f) il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) è gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse; (g) le foreste e i servizi che offrono sono protette e la loro resilienza verso i cambiamenti climatici e gli incendi è migliorata. (b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva; (a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi sul clima e l'energia e si stia adoperando per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai valori del 1990, nel quadro dell'impegno generale di limitare l'aumento della temperatura media sotto i 2 °C, (b) l'impatto ambientale globale delle industrie dell'UE in tutti i principali settori industriali sia stato ridotto sensibilmente a fronte di una maggiore efficienza nell'uso delle risorse, (c) l'impatto ambientale globale della produzione e del consumo sia stato ridotto, in particolare nei settori dell'alimentazione, dell'edilizia e della mobilità, (d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro capite siano in declino in valori assoluti, il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili e le discariche per materiali riciclabili e sottoposti a compostaggio non siano più operative, (e) si prevenga o si sia significativamente ridotto lo stress idrico nell'UE. (c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) un significativo miglioramento della qualità dell'aria nell'UE; (b) una significativa riduzione dell'inquinamento acustico nell'UE; (c) standard elevati per l'acqua potabile e per le acque di balneazione per tutti i cittadini dell'UE; (d) una risposta efficace agli effetti combinati delle sostanze chimiche e alle preoccupazioni legate ai perturbatori endocrini nonché una valutazione e una limitazione entro livelli minimi dei rischi per l'ambiente e la salute associati all'uso di sostanze pericolose, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti; (e) una risposta efficace delle preoccupazioni relative alla sicurezza relative ai nanomateriali nel quadro di un approccio coerente e trasversale tra le diverse legislazioni; (f) il conseguimento di progressi decisivi nell'adeguamento agli impatti dei cambiamenti climatici. (d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione in materia di ambiente; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) i cittadini dell'UE abbiano accesso a informazioni chiare da cui si evincano le modalità con cui si attua il diritto ambientale dell'UE; (b) sia migliorata la qualità dell'attuazione specifica della legislazione in materia di ambiente; (c) siano rispettate le disposizioni del diritto ambientale dell'UE a tutti i livelli amministrativi e che siano garantite condizioni paritarie nel mercato interno; (d) sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel diritto ambientale dell'UE; (e) sia promosso il principio di una protezione giuridica efficace per i cittadini e le loro organizzazioni. (e) migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) i responsabili politici e le imprese possano sviluppare e attuare politiche ambientali e in materia di clima, compresa la misurazione di costi e benefici, a partire da basi migliori; (b) sia notevolmente migliorata la nostra comprensione dei rischi ambientali e climatici emergenti e la nostra capacità di valutarli e gestirli; (c) l'interfaccia tra politica ambientale e scienza risulti rafforzata. (f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo; Per essere in grado di garantire investimenti a favore delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo, entro il 2020 il programma dovrà fare in modo che: (a) gli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e clima siano ottenuti in modo efficiente sotto il profilo dei costi e

	siano sostenuti da finanziamenti adeguati; (b) aumentino i finanziamenti provenienti dal settore privato destinati alle spese collegate all'ambiente e al clima. (g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) le politiche settoriali a livello di UE e Stati membri siano sviluppate e attuate in modo da sostenere obiettivi e traguardi importanti in relazione all'ambiente e al clima. (h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) la maggioranza delle città dell'UE attuino politiche in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile. (i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020: (a) i risultati di Rio+20 siano pienamente integrati nelle politiche esterne dell'UE e l'Unione contribuisca efficacemente agli sforzi su scala mondiale per attuare gli impegni assunti, inclusi quelli nel quadro delle convenzioni di Rio; (b) l'UE sostenga efficacemente gli sforzi intrapresi a livello nazionale, regionale e internazionale per far fronte alle sfide ambientali e climatiche e per assicurare uno sviluppo sostenibile; (c) venga ridotto l'impatto dei consumi interni dell'UE sull'ambiente al di fuori dei confini unionali. La nostra visione per il 2050 vuole ispirare le azioni che saranno realizzate entro e oltre il 2020. Secondo questa visione <i>nel 2050 vivremo bene e nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia innovativa e circolare, in cui non si spreca nulla e in cui le risorse naturali sono gestite in modo tale da rafforzare la resilienza della società. La crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e sarà da tempo dissociata dall'uso delle risorse, scandendo così il ritmo di un'economia globale sostenibile.</i> Questa trasformazione richiede una piena integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, come l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la pesca, l'economia e l'industria, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la politica sociale, in modo tale da dare vita a un approccio coerente e comune.
Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR, e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, inoltre attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei PTC, dei PUC e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la VAS di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla LrC n.16/2004, art.47. La Giunta Regionale della Campania, nella seduta del 30 novembre 2006, con Deliberazione N. 1956 ha adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il Piano Territoriale Regionale, che è volto a garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della Convenzione Europea del Paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale. Il PTR della Regione Campania si propone come un piano d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate. Al fine di ridurre le condizioni d'incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il documento distingue i seguenti cinque <i>Quadri Territoriali di Riferimento</i> utili per attivare una pianificazione d'area vasta concertata con le Province: Il Quadro delle reti. Individua la rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale che attraversano il territorio regionale. Le reti ecologiche, intese come insieme integrato di interventi singoli, di politiche di tutela e di azioni programmatiche, rappresentano una risposta efficace al progressivo impoverimento della biodiversità e, di conseguenza, al degrado del paesaggio. Mediante la rete dell'interconnessione, si intende promuovere una efficiente offerta di servizi, con il miglioramento della qualità generale e la riduzione dei costi, puntando sulla capacità delle infrastrutture di creare valore, ossia di contribuire ad assicurare servizi di trasporto adeguati per favorire lo sviluppo economico. La quantificazione del rischio ambientale complessivo, presente in una certa area, è uno strumento di pianificazione oggettivo, mirato a definire adeguate politiche preventive di mitigazione del rischio, ma anche corrette destinazioni d'uso del territorio ed opportune localizzazioni di infrastrutture strategiche. Dall'articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti si individuano, per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi, i punti critici sui quali è opportuno concentrare l'attenzione e mirare gli interventi. In tutti i maggiori documenti programmatici europei si punta, come obiettivo prioritario, allo sviluppo e alla cura del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale tramite una gestione attiva e prudente anche ai fini di un ulteriore sviluppo dell'identità regionale, nonché della preservazione della molteplicità naturale e culturale delle regioni e città europee nell'epoca della mondializzazione. Il Quadro degli ambienti insediativi. Individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama, gli ambienti insediativi contengono i "tratti di lunga durata", gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub-regionali per i quali vengono costruite delle "visioni" cui soprattutto i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, che agiscono all'interno di "ritagli" territoriali definiti secondo logiche di tipo "amministrativo", ritrovano utili elementi di connessione. Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico e reticolare. Il territorio comunale di Montecorice rientra nell'"Ambiente insediativo" n. 5 ("Cilento e Vallo di Diano"). L'ambiente insediativo "Cilento e Vallo di Diano" viene caratterizzato dai seguenti principali problemi: Profili geologici, geomorfologici, idrogeologici, insediativi, economici e sociali. Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a scala regionale maggiormente interessato da fenomeni franosi e da alluvioni. Ben 42 sono, infatti, i centri abitati soggetti a consolidamento. Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, il modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da eccessivi prelievi delle risorse idriche e minerali e da interventi artificiali di sbarramento e imbrigliamento dei corsi d'acqua, fanno sì che dissesti e frane interessino molte aree collinarie montane. Significativo, a tal proposito, è l'abbandono, nei decenni passati, di interi insediamenti, quali Roscigno Vecchio, o di parti di essi, come è avvenuto, ad esempio, a San Nicola di Centola. Le inondazioni, invece, interessano le aree vallive, in special modo le aste terminali dei corsi d'acqua.

Ai problemi del sistema geomorfologico interno si aggiunge quello legato all'erosione delle coste, che interessa l'80% dei circa 130 km di litorale.

In riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si possono così riassumere:

- di Velia, Roccagloriosa e Moio della Civitella; fortificazioni medievali di Policastro, Torre Orsaia, San Severino di Centola, Castellammare della Bruca, Gioi, Novi Velia, Castelnovo; i Cenobi Basiliani di Perdifumo, Pattano di Vallo della Lucania e Rofrano; i centri storici medievali);

- la difficile accessibilità esterna aerea e marittima;

- la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano, che permetterebbe di collegare le aree costiere del Parco con l'Autostrada del Sole, rivitalizzando gli insediamenti montani dell'alta Valle dell'Alento e di quella del Calore Salernitano; non si nascondono, a proposito di tale arteria, le difficoltà di una sua realizzazione, sia sotto il profilo economico che, soprattutto, ambientale, dovendo attraversare un territorio interamente compreso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, orografici e naturalistici molto complessi e delicati.

I lineamenti strategici di fondo sono:

L'ambiente insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (P.N.C.V.D.) comprese le aree contigue. Le scelte programmatiche, quindi, che si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale (PTCP) che comprensoriale (Piano del Parco) si possono ricondurre a quattro assi principali:

- lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;

- la conservazione della biodiversità;

- il miglioramento della qualità insediativa;

- lo sviluppo del turismo compatibile;

- lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il miglioramento dell'accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio;

e passa attraverso:

- la valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo fondamento nella cultura degli operatori che in esso agiscono;

- il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di sviluppo compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali:

- il turismo, costruendo una nuova immagine turistica mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica e, in particolare, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio;

- l'agricoltura e, in generale, le attività agro-silvo-pastorali, assicurandone, a garanzia della tutela del paesaggio, la permanenza in loco, promuovendo il recupero delle tecniche tradizionali e le specie di produzione per conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con l'innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di qualità orientandole ad un'agricoltura biologica;

- l'artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative (nascita di nuove aziende e creazione di posti di lavoro).

- Il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, sociali ed economici (per i centri e i nuclei storici abbandonati di Roscigno Vecchio, S. Severino di Centola, Monte Pruno... va prevista, partendo da opportune indagini da condurre anche secondo i metodi propri dell'archeologia, una strategia di "ruderizzazione guidata", che li preservi dalla definitiva scomparsa, reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione);

- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all'area, che si snoda essenzialmente lungo i seguenti temi strategici:

- migliore accessibilità aerea mediante il completamento dell'aeroporto di Pontecagnano;

- migliore accessibilità ferroviaria: ripristinando la tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, che, attraversando in senso longitudinale il Vallo di Diano, consente ad est l'ingresso all'area del Parco; e valorizzando la linea tirrenica anche con il recupero, semmai in forma di metropolitana leggera che integri l'attuale precaria viabilità lungo la direttrice costiera Casalvelino-Ascea-Pisciotta-Palinuro, la linea ferroviaria dismessa tra Punta del Telegrafo, nel Comune di Ascea, e Pisciotta;

- migliore accessibilità marittima, completando e potenziando le infrastrutture portuali esistenti (porti di Scario, Sapri e Policastro), attrezzando il sistema dei porti e degli approdi per la nautica da diporto, connessi alle linee di traghetti ed aliscafi e ai trasporti via terra;

- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile della percorribilità trasversale all'Ambito.

- La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente ispirati da una strategia di intervento definibile della "tirannia dei piccoli interessi", cioè configurata dai problemi e dalle relative istanze di soluzione posti dai singoli individui, al di fuori di una visione collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione degli interventi.

Gli elementi essenziali di visioning tendenziale e "preferita"

Per quanto riguarda l'ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano – in linea generale l'assetto che si va definendo risulta essere il seguente:

- progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:

- a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;

- b) di un'edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell'agricoltura (L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l'occupazione di vaste aree a destinazione agricola;

- c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al turismo balneare;

- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;

- dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il cui eccessivo sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e collinari;

- accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare (forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo residenziale-turistico);

- sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell'offerta diportistica.

Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che possono essere individuati nelle seguenti azioni:

- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un'ottica di intervento sostenibile, un'immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l'esodo dei residenti;

- promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di un'organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un'adeguata politica di mobilità;

- il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera;

- miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di sviluppo compatibile;

- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l'integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell'entroterra.

Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS). Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento si basa sull'identificazione dei

Sistemi Territoriali di Sviluppo. I Sistemi Territoriali di Sviluppo sono stati individuati seguendo la geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo (strumenti di programmazione negoziata, distretti industriali, parchi naturali, comunità montane). L'individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni. L'individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale costruire i processi di co-pianificazione.

Gli indirizzi strategici sono gli orientamenti di fondo su cui si articolano i contenuti del PTR. Essi vanno intesi come ordinamenti di azioni, che, sulla base di conoscenze e di attori dotati di competenze e di risorse, perseguono determinati obiettivi in tempi e sequenze definiti.

Il territorio comunale di Montecorice rientra nel Sistema Territoriale di Sviluppo a dominante "naturalistica" A3 – Alento Monte Stella, che comprende i comuni di Agropoli, Casal Velino, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramenzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara.

La **matrice degli indirizzi strategici** mette in relazione questi ultimi e i diversi STS al fine di orientare l'attività dei tavoli di co-pianificazione.

Il PTR si fonda su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree tematiche ponendo al centro della sua strategia tre temi fondamentali, legati a tre "immagini strategiche":

- *l'interconnessione* come collegamento complesso, sia tecnico che socio-istituzionale, tra i sistemi territoriali di sviluppo e il quadro nazionale e internazionale, per migliorare la competitività complessiva del sistema regione, connettendo nodi e reti;
- *la difesa della biodiversità* e la costruzione della rete ecologica regionale, che parta dai territori marginali;
- *il rischio ambientale*, in particolare quello vulcanico.

Accanto ai tre temi generali, vengono evidenziati altri due temi, complementari in qualche misura ai primi, che specificano il quadro strategico di riferimento, in relazione alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali della regione:

- *Assetto policentrico ed equilibrato;*
- *Attività produttive per lo sviluppo economico regionale*

Nella matrice degli indirizzi strategici, le righe sono costituite dagli STS e le colonne dagli indirizzi che di seguito sono elencati:

A. Interconnessione

A.1 Interconnessione – Accessibilità attuale

A.2 Interconnessione - Programmi

B. Difesa e recupero della "diversità" territoriale: costruzione della rete ecologica

B.1. Difesa della biodiversità

B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali

B.3. Riqualificazione della costa

B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

B.5. Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione

C. Governo del rischio ambientale

C.1. Rischio vulcanico

C.2. Rischio sismico

C.3. Rischio idrogeologico

C.4. Rischio incidenti rilevanti nell'industria

C.5. Rischio rifiuti

C.6. Rischio da attività estrattive

D. Assetto policentrico ed equilibrato

D.1. Rafforzamento del policentrismo

D.2. Riqualificazione e "messa a norma" delle città

D.3. Attrezzature e servizi regionali

E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale

E.1. Attività produttive per lo sviluppo industriale

E.2.a Attività produttive per lo sviluppo agricolo - sviluppo delle filiere

E.2.b Attività produttive per lo sviluppo agricolo – diversificazione territoriale

E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico

L'interconnessione assume un valore forte, in relazione alle caratteristiche della rete infrastrutturale regionale (che risulta carente proprio nella funzione di diretto collegamento anche tra nodi importanti), ma soprattutto se la si intende come connessione complessa tra territori diversamente attrezzati e dotati di valori culturali differenti. Il miglioramento del sistema di connessione va inteso sia in senso fisico e funzionale, che relazionale: è basato sulle prestazioni e sulla dotazione delle reti infrastrutturali, sullo sviluppo di intese ed accordi finalizzati alla crescita di reti tra attori locali, e si fonda su un'azione pubblica a sostegno della programmazione concertata.

L'azione regionale considera patrimonio essenziale la **conservazione e il recupero delle diversità territoriali**, intese sia nel senso ecologico, della biodiversità, che socio-culturale, delle identità locali. Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale e operativo fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo. Con la costruzione della Rete Ecologica Regionale si intende coniugare gli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse naturali ed antropiche del territorio campano con quelli di sviluppo sostenibile, attraverso una programmazione integrata che individui le aree d'intervento e i programmi di azioni in grado di attivare modelli di sviluppo locale diffuso e sostenibile.

Il controllo dei rischi, sulla base della semplice funzionalità che esprime il rischio funzione della pericolosità (che è la probabilità che, in un dato intervallo di tempo, l'evento si verifichi con una definita intensità nell'area considerata), della vulnerabilità (ovvero della stima della percentuale delle infrastrutture che non sono in grado di resistere all'evento considerato e della perdita presumibile in vite umane) e del valore esposto (che è invece valutato sia in base alla perdita di vite umane che alla previsione del danno economico) deve combinare politiche di prevenzione (volte a ridurre, quando possibile, la pericolosità degli eventi indesiderati) e quelle di mitigazione (volte a ridurre la vulnerabilità e il valore esposto).

L'ipotesi di **assetto policentrico ed equilibrato del territorio**, ripensato come valorizzazione e sviluppo delle diversità e delle progettualità locali, alla luce di un'alta capacità di coordinamento complessivo, deve rafforzare la tendenza che, da tempo, vede ribaltarsi il rapporto città-campagna, ossia tra aree urbane e rurali. Sulla base di tali premesse, se è vero che sono concreti i rischi di una perdita d'identità di molti territori e di città, legata all'incapacità di valorizzare le risorse e le vocazioni locali, diventa indispensabile avviare meccanismi autopropulsivi capaci di valorizzare le specificità di ogni centro urbano all'interno dell'area regionale.

La condizione di "anormalità" delle città, ampiamente diffusa in Italia, assume dimensione di emergenza in Campania. Tale problema riguarda il vasto tessuto delle periferie urbane, delle vecchie strade di collegamento tra i comuni, intorno alle quali negli ultimi anni si sono addensati episodi urbani sconnessi e insignificanti determinanti vaste aree di "non luoghi" con inaccettabili livelli di invivibilità civile e sociale.

Dall'analisi dei dati più recenti, lo **scenario industriale** mostra differenti peculiarità, relativamente alle unità locali ed al tipo di

produzioni. La Campania registra la presenza di un tessuto di piccola e media impresa con non trascurabili caratteri di tipo distrettuale e un patrimonio di aree industriali dismesse o in agglomerati ASI di consistenza ugualmente non trascurabile. Le politiche europee nel settore suggeriscono di favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali. La lettura per colonne, del modo in cui un indirizzo strategico incrocia i diversi STS, concentra la sua attenzione sul peso relativo (valore attribuito) che quell'indirizzo assume in un determinato STS in rapporto agli altri. In termini generali i valori attribuiti corrispondono al massimo a 5 categorie (elevato, forte, medio, basso, nullo). I pesi sono i seguenti:

1 Punto	Per la scarsa rilevanza dell'indirizzo
2 Punti	Quando l'applicazione dell'indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico
3 Punti	Quando l'indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare
4 Punti	Quando l'indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare
?	Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento

Matrice dei pesi

La riga del Sistema A3 "Alento Monte Stella" riporta i seguenti valori:

		INDIRIZZI STRATEGICI																	
		Interconnessione - Accessibilità attuale	Interconnessione - Programmi	Difesa della biodiversità	Valorizzazione Territori marginali	Riqualificazione costa	Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio	Recupero aree dismesse	Rischio vulcanico	Rischio sismico	Rischio idrogeologico	Rischio incidenti industriali	Rischio rifiuti	Rischio attività estrattive	Riqualificazione e messa a norma delle città	Attività produttive per lo sviluppo industriale	Attività produttive per lo sviluppo agricolo - Sviluppo delle Filiere	Attività produttive per lo sviluppo agricolo - Diversificazione territoriale	Attività produttive per lo sviluppo turistico
(STS)		A.1	A.2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
Alento Monte Stella																			
A3		2	3	3	4	2	4	1	-	2	2	-	?	1	-	-	2	3	3

Matrice degli indirizzi strategici

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 15 del 30/03/2012

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione della pianificazione regionale. In tale ruolo, il PTC è volto:

- a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali);
- a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di specifica competenza della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti, l'edilizia scolastica per l'istruzione secondaria, ecc.);
- ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei PUC ai fini di un assetto equilibrato ed armonico dell'intero territorio provinciale.

Gli obiettivi generali del PTC della Provincia di Salerno, in coerenza con gli indirizzi e le strategie del Piano territoriale regionale, sono lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, la sostenibilità dell'assetto territoriale e l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Per perseguire tali obiettivi il PTC promuove la valorizzazione delle risorse e delle identità locali, orienta lo sviluppo delle competitività in una logica di sostenibilità ambientale e sociale, definisce misure per la salvaguardia delle risorse ambientali e storico-culturali e per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione di quelli di origine antropica, delinea indirizzi per la valorizzazione del paesaggio, fornisce indicazioni per la riqualificazione e l'integrazione degli insediamenti e per il potenziamento del sistema infrastrutturale. Esso guida l'attività di pianificazione locale e di settore per il conseguimento di obiettivi comuni per l'intero territorio provinciale, coordinando le strategie di carattere sovracomunale che interessano i Piani Urbanistici Comunali ed orientando la pianificazione di settore.

Il PTC della provincia di Salerno, ai sensi della L.R. n.16/2004, è articolato in due componenti: *componente strutturale*, che ha validità a tempo indeterminato, e *componente programmatica*, che attiene ai programmi di intervento da attuarsi in un intervallo di tempo definito (5 anni) ed in correlazione con la programmazione finanziaria.

La componente strutturale si articola in disposizioni strutturali e disposizioni strategiche.

Le disposizioni strutturali individuano e delimitano le diverse componenti territoriali con riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico-culturali, paesaggistici, rurali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono le modalità di uso e di manutenzione che ne possano garantire la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile. Esse inoltre riguardano la mitigazione dei rischi naturali, la prevenzione del rischio antropico e la tutela e gestione delle risorse idriche.

Le disposizioni strategiche delineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell'assetto insediativo e infrastrutturale - attraverso indirizzi che orientano il riassetto policentrico dell'organizzazione insediativa e l'integrazione ed il potenziamento del sistema infrastrutturale -, forniscono indicazioni per perseguire la qualità del paesaggio e per la costruzione della rete ecologica provinciale.

Le disposizioni programmatiche del PTC forniscono indirizzi per la pianificazione comunale e definiscono le scelte operative del PTC. Gli indirizzi che dovranno essere osservati nella predisposizione dei PUC riguardano il dimensionamento del fabbisogno residenziale, degli insediamenti produttivi di interesse sovracomunale e locale, del sistema di attrezzature pubbliche, delle sedi per attività terziarie e turistiche. Le scelte operative del PTC riguardano la rete della mobilità e gli interventi infrastrutturali da realizzare nel quinquennio ed i programmi operativi provinciali ritenuti di rilevanza strategica e quindi prioritari ai fini del perseguimento degli obiettivi del PTC e per i quali vanno attivate le necessarie intese con le Amministrazioni e gli Enti competenti.

Il territorio di Montecorice è inserito nell'Ambito Identitario denominato "Cilento", comprendente gli STS A1 Alburni, A2 Alto Calore, A3

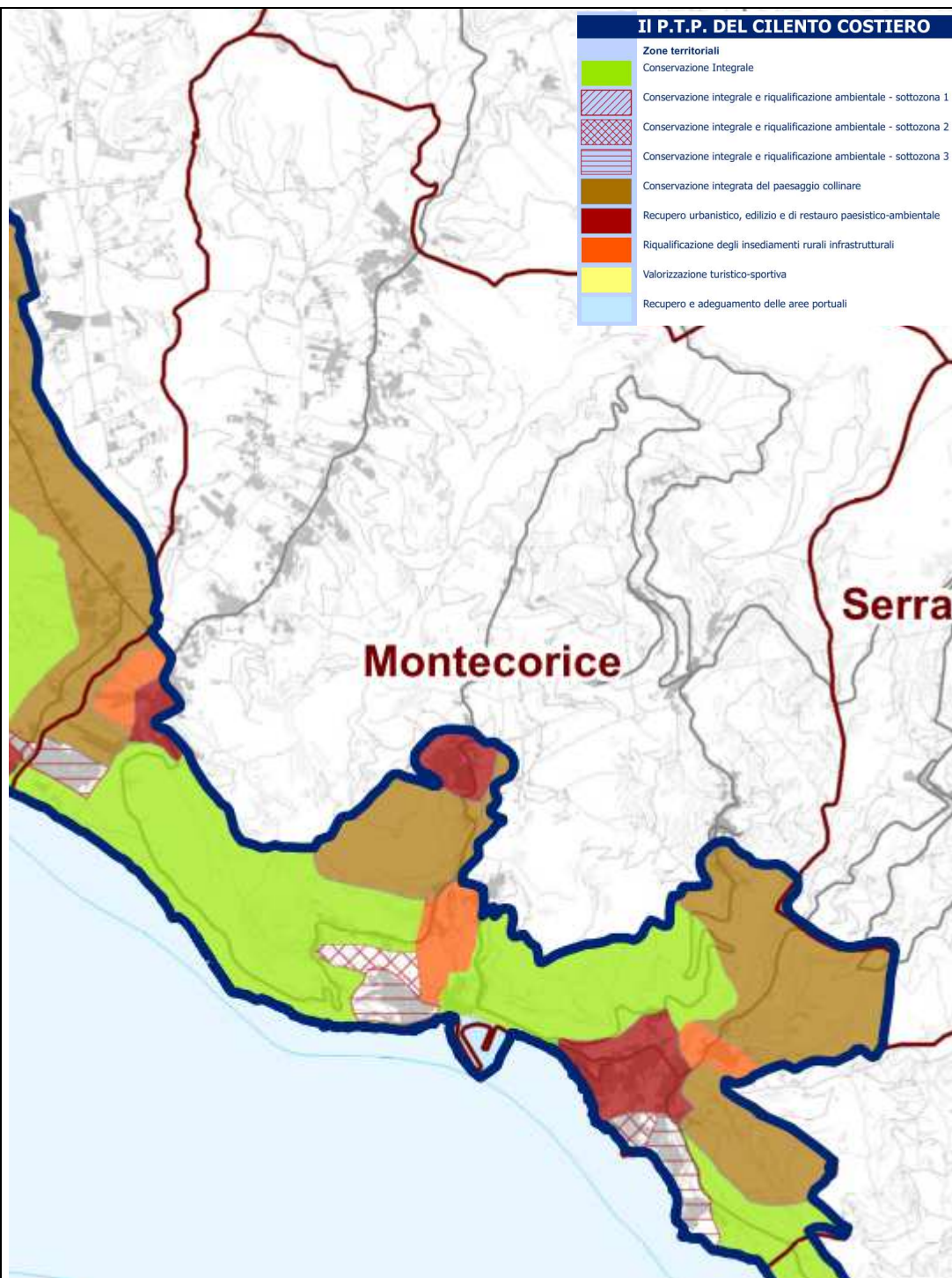
	Alento Monte Stella di cui Montecorice fa parte, A4 Gelbison Cerviati, A5 Lambro Mingardo, A6 Bussento, tutti a dominante naturalistica. Gli ambiti identitari intercettano partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio, contesti di riferimento per la definizione ed attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP. Il Piano provinciale definisce per le unità di paesaggio indirizzi generali differenziandoli in otto tipologie generali esso individua 43 unità di paesaggio. Il territorio di Montecorice è ricompreso nell'Unità di Paesaggio n. 33 denominata "Punta Licosa e Monte Stella" – Eau - così descritta: "Unità connotate da elevati valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola, in cui la componente insediativa diffusamente presente, pur compromettendo localmente l'integrità dei valori paesaggistico-ambientali, si relaziona nel complesso, coerentemente con il contesto". <i>Gli indirizzi generali relativi all'unità di paesaggio descritta sono:</i> - Azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all'incremento della qualità ecologica e paesaggistica delle aree agricole compromesse al fine di reintegrare i valori preesistenti e/o di realizzare nuovi valori paesaggistici; - Azioni di incremento all'accessibilità, orientate a mantenere in efficienza le infrastrutture esistenti ed eventualmente a realizzare nuovi tronchi stradali ad integrazione degli interventi previsti dal PTCP; - Azioni di qualificazione delle attività turistiche dei centri costieri, orientate all'integrazione del turismo balneare con quello escursionistico e culturale nonché alla riqualificazione degli insediamenti turistici esistenti e complessivamente del Water Front, con possibilità di integrazioni limitatamente a quanto previsto dal PTCP. Gli obiettivi, azioni ed indirizzi di qualità paesaggistica a cui i comuni devono attenersi nella predisposizione dei P.U.C. (riassunti nella tabella riportata al comma 9 dell'art. 12 del N.T.A. del PTCP) sono, oltre a quelli descritti: A. azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all'incremento della qualità delle aree agricole compromesse; B. azioni di riqualificazione delle zone e degli elementi compromessi o degradati al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati; C. azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico; D. azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'articolazione della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri identitari e di centralità dei centri e dei nuclei storici; E. azioni di riqualificazione e integrazione urbanistica del sistema insediativo orientate all'incremento della qualità del paesaggio urbano e sulla base del principio di minor consumo di suolo; azioni di ripristino o realizzazioni di nuovi valori paesaggistici orientate alla realizzazione di coerenti relazioni tra la componente agricola e quella insediativa. <i>Il PTCP individua per garantire un efficace Governo del Territorio tre elementi strutturali in relazione ai quali garantire equilibrio e dare delle linee di sviluppo coordinate questi sono: le aree aperte; le aree insediate; il sistema di collegamenti.</i> <i>Il Territorio rurale aperto:</i> Il PTCP lo assume quale componente essenziale del paesaggio identitario, in quanto interazione tra fattori naturali e antropici. Al fine di consentire la riqualificazione di parti compromesse o degradate prevede che i PUC potranno consentire mirati interventi di restauro del paesaggio finalizzati: - alla valorizzazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela; - alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; - alla difesa idraulica e forestale; alla individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, dei possibili interventi di trasformazione del territorio. <i>Il Territorio insediato:</i> Il PTCP nel dettare il perseguimento di un minor consumo di suolo prevede che, a tutela dell'integrità fisica del territorio, sia incentivato da misure premiali il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti. In ossequio a tali principi generali i PUC dovranno prevedere di concentrare la nuova edificazione negli insediamenti prevalentemente consolidati mediante interventi di riqualificazione urbana, ovvero su aree ad essi contigue, preferibilmente in aree di accessibilità al trasporto pubblico. <i>Il sistema di collegamenti</i> Il PTCP in materia di mobilità individua le seguenti strategie: - completamento della rete stradale di competenza provinciale; - interventi di adeguamenti della rete esistente; - miglioramento del livello di sicurezza; - progettazione unitaria di interventi di riqualificazione territoriale delle fasce laterali a strade e ferrovie per un miglior inserimento ambientale;
--	---

	- il miglioramento del trasporto su ferro Per ciò che riguarda il dimensionamento insediativo, il compito di accompagnare i processi di formazione dei PUC in un'ottica di area vasta è demandato dal PTCP ad un organismo denominato "Conferenza di Piano permanente per Ambito Identitario". Alle conferenze è demandato la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza sovra comunale e l'allocatione dei carichi insediativi e della connessa quota dei servizi e degli standard urbanistici. All'interno del sistema comprensoriale saranno precisate le funzioni e le quantità spettanti ad ogni singolo Comune. I Comuni entro 180 giorni dall'attivazione delle Conferenze dovranno sottoporre alla Provincia la proposta di dimensionamento insediativo comunale elaborata in conformità ai criteri operativi dettati nella III parte delle N.T.A. del PTCP e nella scheda per il "dimensionamento del fabbisogno residenziale" anch'essa allegata al PTCP. Il titolo IV delle NTA del PTCP detta gli indirizzi che i PUC dovranno osservare per la determinazione delle densità territoriali e per la localizzazione dei nuovi insediamenti. In particolare, l'articolo 115, prescrive che i Comuni dovranno provvedere al soddisfacimento dei fabbisogni locali di abitazioni, servizi, attrezzature pubbliche, insediamenti produttivi ecc. nel rispetto delle priorità di seguito indicate: 1° LIVELLO Limitare interventi di nuova edificazione nelle aree attualmente non edificate né impermeabilizzate. - Riuso di edifici ed aree dismesse - Massimizzazione di immobili sotto utilizzati 2° LIVELLO Contenere il consumo di suolo delle aree extraurbane, anche parzialmente urbanizzate. La localizzazione dei nuovi interventi dovrà essere prevista all'interno delle zone urbane attraverso interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica utilizzo di aree con impianto incompiuto e/o con basse densità abitative e/o qualità urbanistica carente 3° LIVELLO I nuovi interventi di edificazione ed urbanizzazione dovranno comunque essere localizzati in via prioritaria nelle aree incluse nelle zone "B" di cui al D.I. 1444/1968. 4° LIVELLO Solo nei casi in cui, esaminati i 3 precedenti livelli, i fabbisogni insediativi non siano completamente soddisfatti i PUC potranno prevedere aree di nuova urbanizzazione nelle aree agricole – escluse le aree agricole periurbane e le aree per le quali non è prevista l'edificabilità dai vigenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico – secondo i seguenti indirizzi e prescrizioni: riuso prioritario dei manufatti ed aree dismesse; contiguità al tessuto edificato; adeguate condizioni di accessibilità; prossimità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi; presenza delle reti di urbanizzazioni primaria; organizzazione compatta dei nuovi insediamenti con indici di densità territoriale compresi tra 150 e 300 ab/ettaro; definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione. CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO DEGLI AMBITI IDENTITARI: - contenimento consumo del suolo; - promozione di intervento di riqualificazione e recupero edilizio ed urbano; - riuso aree impermeabilizzate; - aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano; - razionalizzazione dell'uso del suolo in area a rischio (idrogeologico, vulcanico, sismico); - risparmio energetico ed uso tecnologie ecocompatibili e sostenibili; - riduzione inquinamento acustico e luminoso; - risparmio idrico per usi civili; - completamento rete fognaria. Potranno, altresì, essere oggetto di valutazione le strategie di sviluppo proposte dai PUC in funzione di: - possibili effetti derivanti da rilevanti programmi di investimento che documentino ricadute di incremento occupazionale; - possibili effetti derivanti da politiche attrattive che documentino incrementi significativi delle presenze turistiche; ■ possibili effetti derivanti da politiche insediative che documentino il rafforzamento e la diversificazione dei servizi, per le centralità urbane esistenti e/o da consolidare.
--	---

		TIPOLOGIA DI UNITA'							
INDIRIZZI		Rn	Rnu	En	Enu	Eau	Mau	Mu	Cau
COMPONENTI DI INTERESSE AGRICOLO	AZIONI DI CONSERVAZIONE ORIENTATE AL MANTENIMENTO ED ALLA TUTELA DELLE CARATTERISTICHE, DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI E DELLE MORFOLOGIE DEL PAESAGGIO AGRARIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TERRAZZAMENTI ED AI PENDII		X			X			
	AZIONI DI VALORIZZAZIONE, ORIENTATE ALLA TUTELA DEI VALORI DEL PAESAGGIO AGRARIO ED ALL'INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELLE AREE AGRICOLE COMPROMESSE					X	X		
	AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE E DEGLI ELEMENTI COMPROMESSI O DEGRADATI AL FINE DI REINTEGRARE I VALORI PREESISTENTI, NONCHÉ DI REALIZZARE NUOVI VALORI PAESAGGISTICI COERENTI ED INTEGRATI						X		
	AZIONI DI RIPRISTINO O REALIZZAZIONE DI NUOVI VALORI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO AGRICOLO, ANCHE ATTRAVERSO NUOVI ASSETTI ORIENTATI ALL'INCREMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE								X
INDIRIZZI		Rn	Rnu	En	Enu	Eau	Mau	Mu	Cau
COMPONENTI DI INTERESSE STORICO	AZIONI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO ORIENTATE AL MANTENIMENTO ED ALLA TUTELA DELLE CARATTERISTICHE, DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI E DELLE MORFOLOGIE	X	X	X	X	X	X	X	X
	AZIONI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE ORIENTATE AL MANTENIMENTO ED ALLA TUTELA DELLE CARATTERISTICHE, DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI E DELLE MORFOLOGIE, IN PARTICOLARE ATTINENTI ALL'ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA DELLA RETE INSEDIATIVA STORICA, ALLA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEI CARATTERI IDENTITARI E DI CENTRALITÀ DEI CENTRI E DEI NUCLEI STORICI, AL MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI PAESAGGISTICHE CON IL CONTESTO, ALLA QUALIFICAZIONE DELLE RELAZIONI TRA LE FORMAZIONI INSEDIATIVE RECENTI, LA RETE INSEDIATIVA STORICA ED IL CONTESTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	X	X	X	X	X	X	X	X

		TIPOLOGIA DI UNITA'							
INDIRIZZI		Rn	Rnu	En	Enu	Eau	Mau	Mu	Cau
COMPONENTI INSEDIATIVE	AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE URBANISTICA COMPATIBILE DEL SISTEMA INSEDIATIVO ORIENTATE ALL'INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO URBANO E SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI MINOR CONSUMO DI TERRITORIO				X	X	X	X	
	AZIONI DI RIPRISTINO O DI REALIZZAZIONE DI NUOVI VALORI PAESAGGISTICI NELLE AREE URBANIZZATE E NELLE COMPONENTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI COMPROMESSE, ORIENTATE AL RIPRISTINO DELLE QUALITÀ ALTERATE E DI COERENTI RELAZIONI TRA LE DIVERSE COMPONENTI E, IN PARTICOLARE, TRA LE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE ED IL CONTESTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE		X						
	AZIONI DI RIPRISTINO O REALIZZAZIONE DI NUOVI VALORI PAESAGGISTICI ORIENTATE ALLA REALIZZAZIONE DI COERENTI RELAZIONI TRA LA COMPONENTE AGRICOLA E QUELLA INSEDIATIVA						X	X	X
	AZIONI DI RIASSETTO, ANCHE RADICALE, DEGLI INSEDIAMENTI DI RECENTE FORMAZIONE, SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI MINOR CONSUMO DI TERRITORIO, ORIENTATE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI VALORI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO EDIFICATO ED ALLA PROMOZIONE DI UNA MIGLIORE QUALITÀ INSEDIATIVA E DI COERENTI RELAZIONI CON IL CONTESTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE								X

Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero



Il Piano costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nonché dei piani di settore regionali. I Piani Regolatori Generali e i piani urbanistici esecutivi dovranno essere adeguati alla presente normativa di Piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché quelle di cui all'art. 1 legge n. 43 1/85, per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. L'Amministrazione Comunale, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo 11. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. E' vietata l'apertura di cave e miniere nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni radiotelevisive, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione delle competenti amministrazioni previo parere del Ministero dell'Ambiente.

3. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.

4. E' obbligatorio che le piantumazioni stradali vengano effettuate con specie coerenti con le unità ambientali locali e in particolare con la vegetazione naturale potenziale del sito interessato dall'intervento.

Tra le specie arboree coerenti con quanto riportato nel comma precedente verranno scelte quelle che per motivi funzionali e percettivi meglio si adattano al fine dell'intervento (ombreggiatura, scopo fitosanitario, riduzione dell'inquinamento acustico o atmosferico).

5. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. Le superfici esterne di pertinenza di edifici non agricoli debbono essere compiutamente organizzate, pavimentate per un'aliquota di superficie impermeabilizzata non superiore al 30% della superficie fondiaria scoperta, e/o sistemate a verde, con indici di piantumazione, con specie arboree non estranee all'ambiente locale, con caratteristiche strutturali e densità coerenti con le tipologie naturali di riferimento. Deve inoltre risultare ben netta l'individuazione del limite di pertinenza ai fini della gestione e manutenzione delle aree di competenza privata.

I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.

6. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione e recupero ambientale in linea con la vegetazione naturale potenziale del sito ambientale.

7. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.

8. Per tutti gli edifici, le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici, o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o verniciata, di rame o cotto; le canalizzazioni di impianti tecnici con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato, lamiere ondulate, lastre in plastica, eterniti; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; è vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallo; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale;

l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in piastrelle ceramiche, gres, cotto, materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive; è consentita l'installazione di ornate, davanzi, stipiti, zoccolature, gradini esterni in materiali lapidei con esclusione di marmi bianchi e graniti (per le zoccolature è ammesso anche il cotto).

10. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche che privilegino l'uso di materiali lapidei o lignei anche viventi coerenti con le risorse locali con indicazioni progettuali provenienti anche da forestali e naturalisti. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che le tecniche di precedentemente descritte non siano applicabili, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

11. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di idoneo spessore e lavorazione.

12. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali: di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

13. Per i nuovi interventi di edificazione di qualunque tipo, non è consentito lasciare incomplete le costruzioni per assenza di intonaci o per ferri di attesa in copertura o altre forme di definizione morfologica precaria. L'incompletezza dell'edificio preclude la possibilità di successivi atti propedeutici alla utilizzazione: abitabilità, agibilità etc. Nella medesima logica, negli immobili condonati è prescritta l'installazione di serramenti, intonaci, manti di copertura e finiture in genere.

14. Nelle zone agricole, sono ammessi esclusivamente edifici connessi con la conduzione agricola dei fondi o con attività turistico-ricettiva o agrituristica nei limiti indicati al successivo art. 14, con tipologie edilizie semplici, senza sporti, balconi, pensiline e similari. In particolare le pertinenze debbono denotare, per tipologia edilizia, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto alla abitazione e non devono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di wc, lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume della abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

15. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità produttive artigianali è prescritta l'adozione di tipologie edilizie semplici - con il solo piano terra - salvo ufficio al primo piano - ed eventuali seminterrati riservati a garage e impianti tecnologici - senza sporti, pensiline e similari, con finiture corrispondenti alle prescrizioni di cui ai commi seguenti. Le eventuali recinzioni non debbono superare l'altezza complessiva di ml 2,00 e devono essere realizzate con muri alti fino a 1,20 ml, intonacati o rivestiti in pietra senza stilatura dei giunti, eventualmente sormontati da inferriate verniciate di altezza non superiore a 1,30 ml, con esclusione di reti metalliche di qualunque tipo. Sono ammesse insegne o tabelle, esclusivamente apposte sul prospetto del fabbricato, di dimensioni non superiori a ml 1,50 x 2,50, eventualmente illuminate direttamente da faretti o similari; sono vietate scritte luminose, al neon e simili.

16. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità alberghiere è prescritta l'adozione di tipologie a padiglioni o cottages distribuiti nel verde, con altezze massime di ml 7,50 (piano terra più primo piano; in caso di presenza di seminterrato per garage e impianti tecnologici l'altezza massima può essere portata a ml 8,50) Per i villaggi turistici, nei casi in cui sia ammessa la trasformazione delle unità ricettive precarie in unità realizzate con tecnologie edilizie vere e proprie, l'altezza massima ammissibile è di ml 4 (un piano).

Per tutte le zone comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni agli alberi, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia,

parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell' edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

b) Interventi rivolti al recupero ed eventualmente ripristino ambientale del sistema vegetazionale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

c) Opere che prevedano l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle, geoteti o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talle per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordunate o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivo e inerte; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi; realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio. In considerazione del fatto che in ambiente mediterraneo

l'uso di talle per palificate, graticciate e fascinate vive può comportare qualche difficoltà nella individuazione delle specie coerenti con le serie di vegetazione locali è indispensabile che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un dottore in scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche o scienze ambientali.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali.

Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree saturate di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica e turistico-ricettiva compresi i campeggi ed immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi.

Inoltre, per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria per le quantità strettamente indispensabili. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

h) Realizzazione di tettoie con manti in coppi a protezione di depositi temporanei di raccolti agricoli con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.

i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di specie tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri e l'eventuale uso di specie vegetali dovrà essere coerente con la vegetazione naturale potenziale.

m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpodale e carrabile esistente (per quest'ultima anche mediante regolarizzazione delle sezioni fino ad una larghezza di ml 4,00), nonché realizzazione di nuovi tracciati pedonali e/o ciclabili, con esclusione in ogni caso di tappetini di asfalto nelle aree assoggettate a C.I.. Realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale con sezioni di larghezza massima non superiore a ml 4,00. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, o esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo superiori a ml 1,00 o su pilastri, tagli ed espunti di alberi. Nel caso di nuovi tracciati ricadenti in zone C.I. si dovrà procedere ad una verifica di compatibilità ambientale preventiva e ad interventi eseguiti secondo i principi della progettazione ambientale enunciati dall' International Association for Environmental Design.

n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell' aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali, aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

o) Interventi - nel rispetto delle norme delle singole zone per quanto concerne incrementi edilizi ed altezze massime - finalizzati alla riconversione di strutture produttive esistenti, a seguito di specifiche esigenze derivanti dall'adeguamento a prescrizioni normative di leggi di settore ovvero a esigenze di diversificazione del prodotto offerto in funzione della domanda di mercato.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n), si dovranno utilizzare specie vegetali coerenti con la vegetazione naturale potenziale e comunque storicamente inserite nel paesaggio del Cilento. L'Ente Parco dovrà definire l'elenco delle piante "storicamente inserite" nel paesaggio del Cilento.

Fermo restando quanto fissato da precedente art. 8, debbono essere altresì osservate le norme seguenti.

1 Tutela dei litorali marini

1. Sul litorale marino sono consentiti interventi volti:

- alla difesa e al recupero dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino;

- alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune o i concessionari per la parte demaniale, sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche.

2. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che verifichino la utilizzabilità di tecnologie di ingegneria naturalistica finalizzate a salvaguardare le caratteristiche paesistiche, ambientali e archeologiche.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguirsi in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la tutela ambientale, paesistica e archeologica del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera, la conservazione sostanziale dell'andamento della attuale linea di costa e di battigia.

Tali interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art.7 della L.1497/39, secondo le procedure della L.431/85 e quelle a riguardo vigenti, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico.

I progetti dovranno contenere lo studio di compatibilità e la quantificazione degli impatti e delle opere di risanamento e mitigazione.

3. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono altresì ammessi i seguenti interventi:

- di conservazione del manto vegetale naturale esistente, sia di costa sabbiosa che rocciosa e di quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;

- di riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e di potenzialità della vegetazione dell' area;

- di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi, finalizzati all'eliminazione degli elementi e delle zone di degrado;

- di adeguamento igienico e tecnologico senza incrementi delle volumetrie esistenti per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti qualora sia stata verificata la compatibilità delle opere realizzate con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area. Inoltre, per quanto attiene gli stabilimenti esistenti e quelli nuovi autorizzabili, sono consentiti esclusivamente interventi con elementi naturali (legno,

canne, ecc.) ovvero con elementi comunque asportabili con la fine della stagione estiva mentre è vietata la realizzazione di piattaforme o di qualsiasi struttura in cemento armato. Per quanto attiene gli scarichi di eventuali servizi annessi agli stabilimenti balneari, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell'espurgo di vasche a tenuta.

Deve essere, inoltre, verificata la compatibilità, ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino, dei cantieri navali, delle industrie costiere, degli esercizi commerciali e di ristorazione e dei circoli nautici esistenti nonché delle attrezzature e degli impianti turistici da realizzare se consentiti dalla specifica normativa di zona.

2. 2. Tutela delle zone boschive

Per la tutela delle zone boschive si fa riferimento a quanto già stabilito dalla legge Regionale della Campania no 11/96. In particolare si intende per taglio colturale quello definito dall'art. 17 dell'Allegato "B" della citata Legge della Regione Campania no 11/96 che qui appresso si trascrive: "Taglio colturale e' quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi, e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano.

L'esecuzione del taglio colturale da eseguirsi in base ad un piano economico di assestamento forestale redatto, approvato e vigente; i tagli colturali sono quelli realizzati o da realizzare in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del piano di assestamento o piano economico;

b- Taglio colturale da eseguirsi da privati o Enti Pubblici, in assenza di piano economico o di assestamento forestale.

Nei boschi il taglio colturale viene eseguito secondo le modalità previste dagli artt. 18 e successivi dell'allegato "B" della L.R. n 11/96, integrata e modificata come appresso enunciato:

- 1- Sono soggette ad autorizzazione, tutte le superfici di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 11/96. L'autorizzazione ai tagli viene rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, previo parere del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato a cui devono essere indirizzate le istanze.
- 2- Nei boschi cedui il taglio deve essere eseguito rispettando le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle piante matricine (cfr. art. 18 co. 1 lett. A della L.R. 11/96)
- 3- Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali Soltanto quando la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140 (cfr. art.19 della L.R. 11/96) e si provvede mediante:
 - a) tagli preparatori;
 - b) tagli di sementazione; tagli secondari;
 - c) tagli di curazione per boschi disetanei;
 - d) il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20-30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli consecutivi sulla medesima superficie boscata non deve essere inferiore a dieci anni;
 - e) quando occorre eseguire il taglio di sgombero totale delle piante di vecchio ciclo, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame non inferiore a ml. 1,50-2,00, si può prescindere dal limite provvigionale di mc. 140 per ettaro ma devono essere lasciate almeno cinque piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna; la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno dell'80% della superficie da sgombrare; il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo nelle perticaie e nelle giovani fustaie, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 3040 mc per ettaro; tali sfolli e/o diradamenti possono essere ripetuti, se necessario, sulla stessa superficie dopo 6-8 anni.
- 4- E' consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2 dell'allegato "B" della L.R. n 11/96 e in osservanza delle disposizioni contenute al punto 3 della lettera "e". (cfr. art. 20 della L.R. 11/96)
- 5- Nei boschi cedui invecchiati che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno il taglio deve preventivamente essere autorizzato secondo le modalità di cui al punto 1 nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo nel quale verrà indicata anche l'epoca del taglio a seconda che trattasi di ceduo composto o di avviamento ad alto fusto.
- 6- Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco si applica quanto previsto dall'art. 21 dell'allegato "B" L.R. 11/96
- 7- Non è consentito procedere al taglio o all'estirpazione della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte della macchia mediterranea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. L'estirpazione di essenze arboree in tutta la zona a causa delle affezioni fitopatologiche nonché di piante secche anche se costituenti filari devono essere opportunamente valutate dal Corpo Forestale dello Stato; in ogni caso le essenze estirpate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo.
- 8- La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza e prevenzione e/o danneggiate dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli enti di cui al punto 1 che valuteranno l'intervento.
- 9- E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera "d" della legge 431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 11/96.
- 10- L'impianto di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale, (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.) a carattere temporaneo che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della legge 1497/39
- 11- In tutte le aree boscate racchiuse nel perimetro del presente Piano Territoriale paesistico la sorveglianza sulla corretta applicazione delle presenti norme è affidata al Corpo Forestale dello Stato e la loro violazione costituisce infrazione alla normativa ambientale e forestale vigente.

3. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Le norme di cui al presente articolo e punto - salvo diverse indicazioni zonizzative, prescrizioni o indicazioni del successivo Titolo II si applicano: nelle zone extraurbane per 25 ml a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 ml intorno alla riva.

Sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in calcestruzzo a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione di materiale;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti stoccaggio o demolizione di autoveicoli;
- espanto di alberi di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi.

- interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino modifiche delle sponde o espanto di alberi;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di pulitura, sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- compatibilmente con il piano del Parco, realizzazione di sentieri e percorsi pedonali e/o ciclabili che non comportino modificazioni dell'andamento naturale del suolo né pavimentazioni o muri di sostegno;

- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.
Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I. C.I.R.A. e C.I.P.C. sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi che prevedono l'uso di elementi lapidei e lignei su indicazione anche della componente forestale e naturalistica.

Il territorio di Montecorice è interessato da tutte le zone di piano ad eccezione della zona di valorizzazione turistico sportiva.

Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree incolte, a macchia, boschive e ad impianti coltivati arborati situati nella fascia costiera o sulle pendici collinari prospicienti la costa, che presentano rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità:

- l'assenza di modifiche antropiche dei caratteri naturali;
- una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale, dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e roccia in posto;
- la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti;
- impianto di nuove serre;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci;
- trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture erbacee.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del Titolo I della presente normativa:

- interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona;
- nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo e ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno. Per quanto attiene gli scarichi, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell'espurgo di vasche a tenuta;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente;
- interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché - sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati - di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art.6.

- Realizzazione di manufatti smontabili attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi della L.1497/39 e di opere tecnologiche connesse con eventuali ripopolamenti faunistici (ad esempio, vivai ittici e similari), emergenti per non più di ml 1,50 rispetto all'andamento naturale del suolo.

5. Fascia marina

Per la fascia marina di m 300 antistante la costa dell'intero ambito deve essere redatto, di concerto con gli Enti e con gli organismi territorialmente competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua di interesse archeologico nonché quelli da destinare a Parco Archeologico Subacqueo e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura e ad eventuali vivai ittici.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree occupate da insediamenti e manufatti inserite nel contesto paesaggistico dominante di zone incolte, a macchia, boschive o ad impianti coltivati arborati, situate nelle fasce costiere o sulle pendici collinari prospicienti la costa, contesto che presenta rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e spazi aperti;
- la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale e riqualificazione ambientale finalizzata al miglioramento dell'inserimento paesaggistico nel contesto e al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.R.A.).

La zona si articola in tre sottozone: la prima (C.I.R.A.-1) comprende le aree nelle quali prevalgono condizioni di scarsa trasformazione antropica; la seconda (C.I.R.A.-2) comprende aree prevalentemente interessate da impianti ricettivi all'aria aperta; la terza (C.I.R.A.-3) comprende aree prevalentemente interessate da lottizzazioni ed edificazioni permanenti, anche ad uso non turistico.

3. Divieti e limitazioni

In tutte e tre le sottozone sono VIETATI i seguenti interventi:

- realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto del presente articolo;
- impianto di nuove serre;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, con esclusione degli interventi consentiti nel successivo punto del presente articolo;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci;
- trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture erbacee. La conservazione di detti sistemi naturali e antropici verrà garantita con un opportuno piano di incentivazione.

4. Interventi ammissibili

In tutte e tre le sottozone sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art.9 del titolo I della presente normativa:

- interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;
- nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti manutenzione del sottobosco e taglio dello stesso per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- interventi di restauro ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;

- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente naturale;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;

- realizzazione di stabilimenti balneari con le limitazioni di cui al precedente art. 9, punto 3.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 1) sono inoltre AMMESSI:

gli interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché gli interventi, sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale a tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 2) sono AMMESSI, oltre a agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:

- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno;
- gli interventi di adeguamento igienico, impiantistico e funzionale delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti; per esse, previa presentazione di progetti di lottizzazione convenzionata anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard urbanistici è consentita la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento agli standard funzionali delle leggi di settore anche attraverso ampliamento volumetrico fino al raggiungimento di una superficie coperta fondiaria massima di 0,10 mq/mq nel rispetto di un'altezza massima di 4 ml (1 piano), di un'aliquota di superficie fondiaria non impermeabilizzata non inferiore all'80% e di un indice di piantumazione - per le aree che non siano già arborate ad oliveto o a pineta - con specie d'alto fusto tradizionali della zona non inferiore a 500 alberi per ettaro.

Per le zone ad ovest di Marina di Camerota fino a Cala d'Arconte, gli insediamenti debbono risultare interamente contenuti a monte del vecchio tracciato della strada Cavallara, la cui percorribilità pubblica deve essere ripristinata attraverso opere previste nei piani di lottizzazione e da realizzare a carico dei richiedenti, per le zone adiacenti al corso del Mingardo e del Lambro essi debbono risultare interamente esterni alle fasce di rispetto fluviale larghe 50 ml dalla riva dell'alveo fluviale su ciascun lato.

Ove la superficie fondiaria non consentisse la riqualificazione della Struttura ricettiva all'aria aperta nel rispetto degli standard urbanistici e di quelli funzionali di settore, è consentita la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero o in strutture complementari turistiche mediante interventi di ristrutturazione con un incremento del volume esistente a tantum del 10% nel rispetto di un'altezza massima di 6,5 ml, con l'obbligo di sistemazione a verde di almeno il 70% della superficie scoperta.

Zona di conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree agricole con presenza anche di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche della costa;
- l'andamento naturale del terreno, le caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata dell' attuale paesaggio collinare (C.I.P.C.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno cori esclusione delle normali lavorazioni nelle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli;
- trasformazione di boschi, macchia mediterranea o colture arboree in seminativo;
- espianto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art. 9 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento

naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno o taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;

- nelle zone incolte o semiabbandonate donate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico -funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico -funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole attraverso ampliamento delle volumetrie nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 7.
- realizzazione di case rurali, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sotto il profilo residenziale, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, con un lotto minimo di intervento di 8.000 mq ed altezza massima di ml 6,50;
- realizzazione di pertinenze agricole, il cui volume non deve superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.7, nonché di un'altezza massima di 3 ml alla gronda e di 6,5 ml al colmo e con distacchi non inferiori a 10 ml dai confini;
- adeguamento impiantistico- funzionale, anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico ricettiva o agri-turistica;
- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa nonché nel rispetto di un lotto minimo di 20.000 mq, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico -ricettivo o agriturismo.

Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, possono prevedere gli incrementi necessari per il conseguimento delle dimensioni previste dalle leggi di settore prevedendo la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramico, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso.

Zona di recupero urbanistico, edilizio e di restauro paesistico-ambientale (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione, ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con le relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero nelle connotazioni paesistiche dei siti. Pertanto la zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione

2. Norme di tutela

La zona in oggetto e' sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia, pubblica o privata, ammessa;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art. 9 del Titolo I della presente normativa.

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali integrati cori alberazione e siepi realizzate mediante elementi coerenti con la vegetazione naturale potenziale.
- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei o sufficienti alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti).

L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;

- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standard urbanistici di settore, di cui al punto precedente;
- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per adeguamento igienico -sanitario e tecnologico delle unità abitative con superficie compresa entro i mq 100, non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente per superfici utili non superiori a mq 50, e del 10%, per superfici utili comprese fra 50 e 100 mq, e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno, in ogni caso, rispettare le norme di cui al precedente art.7 e tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico -artistico e ambientale -paesistico nonché per quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo vanno assoggettate a piani urbanistici esecutivi:

- i centri storici ed i nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 della

presente normativa, vanno assoggettati a piani di recupero o programmi integrati, che provvederanno anche a definire le eventuali possibilità di utilizzazioni di pubblico interesse, nel caso mediante strutture leggere smontabili e facilmente rimovibili, di spazi non edificati esistenti;

- le aree esterne ai centri storici e ai nuclei e complessi di valore storico- ambientale, oltre che a piani di recupero possono essere assoggettati, anche a piani particolareggiati di esecuzione ovvero a piani per l'edilizia economica e popolare o piani degli insediamenti produttivi o lottizzazioni convenzionate o progetti esecutivi qualora il PRG preveda l'intervento diretto.

Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia, dell'andamento naturale del terreno e della vegetazione spontanea, divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione previsti nei piani e progetti di cui sopra non potranno superare;

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato

- mt. 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;

- mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;

- mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

6. Attrezzature turistico- ricettive

E' ammessa la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche -ricettive a rotazione d'uso o complementari (impianti ricreativi, impianti sportivi, club nautico, foresteria, sale convegni, sedi di uffici promozionali, agenzie, servizi finanziari e commerciali, talassoterapie, ecc.) mediante piani esecutivi o progetto esecutivo convenzionato progettati nel rispetto dei seguenti parametri; indice massimo di edificabilità territoriale 0,8 mc/mq; altezza massima 7,50 ml; rapporto di copertura fondiario 0,25 mq/mq; non meno del 50% delle aree private scoperte sistemate a verde; non meno del 25% della superficie territoriale sistemata e ceduta gratuitamente al Comune.

Zona di riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da un originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto.

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;

- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; esecuzione di movimenti di terra che comportino sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;

- espanto degli uliveti.

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI - previa redazione di piani urbanistici attuativi - interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, turistico- ricettivo e turistico- complementare e artigianale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, rispetto della vegetazione spontanea rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;

- mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;

- mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Recupero e Adeguamento delle Aree Portuali (A.P.)

1. Descrizione dei confini

La zona A.P. comprende le aree portuali dei comuni di Castellabate, Montecorice, Pollica, Centola, Camerota, S.Giovanni a Piro. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero e l'adeguamento delle Aree Portuali (A.P.) dettate dall'apposita normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica ordinaria che disciplinerà, secondo le potenzialità e le vocazioni specifiche delle singole aree, e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3, le trasformazioni territoriali della zona. Tale normativa deve essere sottoposta al vincolante parere della Soprintendenza BBAA.AA. e di quella Archeologica. La normativa di cui al precedente comma deve garantire la compatibilità delle attività e dei manufatti esistenti o previsti (uffici, servizi portuali, cantieri navali, industria costiera, area di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, etc.) con le caratteristiche precipue dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dei singoli porti (commerciali, industriali, pescherecci, turistici, etc.).

La normativa per le Aree Portuali deve anche, specificamente, prevedere la salvaguardia di:

- edifici di valore storico artistico paesistico ed ambientale;

- manufatti assimilabili, per caratteri e tipologia architettonica, alle testimonianze di archeologia industriale;

- elementi caratteristici e distintivi dei sistemi storico -ambientali sopra indicati quali terrazzamento e bastionate, banchine portuali e ferroviarie, gradinate, lastricati, strade, rampe, sottopassi, etc.

Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione delle aree portuali sono consentiti, esclusivamente, interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinati dalla presente normativa agli artt.6 e 11 del Titolo I.

3. Interventi compatibili

Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarinari che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione delle opere, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti devono precedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi superficiali le quali, comunque, vanno effettuate con elementi lapidei calcarei.

La normativa degli strumenti urbanistici per le aree portuali può consentire, oltre al recupero delle volumetrie esistenti, se necessario attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, come definiti dalla presente normativa al citato art. 6, anche gli indispensabili interventi di nuova edificazione, tutti nel rispetto dei criteri della tutela paesistica. I progetti relativi ai singoli interventi, benché conformi alle previsioni del Piano delle Aree Portuali, devono, per l'approvazione, seguire le procedure della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85.

	4. Interventi non compatibili E' vietata la realizzazione di scogliere emergenti. E' vietato qualsiasi intervento edificatorio a destinazione residenziale.
Piano Regionale rifiuti urbani della regione Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.8 del 23/01/2012	Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ha l'obiettivo primario di definire le linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare al fine di risolvere in maniera strutturale la fase di "emergenza rifiuti" che ha troppo lungamente e negativamente caratterizzato questo settore nella regione Campania. Gli obiettivi, i criteri, i principi e la struttura del PRGRU sono coerenti con gli ambiti dall'attuale schema normativo e procedurale Comunitario, recentemente ridefiniti dalla Direttiva 2008/98/CE (recepita con D. Lgs 205/2010). La Direttiva quadro europea sui rifiuti impone agli Stati Membri di assicurare che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza compromettere la salute umana, di proibire l'abbandono o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e di stabilire una rete adeguata ed integrata di installazioni impiantistiche che assicurino l'efficienza dell'intero ciclo di gestione. I principi ispiratori della pianificazione regionale in tema di rifiuti si inquadrano in tale Direttiva e sono contenuti nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare quelle del D.Lgs 4/2008 e del D.Lgs 205/2010. In particolare, si fa riferimento al: • Principio dell'azione ambientale secondo cui <i>"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"</i>; • Principio dello sviluppo sostenibile, ovvero: 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ... deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future; 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione; 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. Gli obiettivi generali, assunti come base per lo sviluppo di una strategia di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti sono: 1. minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente; 2. conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi; 3. gestione dei rifiuti "after-care-free", cioè tale che né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici e termici né il riciclo comportino problemi da risolvere per le future generazioni; 4. raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani; 5. trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale; 6. raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti. L'art. 200 del D.Lgs 152/06 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dai piani regionali. Ancora, la Legge Regionale 4/2008 impone la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti valutando prioritariamente i territori provinciali e prevede che in sede di prima applicazione della legge ogni singolo ambito territoriale coincida con il territorio di ciascuna Provincia L'individuazione di 5 ATO coincidenti con i territori provinciali potrà tuttavia essere rivalutata a seguito dell'evoluzione normativa, preme a tal riguardo infatti evidenziare i contenuti del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011. Il decreto infatti contiene importanti disposizioni sulle Province, che comporterebbero uno stravolgimento rispetto alle attuali previsioni in materia di gestione dei rifiuti, in particolare all'art. 23, commi 14-20, prevede. L'individuazione degli ATO deve rispondere ai criteri di cui all'art. 200 del D.Lgs 152/06: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Lo strumento di regolazione del sistema è il Piano d'Ambito. Con l'elaborazione e l'adozione del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti del 14 luglio 1997 (c.d. Piano Rastrelli), la Regione Campania si era dotata del primo strumento di pianificazione in materia di rifiuti urbani. Tale strumento suddivideva il territorio in sei Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento (ATOS) per i quali era prevista l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, prefigurando un sistema impiantistico idoneo a garantire la gestione completa ed integrata. Il Commissariato per l'Emergenza Rifiuti ha proceduto negli anni successivi a ridefinire la pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti giungendo a fine 2007 all'emanazione del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Campania (O.C. n. 500 del 30/12/2007 - c.d. Piano Pansa). La strategia del Piano era quella di definire uno scenario di uscita dalla gestione emergenziale, così come previsto dalla Legge Speciale n. 87 del 2007, per il rientro nell'ordinaria amministrazione e nella programmazione di tutte le azioni utili alla chiusura nella regione Campania del ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Il piano illustrava criteri ed interventi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani nonché obiettivi, strategie e interventi per la Raccolta Differenziata Integrata, per definire un piano impiantistico "calibrato" ovvero efficiente, sufficientemente flessibile e coerente con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale. A seguito della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e di rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, la Regione ha avviato il processo di pianificazione con la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti urbani (DGR 215 del 10/02/2009 "Linee Programmatiche 2008 - 2013 per la gestione dei Rifiuti Urbani" e DGR 75 del 05/02/2010 "Linee di piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani"). Esse rappresentano il punto di partenza per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la redazione dei Piani d'Ambito Provinciali conformemente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. Tali linee di indirizzo hanno delineato il contesto normativo e territoriale di riferimento, inquadrando lo stato di fatto del sistema di gestione dei rifiuti esistente, definendo degli scenari che puntano all'autosufficienza provinciale attraverso il potenziamento della raccolta differenziata, la valorizzazione della frazione organica, il recupero energetico delle quantità residuali e la conseguente riduzione del conferimento in discarica. Esse si soffermano anche sull'analisi delle problematiche inerenti la gestione delle "ecoballe", e sull'assetto gestionale del ciclo dei RU, individuando azioni per il miglioramento dei sistemi di informazione e comunicazione istituzionale e azioni per il miglioramento della governance di settore. Per costruire e quantificare lo scenario di riferimento (<i>status quo</i>) è stato necessario acquisire ed elaborare dati relativi alla

	produzione pro-capite degli RSU, alla loro composizione merceologica, alla composizione e all'ammontare del rifiuto differenziato alla fonte e alla composizione dei flussi dei rifiuti prodotti dagli impianti MBT. La produzione complessiva dei rifiuti urbani in Campania, come stimata dal Rapporto Rifiuti Urbani 2009 di ISPRA12, è stata nel 2008 di 2.723.326t (con una riduzione del 4,7 rispetto al 2007), con una raccolta differenziata su base regionale pari a circa il 19% (517.827t/a), 2.202.293t/a di rifiuto indifferenziato e 3206t/a di ingombranti a smaltimento. Nel 2009, il Rapporto Rifiuti Urbani 2010 di ISPRA, pubblicato successivamente alla presentazione della Proposta di PRGRU, riporta una produzione annua di 2.719.170t/a, con una raccolta differenziata che cresce di circa dieci punti percentuali, attestandosi al 29,3% su base regionale.
Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano	L'articolata morfologia del territorio montano e collinare cilentano, le vicende storiche ed economiche, hanno condotto ad una configurazione della struttura insediativa storica che presenta nel suo complesso alcuni elementi di unitarietà, nel senso che si riconoscono caratteri comuni nelle articolazioni che si ritrovano in diverse aree del territorio del parco. Emerge un'organizzazione centrata sulla successione di piccoli insediamenti spesso notevolmente distanziati tra loro, collocati lungo la viabilità che percorre i versanti montuosi e collinari ed affacciati in alcune zone sulle strette valli fluviali, componendo una trama insediativa rada, in cui le connessioni viarie sono svolte dai percorsi essenziali, "scelti" in rapporto ai caratteri orografici del territorio ed alle esigenze dettate dalle forme di economia locale. Nella configurazione attuale, a questa prima immagine della struttura insediativa storica che caratterizza soprattutto il settore centrale interno, si sovrappone quella prodotta da forme insediative "nuove" per questo territorio, rappresentate principalmente da un'edificazione diffusa esterna ai centri, che ha investito, in alcuni casi con elevata densità, ampie zone interne - i versanti collinari e montuosi, i fondovalle dei fiumi, la cui contenuta ampiezza e la "sapienza" storica derivante da un più stretto rapporto tra popolazione e territorio li avevano per lungo tempo preservati da trasformazioni intense - e dall'urbanizzazione densa di estesi tratti della fascia costiera. Nelle configurazioni degli insediamenti collocati lungo i versanti montuosi che si susseguono, spesso a notevole distanza, lungo la viabilità posta a mezza costa, affacciandosi in alcune zone sulle strette valli fluviali, si riconoscono formazioni compatte, benché di contenuta estensione, con scarse connessioni fisiche con la struttura territoriale complessiva e che in rapporto alle condizioni morfologiche sono stati interessati da un'espansione di diversa intensità e forma. Questa differenza ad esempio si riscontra tra gli insediamenti presenti lungo il versante settentrionale del massiccio degli Alburni e quelli distribuiti sul versante meridionale, analoga - con caratteri e forme evolutive differenti - a quella che si ritrova lungo la viabilità che percorre i versanti degli altri sistemi montuosi, come quelli dei Monti Soprano e Vesole. Intorno al Monte Stella, gli insediamenti si distribuiscono lungo un anello viario che si presenta connesso a nord con la rete insediativa interna, a sud e ad ovest con le configurazioni dei sistemi collinari costieri. Anche in questo caso, alle quote più basse, il territorio è connotato da estese zone di edificazione "sparsa". Nella fascia di territorio compreso tra la corona dei nuclei collocati intorno al Monte Stella e la costa, la struttura storica, caratterizzata da una distribuzione degli insediamenti lungo la viabilità che scende verso la costa, si è notevolmente modificata, con una densificazione prodotta sia da un'edificazione diffusa che dalle espansioni lineari lungo le strade. Una configurazione che si presenta quasi come un piccolo sistema è quella dell'area intorno a Vallo della Lucania dove diversi insediamenti appaiono organizzati, anche funzionalmente, intorno al centro maggiore. La trama viaria che connette i centri è più fitta, per effetto soprattutto di interventi degli ultimi decenni, e gli sviluppi urbanizzativi intorno ai centri preesistenti e lungo la viabilità che da essi si diparte è più consistente come più densa è l'edificazione nel contesto extraurbano. Un'evoluzione facilmente riconducibile al ruolo polarizzante svolto da Vallo della Lucania. I fondovalle dell'Alento, per un tratto esteso del suo corso, del Lambro e del Mingardo, nelle parti più vicine alla costa, si presentano oggi profondamente diversi dal passato, in quanto interessati da un'urbanizzazione, in alcune zone estesa, prodotta in prevalenza da fenomeni insediativi relativamente recenti. Lungo la strada statale 18, nel tratto da Cuccaro Vetere ad Alfano si susseguono diversi insediamenti con una forma prevalentemente lineare. Le strade che si staccano dalla statale ed il percorso orientale della stessa configurano una struttura organizzata su un anello principale a cui si agganciano altri anelli interni, lungo i quali si distribuiscono numerosi nuclei. La struttura insediativa dell'area, compresa tra il massiccio del Cervati a nord ed il monte Bulgaria a sud, si articola in rapporto alla configurazione morfologica delle valli del Lambro e del Mingardo. Anche qui, con edificazione sparsa e lineare lungo i tracciati viari, l'urbanizzato è diventato più denso. Nella fascia di territorio più vicina alla costa le configurazioni della rete insediativa presentano differenze tra i due settori corrispondenti alla fascia più interna collinare ed a quella prossima alla costa. All'interno di ciascuno di essi è possibile poi riconoscere ulteriori articolazioni. In particolare nella fascia costiera più esterna, l'area di Agropoli presenta una configurazione insediativa molto articolata, organizzata su una maglia viaria più fitta, con una densa urbanizzazione costituita oltre che dai nuclei maggiori, da aggregati edilizi, da espansioni lungo la viabilità, da estese zone di edificazione diffusa. L'intenso sviluppo urbanizzativo che si è realizzato negli ultimi decenni è certo dovuto sia alla caratterizzazione turistica dell'area che al ruolo più propriamente urbano di Agropoli. In una seconda fascia, che si estende fino a Pollica, la configurazione insediativa si presenta con maglie più larghe anche se in alcune zone si riconosce un'articolazione maggiore e una densa e diffusa edificazione prodotta, insieme ad un'estesa viabilità secondaria, da più recenti fenomeni insediativi. Nella configurazione del settore costiero meridionale sono dominanti, pur con differenti articolazioni interne, le formazioni insediative di recente realizzazione legate alla caratterizzazione turistica dell'area. L'organizzazione complessiva del Vallo di Diano presenta una struttura insediativa fortemente caratterizzata che conserva la riconoscibilità dei caratteri organizzativi storici nonostante gli intensi sviluppi urbanizzativi che si sono realizzati in ampie zone. L'edificazione già presente in forme discontinue lungo le strade si è infatti intensificata ed estesa nel territorio extraurbano investendo sia la viabilità preesistente che quella più recente e la stessa maglia viaria si è notevolmente infittita. Le espansioni degli insediamenti - tra cui emerge Sala Consilina, il centro principale dell'area, che presenta uno sviluppo insediativo di notevole estensione ed intensità - si sono realizzate con densità e forme diverse soprattutto in rapporto alla morfologia del suolo: con addizioni ai tessuti preesistenti o con sviluppi lineari lungo le strade di accesso agli insediamenti. E' da sottolineare il ruolo che va assumendo la strada statale 19 - che percorre longitudinalmente il Vallo - per l'incremento della presenza, ai lati della carreggiata, di sedi di attività produttive e commerciali capaci di esercitare un ruolo di attrazione che oltrepassa i confini provinciali-regionali estendendosi verso la Val d'Agri. Gli insediamenti posti ad ovest, in particolare, si distribuiscono in una trama molto articolata, in cui sono tuttora riconoscibili la struttura storica ed i caratteri specifici dei singoli insediamenti. Qui la maglia viaria si è sviluppata soprattutto intorno a Teggiano e nell'area di Sant'Arsenio e di San Pietro al Tanagro; le espansioni dei centri preesistenti si sono realizzate con forme più compatte a Teggiano, a Monte San Giacomo ed in parte a Sassano e con sviluppi prevalentemente lungo la viabilità di accesso per gli altri centri. Sulla base della descritta interpretazione della struttura insediativa, articolata per aree territoriali e per tipologie, si sono individuati mediante una lettura di dettaglio i seguenti sistemi insediativi e le loro subarticolazioni: - i sistemi urbani che identificano quella parte di territorio con insediamenti più o meno complessi ormai strutturati, comprendenti al proprio interno le aree storiche, le espansioni ormai consolidate, le aree a servizi di una certa consistenza, aree verdi attrezzate e/o sportive, aree di frangia in contiguità, edificato lungo le strade di accesso, aree agricole intercluse; coincidono con le aree urbane di Agropoli, Vallo della Lucania, Sala Consilina e Sapri; - i sistemi arteriali che identificano l'edificato sviluppatosi lungo le principali direttrici viarie, con una certa densità e usi alternati residenziali e terziari, non solo legati al sistema agricolo, tendenti a formare un continuum edificato tra centri diversi; i maggiori

si riscontrano lungo la statale 18 nell'agro pestano, lungo la statale 166 in posizione pedemontana rispetto alla dorsale del M. Soprano, e soprattutto nel Vallo di Diano, dove danno corpo alle formazioni più consistenti lungo il bordo orientale;

- gli scali, ovvero aggregati più o meno complessi di forma compatta sviluppati intorno alle principali stazioni ferroviarie, comprendenti aree di frangia lungo le direttrici viarie; presenti tanto lungo la linea Battipaglia-Reggio Calabria che lungo la Battipaglia-Potenza, tendono talvolta a strutturare con l'edificazione arteriale frammenti i reticoli urbani, come accade ad esempio nell'agro pestano;
- i centri rurali ovvero gli insediamenti legati ai centri antichi di diverso livello dimensionale, con piccole aree di espansione più o meno consolidate o piccole aree specialistiche, a loro volta suddivisi in bassa e alta densità, comprendenti limitate aree agricole intercluse;
- i nuovi centri costieri a loro suddivisi in centri ad alta densità, comprendenti le aree edificate sul versante costiero più o meno urbanizzate, di forma compatta e articolata su reticolo stradale di una certa densità con limitate aree libere intercluse e centri a bassa densità, comprendenti le aree a diffusa edificazione, consistente infrastrutturazione con medio-piccole aree agricole intercalate;
- le aree specialistiche isolate comprendenti piccole aree di utilizzo particolare: porti, impianti tecnologici, impianti produttivi, cimiteri, aree estrattive, attrezzature balneari e lottizzazioni isolate legate al turismo, attrezzature sportive, campeggi, attrezzature agricole (serre, silos, stalle), svincoli e aree di pertinenza stradale o ferroviaria, attrezzature di servizio a beni storico-culturali e religiosi. Nell'ambito del territorio agricolo sono individuate aree a differente caratterizzazione legate alla maggior o minor diffusione dell'edificato sparso, alla complessità delle infrastrutture presenti e della complessità parcellare, suddivisibile nelle seguenti quattro classi:

- le aree agricole non o poco edificate, aree collinari con limitata o nulla edificazione e bassa infrastrutturazione, aree di pianura prive di edificazione; sono presenti, benché frammentate, soprattutto nell'alta e media valle del Calore e lungo la valle dell'Alento, più compatte nella fascia centrale del Vallo di Diano;
- le aree agricole ad edificazione diffusa, aree agricole collinari e/o di pianura mediamente edificate e infrastrutturate; presenti frammentariamente su larga parte del territorio, si addensano nei tratti inferiori delle valli e sui versanti collinari costieri a contatto con le espansioni urbane;
- le aree agricole ad elevata edificazione, aree agricole con elevata densità edilizia generalmente situate nelle vicinanze dei centri abitati; quelle di maggior estensione si trovano al di fuori del perimetro del parco (agro pestano e agropolese, Vallo di Diano) ad eccezione dell'area degradante verso la baia di Castellabate
- le aree agricole di pianura ad edificazione diffusa con reticolo viario consistente e forte parcellizzazione dei lotti; limitate ad una vasta area dell'agro pestano a ridosso della fascia costiera.

Secondo quanto previsto dall'articolo 12 L.394/1991, il territorio del Parco è stato suddiviso in base ad un progetto di zonizzazione elaborato sulla base delle indagini valutative che hanno individuato i beni, le aree ed i sistemi che costituiscono i valori naturali irrinunciabili a cui il piano dovrà fare riferimento.

In particolare sono state identificate le aree di qualità naturalistica in tre livelli sulla base del valore biogeografico, della biodiversità congruente, della maturità (stabilità) della biocenosi, della sensibilità degli equilibri idrogeologici, oltre alle emergenze biologiche o geologiche anche puntiformi. A partire da tali identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli principali di elevato interesse naturalistico all'interno dei quali sono state articolate le principali zone di riserva tra loro connesse da buffer-zone: 1, gli Alburni, le aree costiere:

2, da Pta Licola-PtaTresino a Pta Caleo, 3, tra Ascea e Pisciotta, 4, l'area del Bulgheria; 5, l'Area del Monte Vesole-Soprano; 6, l'area del Monte Cervati e 7, l'area montana di Caselle in Pittari.

A più del 50% del territorio del parco è stata riconosciuto il carattere agro-forestale. Tale territorio è stato in massima parte inserito all'interno nelle zone C.

La restante parte del territorio, sulla base delle indagini fatte sulla struttura del sistema insediativo e dei processi in corso, nonché di un accurato confronto con le previsioni dei Piani Regolatori, è stata identificata nelle zone D. Di seguito sono esposti i criteri che hanno guidato la zonizzazione e le indicazioni normative ad esse riferite.

Zone A, di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale dovrà essere conservato nella sua integrità intesa come piena efficienza funzionale e strutturale.

Tali zone sono in generale di dimensioni relativamente piccole, sufficienti comunque a garantire la funzionalità del sistema ecologico, sia all'interno delle singole aree individuate che all'interno del sistema ambientale di riferimento, sono circondate per quanto possibile da zone B (buffer Zone) e distribuite in modo tale da essere rappresentative dei diversi sistemi e sottosistemi ambientali. Il sistema delle zone A è definito in modo tale da ottenere una certa eterogeneità seriale e catenale per meglio garantire la complessiva funzionalità ecosistemica, lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e internazionale segnalati nella Direttiva Habitat. Esse nel loro complesso costituiscono il nucleo di base della rete ecologica e mirano al recupero ambientale di aree di elevato interesse potenziale anche se attualmente non presentano un elevato grado di qualità. Oltre alle zone di interesse strettamente naturalistico (A1) sono state individuate 9 aree di prioritario interesse storico-culturale e simbolico (A2) in cui conservare le relazioni tra gli elementi stratificati dell'insediamento umano e il contesto naturale, con interventi di qualificazione attraverso indagini conoscitive ed attività d'interpretazione comprendenti eventuali opere di scavo archeologico e interventi di restauro conservativo.

Il regime di tutela prevede che nelle zone di tipo A la fruizione degli ambiti interessati abbia carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale, e gli interventi siano conservativi. Sono invece ammessi gli interventi necessari al miglioramento della qualità ecosistemica, e al ripristino o restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. Nelle zone A2 sono ammessi gli interventi necessari al recupero e alla fruizione didattica ed interpretativa delle testimonianze storiche in esse presenti, che dovranno comunque evitare di modificare o alterare le componenti naturali ad essi collegate.

Zone B, riserve generali orientate alla conservazione, o al miglioramento, dei valori naturalistici e paesistici anche attraverso il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali. Il sistema delle zone B è definito ricomprendendo aree per le quali è possibile individuare chiaramente una finalità conservativa e migliorativa legata al sistema ambientale o a singole popolazioni animali e vegetali o fisionomie di vegetazione, e che rivestono anche una funzione di connessione tra le zone A e una funzione di buffer-zone.

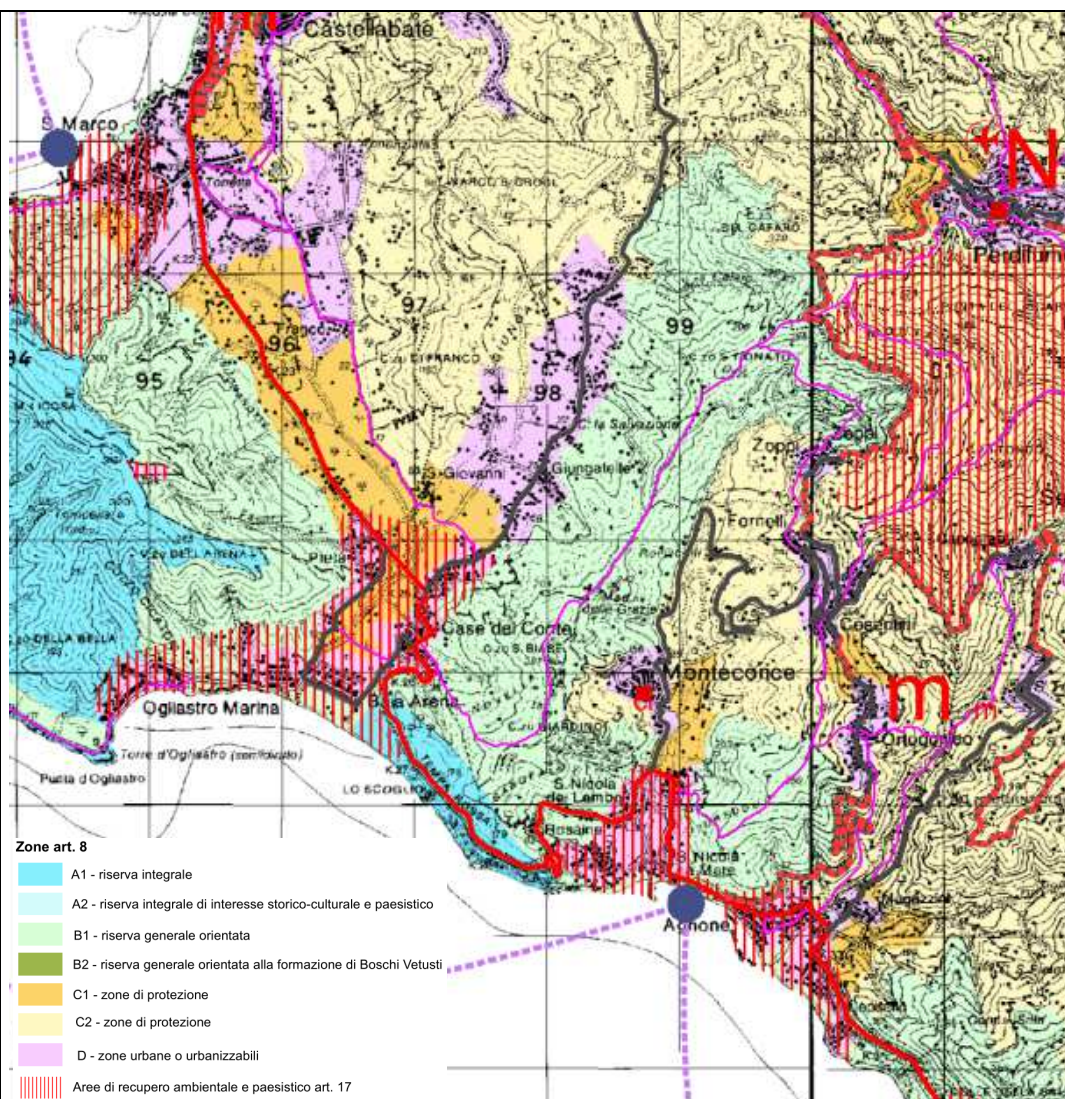
Sono state individuate le seguenti sottozone:

B1: aree a prevalente interesse naturalistico con funzione di protezione di aree di potenziale valore e con funzione di buffer-zone

B2: i boschi vetusti, inclusi in 30 aree di relativamente modeste sufficientemente distribuite sull'intero territorio in modo tale da formare una rete articolata in cui siano presenti le specie forestali rappresentative (Faggeta, Boscomisto, Cerreta, Lecceta, Macchia Pineta) dell'area Cilentana.

Nelle zone B1 gli usi e le attività hanno carattere naturalistico, e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono inoltre ammesse le attività agricole tradizionali e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi. Nelle zone B2, di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti, la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico, gli interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione e restituzione delle cenosi forestali al grado di maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la

	prevenzione degli incendi. Zone C, aree di protezione in cui ricadono prevalentemente i territori agricoli e le aree forestali con funzioni produttive. Il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli usi agricoli tradizionali, secondo i metodi dell'agricoltura biologica, e una gestione forestale naturalistica e sistemica. Sono state individuate a partire da una lettura sull'idoneità dei suoli alle coltivazioni (fattori orografici, climatici, pendenza, quota, esposizione, suolo e di compatibilità rispetto alle emergenze naturali e culturali) e sui caratteri paesistici e culturali legati alle specificità dei modelli di coltivazione, quali le aree a coltura promiscua 'dei piccoli campi' interessanti in particolare i dintorni dei nuclei, le aree a uliveto e vigneto, nonché le aree forestali. Su tali aree sono ammessi gli interventi trasformativi legati alle sole attività agro-silvo-pastorali secondo le indicazioni riferite alle diverse colture (vite, ulivo, seminativi, orticole), ai modelli di gestione dell'allevamento e agli indirizzi gestionali definiti per le diverse tipologie forestali. Vanno inoltre conservati gli elementi caratterizzanti la struttura paesistica (sistema dei piccoli campi, terrazzamenti...), gli elementi della rete ecologica minuta (nuclei arborei, filari, singoli alberi monumentali, cespuglieti, siepi), nonché valorizzate le varietà orto-floro-frutticole locali e rappresentative delle cultivar Cilentane. Le zone C si distinguono in sottozone C1, prossime ai centri abitati, di modeste dimensioni, interessate maggiormente da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli, e sottozone C2, che rappresentano la parte più cospicua del territorio agro-forestale. Zone D, aree di promozione economica e sociale comprendenti le aree più o meno estesamente modificate dagli interventi antropici o previste dai PRGC (se non coincidenti con aree di specifico interesse storico-culturale, naturalistico e geologico). In tali aree sono ammessi interventi trasformativi purché compatibili con le finalità del Parco, con gli indirizzi e le cautele riferite alla conservazione dei beni e dei sistemi di beni di interesse storico, culturale e paesistico e con le esigenze di riqualificazione e recupero ambientale nelle aree degradate. Gli interventi consentiti sono finalizzati anche al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani o specialistici, gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato, al recupero dei beni di interesse storico-culturale e alla trasformazione di aree edificate, al riordino urbanistico ed edilizio. La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base degli indirizzi definiti dal Piano. In particolare le previsioni dovranno essere calibrate in funzione delle diverse caratterizzazione morfologiche e funzionali del territorio edificato, in particolare: a, nelle aree urbane consolidate gli interventi dovranno essere rivolti a compattare e riqualificare l'edificato urbano, anche con funzione di servizio per il sistema di centri; b, nei centri rurali e nelle aree insediate a bassa densità, gli interventi dovranno mirare al recupero delle strutture storiche (anche con interventi sull'urbanizzazione primaria) e alla riqualificazione delle aree di nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo; c, nelle zone a prevalente carattere rurale, gli interventi dovranno mirare alla riqualificazione delle aree di nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo, mantenendo le aree agricole interstiziali; d nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al recupero e al mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici.
--	---



Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania (PRB) adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 31 luglio 2012, pubblicato sul BURC n.49 del 06/08/2012

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

Nell'Anagrafe del Piano Regionale di Bonifica edizione 2005 erano stati inseriti n. 48 siti. Sulla base della normativa all'epoca vigente (D.Lgs 22/97 e D.M. 471/99), perché un sito transitasse in anagrafe era sufficiente la dimostrazione del superamento delle concentrazioni limite accettabili (CLA) di cui all'Allegato 1 del D.M. 471/99 in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, anche per un solo parametro e in una sola matrice ambientale. In anagrafe erano presenti, in definitiva, siti per i quali era semplicemente accertato il superamento delle CLA, siti che avevano già avviato le procedure di bonifica con la predisposizione/realizzazione del piano di caratterizzazione, siti che avevano già avviato la predisposizione dei progetti preliminari o definitivi o l'esecuzione degli interventi di bonifica.

Il D.Lgs 152/06 all'art. 199, nel lasciare formalmente invariati i contenuti dei Piani di Bonifica, stabilisce che le Regioni provvedano al loro adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso. In questo contesto si inquadra la revisione del Piano Regionale di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, curata da ARPAC, inizialmente su incarico del Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, acquisito il parere favorevole della Regione Campania.

Gli obiettivi del Piano, estratti dal PRB 2005 di cui il PRB 2012 costituisce aggiornamento, sono:

- verificare, sulla base delle ipotesi formulate nel modello concettuale, l'effettivo inquinamento generato da singoli impianti, strutture e rifiuti stoccati alle diverse matrici ambientali;
 - individuare le fonti di ogni inquinamento, tra cui impianti dismessi, impianti in attività, rifiuti stoccati o suolo contaminato;
 - definire, confermare e integrare i dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, pedologiche, idrologiche del sito e ad ogni altra componente ambientale rilevante per l'area interessata;
 - definire accuratamente l'estensione e le caratteristiche dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, dei materiali di riporto delle acque sotterranee e superficiali e delle altre matrici ambientali rilevanti;
- per quanto riguarda l'iniziale **fase di investigazione** e il conseguimento di valori di concentrazioni che rispettino i limiti imposti dalla vigente normativa per quanto riguarda la **fase di bonifica** vera e propria. Tali limiti sono ovviamente differenti in base alla matrice ambientale considerata:

- per la componente suolo i valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d'uso verde pubblico, verde privato, residenziale sono indicati nelle tabelle riportate nell'Allegato 1 del D.M. 471/99. I valori di concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali di riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito; i suddetti valori si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario campionare ed analizzare per definire l'estensione dell'inquinamento e per progettare interventi di bonifica che garantiscano l'eliminazione dell'inquinamento delle matrici ambientali;

- per le acque superficiali, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, vengono indicati alcuni criteri di valutazione della contaminazione che permettano di eliminare gli effetti dell'inquinamento del sito e di prescrivere obiettivi di bonifica che tutelino la qualità delle acque superficiali.

Nel caso di un sito ove il fenomeno di inquinamento possa interessare anche un corso e/o un bacino d'acqua superficiale, la concentrazione della sostanza andrà accertata attraverso campionamenti delle acque effettuati a monte e valle del sito contaminato, tenendo presente l'idrografia dell'area, la presenza e il carico inquinante eventualmente generato dalla presenza di altri siti e scarichi idrici. Nel caso in cui si riscontri in un corpo idrico superficiale la presenza di uno specifico contaminante unicamente a valle del sito contaminato, il valore di concentrazione limite accettabile da raggiungere a seguito degli interventi di bonifica è pari alla concentrazione prevista per tale sostanza dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque superficiali al fine di garantire tutti gli usi legittimi (potabilità, vita dei pesci, molluschicoltura, balneazione, pesca).

In ogni caso, qualora la contaminazione riguardi sostanze dotate di elevata persistenza e capacità di bioaccumulo dovranno essere effettuate stime del carico totale immesso nel corpo recettore al fine di valutare il rischio igienico-sanitario connesso alla situazione di contaminazione, anche in relazione al passaggio degli inquinanti nella catena alimentare, nonché il rischio ambientale.

Per analizzare gli effetti cumulativi dell'inquinamento delle acque superficiali è necessario prevedere campagne di monitoraggio che permettano di rilevare gli effetti permanenti dell'inquinamento, quali le analisi dell'EBI (Extended Biotic Index) e prevedere anche il campionamento e l'analisi dei sedimenti in contatto con le acque superficiali interessate dalla contaminazione, nei quali potrebbe essersi verificato l'accumulo delle sostanze contaminanti;

- per le acque sotterranee i valori di concentrazione limite accettabili sono riportati nella tabella riportata nell'Allegato 1 del D.M. 471/99. Qualora la normativa di tutela delle acque dagli inquinamenti preveda valori diversi da quelli riportati nella tabella e ne posponga nel tempo il raggiungimento secondo scadenze temporali definite, i valori di cui sopra devono considerarsi sostituiti da detti valori e, in sede di elaborazione ed approvazione dei progetti, gli interventi di bonifica devono essere stabiliti nel riferimento a tali ultimi valori e scadenze temporali.

Il censimento dei siti potenzialmente inquinati del PRB 2005 è stato condotto ai sensi del D.M. 16 maggio 1989 come modificato ed integrato dal D.Lgs 22/97 e dal D.M. 471/99. Per questa ragione, nel censimento erano presenti siti per i quali non era stato ancora accertato il superamento delle CLA, ma che, ai sensi delle citate normative, erano considerati potenzialmente inquinati, quali ad esempio, attività produttive dismesse, discariche autorizzate, attività produttive con specifici cicli di lavorazione, impianti di trattamento rifiuti, aziende a rischio di incidente rilevante, cave abbandonate etc... Nel censimento erano stati altresì inclusi gli abbandoni incontrollati di rifiuti e le discariche abusive.

Sulla base della normativa allora vigente, l'inserimento di un sito nel censimento comportava l'obbligo di procedere ad effettuare indagini per la caratterizzazione della effettiva condizione di inquinamento del sito.

All'interno del territorio comunale di Montecorice è presente un sito denominato Discarica Loc. Zoppi per il quale sono già state effettuate le indagini preliminari, l'analisi di rischio ed il Piano di Caratterizzazione e risulta da effettuare l'intervento di bonifica.

Il D.L. 23 maggio 2008 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito in Legge n.123/2008 prevedeva all'art. 11 comma 12 che, *"al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013"*.

In attuazione delle previsioni normative, in data 18 luglio 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Delegato ex OPCM n.3654 del 01.02.08. Successivamente l'accordo è stato in parte modificato con l' " Atto Modificativo" sottoscritto tra gli stessi soggetti in data 8 aprile 2009.

L'Accordo è finalizzato all'individuazione ed esecuzione di interventi di compensazione ambientale nei Comuni della Regione Campania coinvolti dalla realizzazione e dall'esercizio degli impianti a vario titolo destinati al superamento dell'emergenza rifiuti, nonché in alcuni Comuni della Regione Campania, in ragione della stretta prossimità ai siti di localizzazione degli impianti o in ragione della presenza di impianti dismessi.

Le iniziative di compensazione ambientale previste dall'accordo riguardano essenzialmente:

- rimozione di abbandoni incontrollati di rifiuti;
- messa in sicurezza e bonifica di vecchie discariche;
- bonifica di siti inquinati;
- potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue;
- interventi di riqualificazione ambientale.

L'effettiva attuazione degli interventi è stata demandata alla stipula di appositi Accordi Operativi sottoscritti tra i soggetti firmatari dell'Accordo ed i singoli Comuni interessati, sulla base delle priorità stabilite nell'Accordo stesso e di eventuali ulteriori esigenze, segnalate dai Comuni, che dovessero emergere in sede istruttoria. I siti pubblici attualmente inseriti in anagrafe per i quali risulta necessario attivare gli interventi di bonifica sono riconducibili a due tipologie principali:

1. discariche di rifiuti;
2. fondali lacustri e marini.

Le aree di cui al punto 1 corrispondono, salvo poche eccezioni, a vecchie discariche utilizzate prevalentemente per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, caratterizzate da dimensioni e condizioni ambientali alquanto eterogenee, sebbene quasi sempre ubicate in aree rurali, che hanno evidenziato, all'esito delle indagini di caratterizzazione e dell' applicazione dell'analisi di rischio sito specifica,

	situazioni di inquinamento della falda acquifera e, in qualche caso, dei suoli.
Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Salerno – anni 2010 2013 – approvato con decreto n.171 del 30 Settembre 2010	Il Piano è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Conversione n.26 del 26 febbraio 2010, e dal D.Lgs. n. 152/06, al fine di perseguire l'obiettivo, posto dalla stessa Regione, di 'provincializzare' il servizio di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti urbani", attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio. In tale ottica è stato elaborato il "piano d'Ambito" che tiene in debito conto le specifiche competenze locali al fine del superamento della frammentazione della gestione e della realizzazione di un sistema basato sui principi di efficienza. L'obiettivo che si pone alla base del Piano è l'impegno dell'Amministrazione provinciale nella soluzione dei problemi posti dalla gestione dei rifiuti, debba corrispondere da parte dei gestori dei processi industriali, pubblici e privati, un equivalente impegno nella ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento degli standard attuali di protezione ambientale, ottenibili con tecniche di produzione che permettano prima la riduzione e poi il recupero a fini produttivi dei materiali utilizzati. Il presente Piano è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Conversione n. 26 del 26 febbraio 2010, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e a seguito dell'emanazione delle Linee Guida per la redazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani della Campania, la cui presa d'atto è stata effettuata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 75 del 5 febbraio 2010, al fine di perseguire l'obiettivo, posto dalla stessa Regione, di 'provincializzare' il servizio di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti urbani", attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio. In totale, la Provincia di Salerno conta 158 Comuni, si estende su una superficie di 4.923.000 kmq e conta un numero complessivo di abitanti di 1.106.099 al 31.12.2008 (FONTE ISTAT 2008). L'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti è stato a suo tempo previsto, in applicazione della legge regionale 10/93, con la suddivisione del territorio in quattro bacini d'utenza ai quali fanno capo i quattro Consorzi di Bacino e una società partecipata da tutti i consorzi per la gestione dei siti di trasferta: 2.1 Consorzio Salerno 1 2.2 Consorzio Salerno 2 2.3 Consorzio Salerno 3 2.4 Consorzio Salerno 4 2.5 Ges.co Ambiente s.c.r.l. La principale funzione dei Consorzi riguarda l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti, della gestione delle piattaforme per i Comuni consorziati e di tutte le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dettati dalla normativa vigente. Il Comune di Montecorice risulta servito dal Consorzio Sa/4, costituito da 49 Comuni la quasi totalità dei quali ricade nel Perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per una superficie complessiva di 1350 Km². Il Consorzio, unitamente alla sua società partecipata al 100% (Yele s.p.a.), gestisce il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuando un servizio di raccolta domiciliare. Per quanto concerne i servizi di raccolta differenziata sul territorio di Montecorice risultano attualmente attivati i servizi relativi agli imballaggi e al vetro. Nell'organizzazione di un sistema ottimale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è noto come la principale criticità del ciclo dei RU sia rappresentata dalla "logistica". La situazione attuale relativa a tale organizzazione nel territorio della provincia di Salerno, risulta essere piuttosto frammentata e articolata, quasi a scala di ogni singola realtà comunale, nel settore del trasporto. Il superamento della logica comunale si attua con la realizzazione delle Società Provinciali per la gestione integrata dei rifiuti attraverso le quali è possibile: - attuare modelli gestionali e i criteri per la progettazione territoriale dei servizi unitari; - aderire alle norme regolamentari unitarie, integrando i regolamenti per la gestione dei rifiuti esistenti o approvandone di nuovi secondo un modello tipo uguale per tutti i comuni; - stabilire condizioni comuni per l'accesso agli impianti di ambito; - perequare i costi dei servizi per tutti i Comuni dell'aggregazione; - raggiungere gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata. In particolare la gestione dei rifiuti sovra comunale presenta l'indubbio vantaggio di portare più "efficienza ed efficacia" delle gestioni singole, ed è in grado di offrire ai singoli Comuni tutti i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, una volta che si attui quanto previsto in tema di pianificazione della situazione territoriale, e si predisponga un idoneo capitolato che tenga in considerazione le indicazioni provenienti dai singoli comuni. La gestione in forma associata può, inoltre, offrire ai Comuni servizi sui seguenti temi: a) Omogeneizzazione delle politiche di riduzione del rifiuto Da una gestione consortile di promozione e sostegno del compostaggio domestico alla stipula di accordi di programma per la riduzione degli imballaggi, alle misure di marketing ambientale che si realizzano più facilmente su ambiti territoriali legati alle catene distributive. b) Omogeneizzazione della gestione delle raccolte Possono essere stabiliti criteri comuni per l'impostazione delle raccolte. Dalla definizione di frequenze di raccolta di base standard (secco, umido, carta, plastica e vetro) all'ipotesi di superamento dei confini comunali per la gestione ottimale delle raccolte sul territorio (per ottenere logistiche di trasporto migliori a fronte di costi inferiori). c) Omogeneizzazione degli strumenti regolamentari Un Regolamento comunale tipo di gestione rifiuti può essere adottato a livello di Consorzio. I singoli Comuni lo adattano poi alla specificità delle loro situazioni, ma i criteri di assimilazione, la declaratoria degli imballaggi, eventuali servizi integrativi vengono gestiti a livello consortile (con omogeneità dell'offerta alle utenze, alle quali è possibile offrire prezzi competitivi e semplificazione procedurale), perché spesso si tratta di servizi che hanno bisogno di un certo bacino di utenza per risultare economici. d) Gestione del rapporto con Conai e Consorzi di filiera per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti da imballaggio Le convenzioni CONAI gestite a livello sovra comunale consentono di garantire un unico interlocutore con i gestori delle diverse filiere per la consegna e il pagamento dei materiali raccolti. La gestione delle convenzioni non è facile ed inoltre per assicurare l'accesso agli impianti convenzionati non può essere solo il Comune singolo, che dovrebbe sottostare alle scelte del CONAI ma un'aggregazione di ambito, magari con il coinvolgimento della Provincia. A livello sovra comunale è possibile definire strutture di impiantistica di sostegno alla raccolta. I Centri Consortili di Raccolta, o le

aree di travaso dei rifiuti sono esempi di efficienza e concretezza. Strutture di questo genere possono costituire l'anello di completamento tra le raccolte stradali comunali e gli impianti Conai o di compostaggio.

e) Definizione di linee guida e criteri omogenei per la trasformazione della Tarsu in tariffa

E' necessaria un'impostazione comune della definizione dei Piani finanziari, del metodo di suddivisione delle entrate tariffarie tra quota da attribuire alle utenze domestiche e alle altre utenze e tra parte fissa e variabile della tariffa, nonché della gestione omogenea delle politiche di agevolazione e riduzione.

Il risultato ottimale sarebbe quello di arrivare alla gestione consortile della tariffa, con un unico ufficio tariffa capace non solo di gestirne la riscossione, ma di aiutare i Comuni nei calcoli e nella determinazione, arrivando poi nel tempo a strutturare degli "ecosportelli" sul territorio per garantire i rapporti con l'utenza in collaborazione con gli uffici comunali.

In definitiva una politica tariffaria comune e comunemente indirizzata alla riduzione del rifiuto e al suo avvio al recupero .

Un coordinamento di carattere provinciale è invece indispensabile per quanto riguarda la gestione degli impianti e delle condizioni alle quali i Comuni possono accedervi.

Ad oggi la situazione relativa agli affidamenti dei servizi di raccolta e trasporto in Provincia di Salerno risulta piuttosto frammentata: sulla base dei dati consegnati dai vari Consorzi risulta infatti che in molti casi le raccolte vengono ancora gestite singolarmente dai Comuni, con affidamenti diretti e le voci di costo non sono state comunicate anche dopo ripetute richieste.

Sarebbe opportuno, al fine di ottenere una "gestione integrata" del ciclo dei rifiuti a livello provinciale, poter rivedere l'intero assetto organizzativo considerando le seguenti variabili:

1. studio del contesto normativo e dei livelli di pianificazione di settore (nazionale, regionale e provinciale) in cui si inserisce la gestione dei rifiuti comunale;
2. analisi del contesto sociale, economico e territoriale cui deve aderire il modello di raccolta (clima, presenza attività economiche e produzione di rifiuti indotta, estensione territoriale, densità abitativa e modelli insediativi, estensione e caratteristiche della viabilità, ecc.);
3. analisi quali-quantitativa della produzione dei rifiuti e delle sue variazioni stagionali (cercando di identificare i principali flussi di produzione);
4. analisi delle utenze del servizio di raccolta inprivata, domestiche e non domestiche (da classificare possibilmente secondo la divisione proposta dall'Allegato 1 al DPR 158/99);
5. Analisi delle utenze interessate ai "servizi integrativi" che il Comune attraverso la Società Provinciale può offrire sul mercato. Ad es. può offrire alle attività produttive un servizio totale: rifiuti urbani e assimilati non recuperabili (che ricadono nella privata) + imballaggi secondari e terziari + rifiuti assimilati recuperabili + speciali (che non rientrano nella privata);
6. Analisi dell'attuale sistema di raccolta, trasporto e smaltimento, in termini di mezzi, uomini, attrezzature ed impianti, al fine di stabilire un possibile riutilizzo delle risorse attuali in modo integrato sia territorialmente (sub-ambito) sia come flusso di rifiuti (gestione integrata).

Dal punto di vista dei contenuti della strategia a regime , la Provincia di Salerno, riprendendo gli obiettivi posti dalle suddette Linee Guida ed in conformità ai contenuti della normativa nazionale di riferimento intende:

1. limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
2. favorire il reimpiego e il riciclaggio, favorendo l'impiantistica per la produzione di compost di qualità e del CDR-Q;
3. minimizzare l'avvio allo smaltimento delle sole frazioni residue in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute;
4. individuare all'interno delle delimitazioni d'ambito eventuali bacini di smaltimento e/o aree di raccolta;
5. accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare puntando all'autosufficienza a livello provinciale;
6. individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti e le zone idonee alla localizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, preferenzialmente in aree con presenza di impianti di trattamento e/o smaltimento già esistenti;
7. disciplinare l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nelle aree di raccolta previste dal Piano Provinciale;
8. Inoltre nella proposta di piano industriale, con riferimento alla evoluzione delle Raccolte differenziate, è stato stabilito il raggiungimento dell'obiettivo del 65% di RD a regime cioè al 31.12.2012.

Gli obiettivi relativi all'organizzazione impiantistica sia per i Rifiuti Urbani che per i Rifiuti speciali sono ricondotti al rispetto dei seguenti criteri e/o principi :

1. Criterio di "Prossimità": la Società provinciale si impegna a gestire, riciclare, recuperare e smaltire i rifiuti che i Comuni producono presso impianti il più possibile vicini al luogo di produzione. Solo per attività di recupero e riciclaggio si potrà fare eccezione a questo principio, con il limite della verifica del "saldo" ambientale dell'operazione. Se l'impianto di recupero è "distante" dal luogo di produzione dei rifiuti l'impatto ambientale ed i costi del trasporto potrebbero superare i vantaggi ambientali del recupero stesso e rendere irrazionale ed inefficiente il sistema.
2. Principio di "Autosufficienza gestionale": La dotazione impiantistica deve tendere alla completa autosufficienza dei bacini di raccolta e ciò per riaffermare il principio di responsabilità nella produzione dei rifiuti "ognuno gestisca i rifiuti che ha prodotto" ed evitare gli impatti ambientali (inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque, rumore, pressione sulla rete stradale) relativi al trasporto.

In generale, gli interventi proposti per realizzare il miglioramento nella differenziazione, riduzione produzione dell'indifferenziato destinato a smaltimento, integrazione dei flussi delle raccolte sono strettamente connessi a quelli previsti per migliorare i livelli di raccolta differenziata. Tra le possibili iniziative dirette a conseguire questo obiettivo, la Regione identifica quelle che maggiormente implicano una responsabilizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni attraverso intese ed accordi formalizzati con gli operatori della grande distribuzione per diffondere:

- il ricorso ai dispenser per l'erogazione di prodotti per la detergenza e di prodotti alimentari e per reintrodurre il vuoto a rendere (sia riciclabile che pluriuso);
- l'incentivazione di articoli lavabili e/o durevoli alternativi agli equivalenti "usa e getta" (stoviglie e pannolini);
- il consumo di acqua degli acquedotti al posto della minerale;
- percorsi di Certificazione Ecolabel ed EMAS per Comuni e imprese che privilegino nuove pratiche di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti;
- concorsi di idee sull'importante tema degli imballaggi eco- compatibili innovativi per la commercializzazione dei prodotti della filiera agroalimentare campana;

	- aiuti alle economie di scambio, "mercatin" ed "ecocentri"; - l'accorciamento della filiera distributiva di prodotti agroalimentari, con conseguente significativa riduzione della produzione di imballaggi terziari e secondari; - promozione del compostaggio in fattoria (scambio diretto di sostanza organica con alimenti biologici tra ristoratori o negozi alimentari e agricoltori associati); - iniziative che prevedano, per determinate manifestazioni collettive, il ricorso a stoviglie in materiali durevoli e lavastoviglie. - Per quanto riguarda direttamente il settore pubblico, oltre all'adozione di misure dirette a dare piena attuazione agli strumenti che prevedono il Green Public Procurement1; l'amministrazione regionale intende: "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" recepito con Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 e DGRC n. 1445 del 2007 " Promozione del Green Public Procurement". - dare applicazione al Manuale Federambiente- Confservizi, "Minimizzazione dei rifiuti" così da ridurre l'impatto complessivo che il settore pubblico produce sulla produzione di rifiuti che vengono inviati in discarica; ampliare il sostegno finanziario ai Comuni diretto a promuovere la pratica del compostaggio domestico nei contesti urbani che lo consentano (case sparse con annesse superfici verdi).
Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno – anni 2010 2013 – approvato con decreto n.171 del 30 Settembre 2010	Il Piano Industriale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Salerno costituisce un documento indispensabile per il trasferimento delle competenze relative alla gestione dei rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida per la redazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani della Campania, la cui presa d'atto è stata effettuata con Deliberazione di Consiglio Regionale n.75 del 5 febbraio 2010 al fine di perseguire l'obiettivo di provincializzare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate secondo i principi di economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati. Nel Piano sono esplicitati gli obiettivi e le azioni che la Provincia intende attuare nel periodo 2010-2013 al fine di realizzare gli obiettivi indicati dalle normative di riferimento, alla luce di quanto emerso sia dagli scenari previsionali sull'andamento futuro della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, che delle capacità impiantistiche distinte per tipologia di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani attivi e/o da attivare. Le scelte strategiche operate sono: - incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, - selezione dei rifiuti indifferenziati e successivo recupero energetico delle frazioni combustibili, - selezione dei rifiuti indifferenziati e stabilizzazione delle frazioni umide, - smaltimento in discariche dedicate dei materiali non utilizzabili. Il sistema di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata ha evidenziato delle criticità relative alla gestione impiantistica ed ai ritardi nella realizzazione e attivazione dei diversi impianti. L'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti è stata strutturata con la suddivisione del territorio provinciale in quattro bacini di utenza ai quali fanno capo quattro Consorzi di Bacino e una società partecipata da tutti i consorzi per la gestione dei siti di trasferta: - Consorzio Salerno 1, - Consorzio Salerno 2, - Consorzio Salerno 3, - Consorzio Salerno 4, - Ges.co Ambiente s.c.r.l. La principale funzione dei Consorzi riguarda l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti, della gestione delle piattaforme per i Comuni consorziati e di tutte le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dettati dalla normativa vigente. Il Comune di Montecorice appartiene al Consorzio Salerno 4, iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali della Sezione Campania con numero NA05844. Tale consorzio è dotato di un impianto di selezione del secco di Casal Velino in cui i Comuni conferiscono la frazione secca della raccolta differenziata e di tre siti di trasferta per rifiuti urbani indifferenziati e frazione umida della raccolta differenziata. Al fine di impostare le azioni dell'amministrazione, sono stati delineati degli scenari evolutivi per i prossimi anni relativi alla produzione dei rifiuti urbani. A fronte di un aumento della popolazione, già registrato nell'ambito dei dati ISTAT relativi agli anni precedenti la stesura del Piano, si delinea un piccolo aumento della produzione totale di rifiuto urbano ed un aumento di circa il 20% del differenziato rispetto all'indifferenziato. Per questo motivo gli scenari all'interno del Piano prevedono una crescita di produzione dei rifiuti nulla. Gli obiettivi del Piano sono dunque quelli di: - limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, - favorire il reimpiego e il riciclaggio, favorendo l'impiantistica per la produzione di compost di qualità e del CDR-Q, - minimizzare l'avvio allo smaltimento delle sole frazioni in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute, - individuare all'interno delle delimitazioni d'ambito eventuali bacini di smaltimento e/o aree di raccolta, - accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare puntando all'autosufficienza a livello provinciale, - individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti e le zone idonee alla localizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, preferenzialmente in aree con presenza di impianti di trattamento e/o smaltimento già esistenti, - disciplinare l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nelle aree di raccolta previste dal Piano Provinciale, - il raggiungimento dell'obiettivo del 65% di RD a regime al 31.12.2012. Tali obiettivi sono stati prefissati sulla base dei seguenti principi: - Criterio di Prossimità: la Società provinciale intende gestire, smaltire, riciclare e recuperare i rifiuti presso impianti il più vicino possibile al luogo di produzione. Per le attività di recupero e riciclaggio si potrà fare eccezione a questo principio, con il limite della verifica del "saldo" ambientale dell'operazione; - Principio di Autosufficienza Gestionale: la dotazione impiantistica deve tendere alla completa autosufficienza dei bacini di raccolta. Oltre ai precedenti obiettivi si ritiene che la strategia provinciale per il miglioramento del ciclo dei rifiuti debba prevedere azioni dirette a migliorare il rapporto tra i cittadini-utenti e le istituzioni, gravemente compromesso dalla durata dello stato di emergenza che ha fortemente minato tanto la credibilità quanto la legittimazione dell'azione amministrativa e di governo. A monte della realizzazione delle azioni volte a perseguire gli obiettivi descritti, il Piano individua quali prioritarie tutte le azioni volte all'aggiornamento dei dati di produzione, in termini sia quantitativi che tipologici, dei rifiuti e dei dati relativi all'effettiva dotazione impiantistica attuale.
Piano Speditivo Di Protezione Civile	L'articolo 108 del D.Lgs 112/98 attribuisce alla Provincia le funzioni relative alla predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza, sulla base degli indirizzi regionali. Il Piano Speditivo di Protezione Civile è lo strumento che coordina la gestione delle operazioni di circostanza critica il cui livello preveda la gestione delle emergenze non fronteggiabili dalle sole forze locali o tale comunque da

Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.39 del 28/05/2012 Piano Provinciale Interno Di Emergenza - Piano di primo livello, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.24 del 26 maggio 2008	richiedere un intervento coordinato di più forze. Il documento ha quindi lo scopo di fronteggiare, in maniera coordinata, gli eventi calamitosi definiti dalla Legge 225/92 e precisamente di tipo a), quale attività sussidiaria; di tipo b), quale attività di competenza; di tipo c), quale attività di affiancamento. Gli Enti e le strutture operative fronteggeranno gli eventi utilizzando le proprie risorse, in raccordo con Prefettura e Provincia. L'attivazione delle emergenze provinciali si realizza attraverso la Sala Operativa Unificata, sentiti i Sindaci e consultata la Regione, d'intesa tra il Presidente della Provincia e il Prefetto. Il Piano di Emergenza si propone i seguenti obiettivi: - definire i sistemi di allertamento, di allarme e le azioni che la struttura di coordinamento (Prefettura e Provincia) deve svolgere all'insorgere di emergenze di protezione civile, non fronteggiabili dalle sole risorse locali, - disporre di strutture operative per operazioni di pronto intervento e soccorso in emergenza ad adiuvandum dei Comuni e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Nell'ambito del Piano ogni struttura e/o Ente facente parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, opera attraverso i propri piani interni che, insieme ai rispettivi referenti designati per le funzioni di supporto, concorrono alla formazione della Sala Operativa. L'individuazione, la localizzazione dei rischi e le azioni per la loro mitigazione costituiscono il primo obiettivo del Piano, sia per le attività di difesa del suolo, tese alla riduzione del fattore rischio, sia per la pianificazione urbanistica, tesa alla diminuzione della vulnerabilità degli elementi abitativi, produttivi e infrastrutturali esistenti. A tal fine il coordinamento opererà sulla scorta dei dati di base, forniti da ciascuna componente, sia a scala di dettaglio che a scala di area vasta, che riguardano i rischi, gli elementi vulnerabili e le pericolosità presenti sul territorio. Il Piano, in particolare, fa riferimento ai seguenti rischi: - rischio incendi di interfaccia, - rischio meteorologico (neve, crisi idriche, ondata di calore), - rischio antropico (gallerie ferroviarie, residuati bellici, aeroporti, rifiuti), - rischio idrogeologico (inondazioni e frane), - rischio chimico-industriale, - rischio NBCR (sorgenti radioattive...), - rischio sismico, - rischio vulcanico, - rischio dighe, - rischio mareggiate. La provincia di Salerno, una delle maggiori in Europa per estensione, è abitata da oltre un milione di persone e, dal punto di vista amministrativo, si caratterizza per la complessità del suo territorio organizzato in: 158 Comuni, 10 Comunità Montane, 15 Centri Operativi Misti, 6 Autorità di Bacino e la suddivisione del territorio in 4 grandi aree ovvero l'Agro Nocerino-Sarnese, la fascia costiera, la zona montuosa e la Piana del Sele. A tale complessità si associa la presenza di numerosi rischi naturali e antropici. Il territorio di Montecorice, ad esempio, così come gli altri Comuni ricompresi nella zona della Costa Cilentana, è soggetto ad un crescente fenomeno di erosione costiera che minaccia l'edificato e le infrastrutture esposte. L'area tecnica di coordinamento è la Sala Operativa Unificata, organizzata in funzioni di supporto che rappresentano le singole risposte operative da fornire in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Le funzioni sono: - tecnica e di pianificazione, che coordina i rapporti tra le componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio; - sanità, assistenza sociale e veterinaria, che mantiene e coordina i rapporti tra le diverse componenti sanitarie locali; - mass media ed informazione, che gestisce i rapporti con le emittenti e i quotidiani locali attraverso la Sala Stampa per informare e sensibilizzare la popolazione, far conoscere le attività, fare comunicati, organizzare tavole rotonde e conferenze stampa, realizzare spot; - volontariato, che mantiene i rapporti con la consulta provinciale e le organizzazioni di volontariato censite nell'Albo Regionale e presso il Dipartimento; - materiali e mezzi, che censisce i materiali e mezzi in dotazione alle amministrazioni, aggiornandoli costantemente. Nel caso in cui la richiesta di materiali/mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, compito del coordinatore sarà quello di rivolgere richiesta a livello centrale; - trasporto, circolazione e viabilità che gestisce la movimentazione dei materiali, il trasferimento dei mezzi, l'ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed il funzionamento dei cancelli per regolare il flusso dei soccorritori. Opera a stretto contatto con il responsabile della funzione relativa alle strutture operative S.a.R. e cura i rapporti con i gestori della viabilità di livello diverso nell'ambito della provincia; - telecomunicazioni, che organizza una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità; - servizi essenziali, che gestisce i rapporti con le aziende e società, pubbliche e private, erogatrici dei servizi essenziali sul territorio; - censimento danni a persone e cose, che tiene aggiornati dati relativi a edifici pubblici, impianti industriali, attività produttive, Beni Culturali, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia; - Strutture Operative S.a.R. (search and rescue - ricerca e salvataggio), che gestisce i rapporti con le varie strutture operative presso il CCS e i COM; - Enti Locali, che gestisce i rapporti con i referenti di ciascun Ente ed Amministrazione Locale del territorio provinciale; - Materiali pericolosi, che tiene aggiornati i dati relativi agli impianti a rischio di incidente rilevante e ad altre attività pericolose; - Assistenza alla Popolazione, che tiene aggiornati dati relativi alla ricettività delle strutture turistiche, delle tre aree di ammassamento provinciali e delle aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione; - Protezione dell'Ambiente, che svolge i seguenti compiti: - fornisce supporto tecnico sulla base dei rischi associati agli impianti a Rischio Incidente Rilevante, - svolge le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell'ambiente nella zona interessata all'evento, - acquisisce informazioni sulle sostanze coinvolte, - trasmette direttamente all'Autorità Preposta le risultanze delle analisi e delle rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VV.F. e al 118, - fornisce supporto nell'individuazione delle azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l'evento. Il modello di intervento contenuto nel Piano consiste nell'assegnazione a ciascun Ente competente della direzione e dei compiti di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Esso traccia il complesso delle procedure occorrenti per la realizzazione e lo scambio delle informazioni tra la Sala Operativa Unificata e altri Enti periferici che, a vario titolo, svolgono attività territoriali e di Protezione Civile. Gli enti territoriali si adopereranno affinché il modello divenga uno strumento in grado di consentire l'utilizzazione razionale delle risorse esistenti sul territorio, anche attraverso l'ausilio dei Centri Operativi Misti. Per ognuno dei rischi individuati la procedura operativa evidenzia tempi di attivazione, fase operativa (preallerta, attenzione, preallarme, allarme), azioni da svolgere e Enti da attivare e/o consultare. NON E' STATO POSSIBILE REPERIRE AL MOMENTO
--	---

	L'AGGIORNAMENTO AL 2012. All'attualità la Provincia di Salerno opera in seno alla <i>sala operativa</i> con propri referenti secondo il Piano Provinciale Interno di Emergenza (Piano di primo livello, approvato con delibera di C.P. n.24 del 2/05/2008). Detto Piano delinea le modalità di attivazione interna all'Ente; definisce i sistemi di allertamento, di allarme e le azioni che ciascuna componente programmatoria ed operativa (Assessorati, Direzioni Generali, Settori, Servizi, Uffici) deve svolgere al fine di coordinare la risposta organizzativa ed operativa all'insorgere di emergenze di protezione civile.
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011 - 2016	Il Piano Faunistico Venatorio provinciale è lo strumento di riferimento per la pianificazione dell'attività venatoria sul territorio provinciale. Esso descrive le caratteristiche dell'assetto territoriale sintetizzando ed integrando gli elementi già previsti dalla normativa vigente ai fini della conservazione del patrimonio faunistico. L'obiettivo è di prevenire ed intervenire sulla perdita della diversità biologica non limitatamente ai siti che fanno parte della Rete Natura 2000, opportunamente censiti nell'ambito del Piano, ma anche nel rimanente paesaggio. Nel territorio della Provincia di Salerno sono infatti presenti 15 ZPS che, ad eccezione della ZPS Fiume Irno, ricadono tutte in aree protette (Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, Parco Regionale dei Monti Lattari, Riserva Naturale Monte Eremita - Marzano, Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro) e 44 SIC. Anche tali siti, fatta eccezione per i SIC IT8050034 Monti della Maddalena e IT8050019 Lago Cessuta e Dintorni, ricadono tutti in aree protette (Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, Riserva Naturale Fiume Foce Sele-Tanagro, Riserva Naturale Monte Eremita - Marzano, Parco Regionale Monti Picentini e Parco dei Monti Lattari, Area Marina Protetta di Punta Campanella). Alcuni di essi sono di tipo C, ovvero SIC coincidenti con ZPS. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale: la fauna comprende tutti gli animali, mammiferi ed uccelli che esistono, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà. Le Regioni pubblicano il calendario venatorio regionale ed eventuale regolamento relativo all'intera stagione venatoria, per i periodi e le specie cacciabili con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia. La Legge Quadro nazionale 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'Art. 10, comma 1 recita: "Tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio". La legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 10 comma 7, disciplina inoltre le immissioni: "Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistici venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramenti ambientali tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali". Il Piano Faunistico Venatorio adotta le misure di conservazione e salvaguardia per la tutela delle ZPS e SIC della Provincia di Salerno in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Nella Direttiva Uccelli (articolo 7) viene riconosciuta la legittimità della caccia per le specie elencate nell'allegato II purché le attività svolte siano gestite in modo tale da non pregiudicare gli obiettivi di conservazione previsti. La caccia rappresenta una soltanto delle molteplici possibilità di utilizzazione dei siti Natura 2000, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative. Nelle due direttive in materia di protezione della natura non esiste alcuna presunzione generale contro l'esercizio della caccia nei siti Natura 2000. In alcuni casi la caccia è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, ad esempio laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito. Nella stesura di piano faunistico venatorio è previsto dagli Art. 3, 7 e 10 della Legge 157/92 l'articolazione del territorio provinciale in ambiti territoriali di caccia. La provincia di Salerno ha ritenuto utile individuarne due: ATC1 ed ATC delle Aree Contigue. Il Comune di Montecorice appartiene all'Ambito Territoriale di Caccia Aree Contigue e, essendo il suo territorio interamente ricompreso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al suo interno è completamente vietata la caccia. Dai dati riportati all'interno del Piano risulta infatti che, su una superficie totale di 2209 ha, ne risultano cacciabili solo 4 ha. A protezione della fauna e per una corretta gestione dell'attività venatoria, l'Art. 38 comma 1 lettera c) della stessa legge recita: "...determinano il numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia..." Per tali motivi si è proceduto ad individuare e stimare le aree e le TASP delle ATC della Provincia di Salerno. Per TASP si intende il territorio agro-silvo-pastorale potenzialmente utile per la fauna selvatica come i corsi d'acqua, i laghi, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le aree naturali con esclusione delle aree urbane e di quelle fortemente antropizzate. Bisogna premettere che la superficie agro-silvo-pastorale ha bisogno di continui aggiornamenti a causa della crescente antropizzazione del territorio e in particolare per la continua espansione dei centri urbani. Uno dei principali compiti dei Piani Faunistico Venatori Provinciali è per l'appunto l'aggiornamento del valore di tale superficie agro-silvo-pastorale che è alla base di tutta la pianificazione. Per quanto riguarda la Provincia di Salerno risulta che il 39.6% è adibita a superficie agro-silvo-pastorale mentre il 60.4% della superficie totale è non cacciabile. La superficie cacciabile relativa alle singole aree dell'ATC1 e ATC Aree Contigue è importante per calcolare il rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale e il numero di cacciatori, tale rapporto è una misura indispensabile per avere stime della densità venatoria teorica. Consultando la banca dati dell'ISTAT e tenendo presente le informazioni provenienti dall'Ufficio Caccia e Pesca, è stata condotta un'analisi sulla popolazione residente nella Provincia di Salerno e sull'andamento del numero dei cacciatori in essa presenti. Nell'anno 2010/2011 risultano 19 cacciatori residenti a Montecorice. La legge 157 del 1992 stabilisce all'articolo 10, relativo ai Piani faunistico-venatori, e per l'esattezza al comma 8 lettera b, che essi debbano contenere l'individuazione di aree atte ad accogliere le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC). Le ZRC hanno lo scopo di incrementare la riproduzione delle specie selvatiche stanziali e autoctone, favorendo nel contempo la sosta e la riproduzione delle specie migratorie ed il conseguente ripopolamento nei territori contigui. Tale scopo viene perseguito promuovendo la riproduzione degli animali in condizioni naturali con conseguente cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Per queste aree cade dunque il divieto di detenzione di uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli della fauna selvatica di cui al comma 1 lettera o dell'art. 21 della legge 157/92. Parallelamente ad una politica di immissione è necessario prevedere operazioni di controllo numerico della fauna che potrebbe risultare invasiva e predatoria in relazioni alle specie immesse e alle specie che compongono la biodiversità in senso lato. Infatti, mentre alcune specie di animali sono in declino e si estinguono, altre molto adattabili come le volpi, i corvidi, i gabbiani, i gatti e i cani randagi proliferano in modo innaturale, grazie all'abbondanza dei rifiuti alimentari e alla mancanza di super predatori. In un ambiente dove lupi, linci, aquile, gufi reali sono scomparsi, l'uomo ha il dovere di sostituirsi ad essi per ristabilire gli equilibri

	naturali, ricomponendo la catena alimentare anche mediante la caccia, soprattutto se questi animali incidono negativamente, con la loro attività predatoria, sugli interventi di ripopolamento faunistico. L'articolo 19 della Legge Nazionale 157/92, e l'articolo 17 della legge regionale 8/94 e successive modificazioni definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di piani di controllo di specie selvatiche anche all'interno di aree vietate alla caccia, motivi che devono rientrare fra quelli di seguito elencati: • per la migliore gestione del patrimonio zootecnico; • per la tutela del suolo; • per motivi sanitari; • per la selezione biologica; • per la tutela del patrimonio storico-artistico; • per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Per l'elaborazione dei programmi di prevenzione e di eventuali piani di contenimento numerico verso specie responsabili di squilibri ecologici, danni alle colture o incidenti stradali, deve essere prevista un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole. A tal fine deve essere elaborata una stima iniziale della presenza della specie sul territorio oggetto di intervento, da ripetersi al termine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di prevenzione e/o contenimento. E' preferibile comunque, nel caso di programmi pluriennali, prevedere dei momenti intermedi di verifica del risultato delle azioni. La verifica dell'efficacia dei programmi di prevenzione o contenimento deve basarsi sui seguenti parametri, rispettivamente per i programmi di mitigazione dell'impatto sulle colture e per quelli di contenimento dell'incidenza sulle biocenosi.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Campania, approvato con Decisione C(2007) 5712 del 20/11/2007_CCI N°2007IT06RPO019	Il Programma rappresenta, per la regione Campania, il livello operativo dell'articolato iter programmatico stabilito dal regolamento CE 1698/05, finalizzato all'attuazione, negli ambiti territoriali rurali, delle politiche di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013; il PSR regionale è stato quindi elaborato coerentemente sia con gli OSC (Orientamenti Strategici Comunitari) e sia con i contenuti dei PSN (Piani Strategici Nazionali). In ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. 1698/05, il Programma persegue i seguenti obiettivi generali: a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. La realizzazione di questi obiettivi viene perseguita attraverso la previsione di specifiche misure di sviluppo rurale, strutturate in quattro Assi prioritari: - Asse I: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; - Asse II: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; - Asse III: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale; - Asse IV: Leader. Gli obiettivi ambientali sono principalmente riferibili all'Asse 2, per il quale vengono individuati quali obiettivi prioritari, da raggiungere attraverso l'implementazione di adeguate linee di policy: - la conservazione della biodiversità e del paesaggio agrario; - la tutela e la diffusione dei sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico; - la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; - la riduzione dei gas serra; - la tutela del territorio. Inoltre, nonostante negli altri assi non vengano individuati obiettivi ambientali specifici, il PSR della Campania individua le seguenti priorità di carattere trasversale: - risparmio energetico e diffusione dell'utilizzo di energie rinnovabili; - risparmio delle risorse idriche; - cura e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. Il perseguimento di tali priorità è conseguito attraverso l'implementazione di meccanismi premiali in sede di valutazione delle istanze (Assi 3 e 4) e attraverso l'obbligo per gli interventi di ammodernamento e/o di diversificazione delle aziende agricole, forestali e della trasformazione agroalimentare di prevedere investimenti mirati alla cura e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio ed al perseguimento di almeno una delle su indicate priorità di risparmio, in misura complessivamente non inferiore al 20% della spesa ammissibile (Asse 1). Inoltre, il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'agricoltura e della silvicoltura rappresenta una delle azioni chiave individuate per l'Asse 1.
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 – Delibera di Giunta Regionale n.1921 del 9 novembre 2007 (BURC Numero Speciale del 23 novembre 2007): di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007)4265 dell'11 settembre 2007, con la quale ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013.	Il P.O.R. Campania FESR 2007-2013 costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Campania. L'obiettivo globale del Programma – coerentemente con le indicazioni e i principi comunitari e nazionali – è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile della Campania, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale. La strategia di intervento proposta si basa su quattro orientamenti principali: - concentrazione degli interventi e dei soggetti della programmazione (il 40% delle risorse complessivamente disponibili sarà riservato alle priorità "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani", "Reti e collegamenti per la mobilità", e "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" ed inoltre il 40% delle risorse sarà assegnato ai Grandi Programmi); - programmazione partecipata e sviluppo locale (il Programma intende promuovere un modello basato su valorizzazione di identità locali e produzione di beni di utilità collettiva, superando impostazioni basate sulla realizzazione di opere "locali" e sulla rappresentazione di interessi localistici); - integrazione programmatica e finanziaria (perseguita attraverso la definizione e l'attuazione di una strategia unitaria di sviluppo regionale, che utilizzerà le opportunità derivanti dall'integrazione delle varie fonti di finanziamento aggiuntive comunitarie (Fondi Strutturali, FEASR e FEP), nazionali (FAS), nonché risorse ordinarie del bilancio regionale. In secondo luogo, è prevista l'integrazione tra i diversi programmi che agiscono nell'ambito della politica di coesione comunitaria, nazionali (PON), interregionali (POI) e regionali (POR FEASR e POR FSE); - concertazione (l'importanza assegnata al partenariato nella programmazione 2007-13 è dimostrata dal suo coinvolgimento nella definizione delle ipotesi di Grandi Progetti che saranno concertate). Inoltre il POR attribuisce un ruolo centrale all'innalzamento della qualità dei servizi per i cittadini e per le imprese, in coerenza con la politica del Mezzogiorno prevista dal QSN. La strategia di sviluppo del POR si concretizza attraverso 7 assi strategici prioritari: - l'Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica - è incentrato sugli interventi afferenti l'uso sostenibile delle risorse ambientali e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo; - l'Asse 2 - Competitività del sistema produttivo regionale - racchiude le azioni riguardanti la promozione della ricerca e dell'innovazione e la competitività dei sistemi produttivi, comprendendovi inoltre le priorità per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione degli investimenti;

	- l'Asse 3 - Energia - si concentra sulla riduzione del deficit energetico e la promozione di fonti rinnovabili; - l'Asse 4 - Accessibilità e trasporti - riguarda le operazioni coerenti con la realizzazione di reti e collegamenti infrastrutturali; - l'Asse 5 - Società dell'Informazione - comprende le azioni a favore della diffusione della Società dell'Informazione, sia in termini infrastrutturali che per l'erogazione di servizi innovativi a vantaggio della cittadinanza e del tessuto produttivo; - l'Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita - contiene le azioni pertinenti con le priorità di inclusione sociale e qualità della vita e di attrattività delle città e sistemi urbani; - l'Asse 7 - Assistenza tecnica e cooperazione - promuove le attività di assistenza tecnica volte a migliorare l'attuazione del Programma e la cooperazione territoriale interregionale per favorire l'apertura internazionale della Campania. Tali Assi si declinano ulteriormente in obiettivi specifici ed obiettivi operativi, sino ad arrivare alle attività ed ai progetti che possono essere finanziati. Infine, con specifico riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito dell'Asse 1 sono definite alcune priorità di interventi di tutela, ed in particolare: - il risanamento ambientale, che si pone l'obiettivo di potenziare l'azione di bonifica dei siti inquinati, elevare la qualità delle acque e promuovere la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; - il contrasto ai rischi naturali con la finalità di garantire un efficiente sistema di prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale; - la promozione della rete ecologica regionale nell'ottica di uno sviluppo eco-compatibile con l'obiettivo di preservare le risorse naturali, ampliare l'interconnessione del patrimonio naturalistico e migliorare l'attrattività dei territori protetti; la riduzione del deficit energetico col preciso obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, contenere la domanda attraverso l'ottimizzazione degli usi finali e attribuire priorità alla produzione e all'uso di energia generata da fonti rinnovabili
La nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020	Europa 2020 contiene la nuova strategia per la crescita dell'Unione europea, attraverso la quale si intende colmare le lacune dell'attuale modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico. In tal senso la strategia proposta mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO₂ e della competitività dell'industria; e solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. Per dare maggiore concretezza alle priorità proposte, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del 2020; essi riguardano: 1. Occupazione - O innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 2. R&S - O aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 3. Cambiamenti climatici /energia - O riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 - O 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili - O aumento del 20% dell'efficienza energetica 4. Istruzione - O riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% - O aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 5. Povertà / emarginazione - O almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno La strategia proposta indica anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali potranno sostenere reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.

Sulla base di queste considerazioni è possibile procedere all'analisi dell'interazione tra il Puc di Montecorice ed i piani e programmi pertinenti e rilevanti, considerando:

- da un lato, quelli suscettibili di contribuire al rafforzamento degli effetti positivi sull'ambiente o le cui finalità sono propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi ambientali del Puc;
- dall'altro, i principali strumenti di programmazione e pianificazione in campo ambientale in contrasto con talune priorità di intervento del Piano comunale, laddove queste rappresentino delle pressioni sui beni ambientali oggetto di tutela.

2.2 RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI PIANI O PROGRAMMI

L'analisi delle interazioni tra il Puc di Montecorice ed i piani e programmi "rilevanti" è sviluppata attraverso la costruzione di una matrice che evidenzia quattro possibili tipologie di interazione:

- **interazione positiva "gerarchica"**, il Puc di Montecorice rappresenta un momento attuativo dell'iter decisionale avviato con un Piano/Programma "rilevante" di livello superiore;
- **interazione positiva "orizzontale"**, il Piano/Programma "rilevante" risulta in rapporto di complementarietà e/o addizionalità con il Puc di Montecorice;
- **interazione positiva "programmatica"**, il Puc di Montecorice contribuisce all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano/Programma "rilevante" anche se questo ha natura meramente programmatica;
- **interazione potenzialmente negativa**: Il Piano/Programma "rilevante" pone vincoli all'attuazione del Puc di Montecorice.

L'analisi matriciale sviluppata è stata strutturata nel modo seguente: nella prima colonna si richiama il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola componente ambientale; nella seconda

colonna si riporta la descrizione sintetica del piano o programma preso in considerazione; nella terza, infine, viene descritta la possibile interazione con il Puc.

Piano o programma "rilevante" e relativi riferimenti normativi	Descrizione sintetica dei contenuti	Interazione con il PUC
		<i>Interazione positiva "gerarchica"</i>
		<i>Interazione positiva "orizzontale"</i>
		<i>Interazione positiva "programmatica"</i>
		<i>Interazione potenzialmente negativa</i>

3. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO, STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Gli "obiettivi di protezione ambientale" sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell'allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (ovvero sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.

*Con riferimento alla **componente Salute umana***

Documenti di riferimento

- Progetto "Health 21" dell'O.M.S., maggio 1998
- Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338
- Piano di Azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-10
- Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, Bozza
- Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania
- Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 "Piano Regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009"
- Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo"
- Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblicato sul BURC n. 65 del 28.09.2010

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
Sa2	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
Sa3	Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale
Sa4	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria

Con riferimento alla componente Suolo

Documenti di riferimento

- Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione "Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo" COM(2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Göteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 "Censimento fenomeni franosi"
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni"
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 "Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003 - "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003"
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), "Norme tecniche per le costruzioni"
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 "Norme in materia di difesa del suolo"
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la desertificazione e l'erosione costiera, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Su4	Favorire la conservazione e l'aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle foreste rispetto all'assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi
Su5	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale

Con riferimento alla componente Acqua

Documenti di riferimento

- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982
- Strategia di Göteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole"
- Direttiva 91/271/CEE "Acque reflue"
- Direttiva 96/61/CEE "IPPC"
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)
- APQ Regione Campania "Ciclo integrato delle acque"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ac1	Proteggere il Mar Mediterraneo dall'inquinamento marino
Ac2	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Ac3	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
Ac4	Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque

Ac5	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque
-----	---

Con riferimento alla componente Atmosfera e Cambiamenti climatici

Documenti di riferimento

Aria

- UNFCCC, Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992
- Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997
- Strategia Tematica sull'Inquinamento Atmosferico - COM(2005)446 Piano d'Azione per le biomasse - COM(2005)628 - Fissa le misure per promuovere ed incrementare l'uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, dell'elettricità e dei trasporti
- Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO2 tramite il miglioramento dell'efficienza energetica
- Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso)
- Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
- Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura
- Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
- Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
- Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili, ammoniaca
- Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria
- Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; istituisce dei "valori di riferimento" per i biocarburanti pari al 2% della quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010
- Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
- Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
- Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (L'obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche)
- Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti)
- Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
- Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM2,5
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
- D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - *L'obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%*
- Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra
- D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
- D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi
- Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
- D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
- D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa, pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010
- Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione
- Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera
- Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria-ambiente - Approva gli elaborati "Valutazione della Qualità dell'aria ambiente e Classificazione del

territorio regionale in Zone e Agglomerati” e “Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria in Campania”

- Piano d’Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria pubblicato sul BURC della Regione Campania del 5/10/07.

Energia e risparmio energetico

- Libro bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)
- Libro verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico”
- Libro verde: “Efficienza energetica - *fare di più con meno*”
- Piano d’azione per la biomassa. COM(2005)628 del 7 dicembre 2005
- Strategie dell’unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006
- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto un materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati membri dell’UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21°secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM(2006) 848 del 10 gennaio 2007
- Piano d’azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l’Europa (PEE). Allegato 1 alle “Conclusioni della presidenza”, Bruxelles, 8-9 marzo 2007
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
- Direttiva 2002/91/CE sull’uso razionale dell’energia negli edifici
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
- Direttiva 2003/87/EC sull’Emission Trading
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
- Piano Energetico Nazionale (PEN)
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra”
- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 “Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra”
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”
- Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del PEN in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10”
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 “Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 “Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79”
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 “Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas”
- Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 “Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999, concernente “direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”
- Legge 120/2002 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’ 11 dicembre 1997”
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.”
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea”
- Legge 239/04 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
- Legge n.316 del 30/12/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto

-
- serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"
 - Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
 - Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"
 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 - Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."
 - Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
 - CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.
 - Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387"
 - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"
 - Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
 - Lr 1/2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)".
 - Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici - Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011

Inquinamento elettromagnetico

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti (GU n. 200 del 29/8/ 2003)
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 -Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"
- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14/701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004

Inquinamento acustico

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
- Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione
- Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

- Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
- Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore ambientale
- Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
- D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
- D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
- D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture
- Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
- Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98
- Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali

Inquinamento luminoso

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici" (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente

Con riferimento alla *componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette***Documenti di riferimento**

- Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni '90)
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)
- Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42)
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001)
- COM(2006) 216 *halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond*.
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge Regionale n.33 dell'1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
- D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale

Obiettivi di protezione ambientale individuati

B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive

B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi

Con riferimento alla *componente Rifiuti e Bonifiche*

Documenti di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
- Decreto Legislativo n.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 2007
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"
- Piano Industriale per la Gestione di Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed. i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale.

Obiettivi di protezione ambientale individuati

RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
RB4	Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio

Con riferimento alla *componente Paesaggio e Beni Culturali*

Documenti di riferimento

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
 - Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979);
 - Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
 - Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
 - Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).
 - Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE);
 - Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993
 - Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
 - Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
 - Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999
 - Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea" (1999/C 56/01);
 - Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM/2000/547);
 - Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;
 - "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);
 - Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM/2005/670)
 - Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM/2005/718);
 - Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (n. 1698/2005);
 - Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013 (n. 5966/06);
 - proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).
-

- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6/7/2002 n.137, integrato e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008
- Legge n.14 del 9/01/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000"
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo con i principali enti ed organismi pubblici competenti per l'attuazione della CEP in Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 "L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione" alla quale sono allegate le "Linee guida per il paesaggio"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano
PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.

Con riferimento alla *componente Ambiente Urbano***Documenti di riferimento**

- Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De Janeiro, 4 giugno 1992
- Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006
- Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006

Obiettivi di protezione ambientale individuati

AU1	Promuovere - per l'area Metropolitana e le principali città e/o sistemi di centri urbani - l'adozione di adeguate misure, anche a carattere comprensoriale, per la Gestione Urbana Sostenibile nonché per il Trasporto Urbano Sostenibile, anche attraverso l'attivazione di processi partecipativi quali le Agende 21 Locali
AU2	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
AU3	Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed espansione urbanistica
AU4	Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica

L'Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, riferibili a componenti quali:

- qualità dell'aria ed inquinamento atmosferico;
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- gestione dei rifiuti;
- gestione della rete idrica;
- sistema dei trasporti e della mobilità.

Pertanto, per l'individuazione di tali obiettivi, nonché dei relativi documenti di riferimento, si rimanda alle schede delle singole componenti ambientali sopra riportate.

3.2 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale per macrotematiche (Acqua, Aria e Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, Ambiente Urbano) stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si procederà a valutare le interazioni tra questi e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Puc di Montecorice, al fine di verificare le "azioni con effetti significativi" e le "azioni senza effetti significativi". A tal fine è stato costruito lo schema seguente:

Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano		
Popolazione e Salute umana	PSu1	
	PSu2	
	PSu...n	
Suolo	S1	
	S2	
	S...n	
Acqua	A1	
	A2	
	A...n	
Atmosfera e Cambiamenti climatici	ACc1	
	ACc2	
	ACc...n	
Biodiversità ed Aree Naturali Protette	B1	
	B2	
	B...n	
Paesaggio e beni culturali	P1	
	P2	
	P...n	
Rifiuti e bonifiche	Rb1	
	Rb2	
	Rb...n	
Ambiente urbano	Au1	
	Au2	
	Au...n	

Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale																								
Obiettivi di piano	Popolazione e Salute umana			Suolo			Acqua			Atmosfera e Cambiamenti climatici			Biodiversità ed Aree Naturali Protette			Paesaggio e beni culturali			Rifiuti e bonifiche			Ambiente urbano		
	PSu1	PSu2	PSu...n	S1	S2	S...n	A1	A2	A...n	ACc1	ACc2	ACc...n	B1	B2	B...n	P1	P2	P...n	Rb1	Rb2	Rb...n	Au1	Au2	Au...n
...																								
...																								
...																								

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

Simbolo	Giudizio	Criterio
+	Coerente	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
-	Incoerente	L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
=	Indifferente	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obiecti messi a confronto

4. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. ed i., recitano:

- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.*

Per rispondere alla lettera b) l'interesse sarà incentrato sullo stato dell'ambiente in tutta l'area coperta e significativamente interessata dal piano, sia allo stato attuale che senza la sua attuazione. Le informazioni riguarderanno lo stato attuale dell'ambiente, il che vuol dire che saranno quanto più aggiornate possibile. La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata attuazione del piano è importante come quadro basilare di riferimento: tale situazione può essere vista come la cosiddetta opzione zero. Per la lettera c) saranno fornite informazioni sulle aree che possono essere significativamente interessate dal piano: informazioni che possono essere viste come precisazioni di quelle fornite ai sensi della lettera b). Per quel che riguarda il punto d) l'interesse si incentrerà sui problemi ambientali esistenti, pertinenti al piano: la "pertinenza" riguarda anche i possibili effetti significativi, o anche quelli non significativi che, combinati ai problemi ambientali esistenti, potrebbero crearne di significativi.

4.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Per la descrizione dello stato dell'ambiente, saranno considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal Puc, potranno essere interessate dagli effetti del piano.

In particolare si ricostruirà un quadro dello stato dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale, riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie tipologiche di risorse, fattori e/o attività:

risorse ambientali primarie:

- aria
- risorse idriche
- suolo e sottosuolo
- ecosistemi e paesaggio

infrastrutture:

- modelli insediativi
- mobilità

attività antropiche:

- agricoltura
- industria e commercio
- turismo

fattori di interferenza:

- rumore
- energia
- rifiuti

Per ognuna delle sopraelencate componenti si procederà con:

- *l'analisi del quadro normativo (vedi allegato n.6);*
- *la descrizione dello stato;*
- *la valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l'attuazione del Puc;*
- *l'esposizione delle azioni proposte dal PUC per migliorare le criticità ambientali rilevate.*

4.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO

In corso di elaborazione del Rapporto Ambientale saranno descritte le caratteristiche ambientali delle specifiche sub-aree che il Puc individuerà.

4.3 RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L'AMBIENTE

In corso di elaborazione del Rapporto Ambientale saranno descritte le relazioni di sistema tra le attività previste dal piano e l'ambiente per ogni area che il Puc individuerà.

5. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

Questo capitolo risponde alle disposizioni di cui al punto f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc di Montecorice sarà effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc ed i quattro settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell'ambiente,¹ anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Per tale confronto sarà utilizzata una matrice di valutazione che registri i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano comunale. Gli impatti saranno qualificati utilizzando una griglia di valutazione che comprenda le caratteristiche declinate nella tabella che segue:

Categoria	Definizione	Declinazione	Note
Impatto netto	Valuta la significatività e la natura preponderante dei potenziali impatti significativi, in relazione allo specifico obiettivo ambientale.	positivo negativo incerto non significativo	La natura dell'impatto sarà qualificata sulla base di un bilanciamento tra i potenziali impatti positivi e negativi.
Durata	Valuta la presumibile durata dell'impatto.	duraturo temporaneo	La durata sarà attribuita sulla base della natura strutturale e non strutturale del lineamento strategico valutato.
Diretto/indiretto	Valuta se l'interazione del lineamento strategico con l'obiettivo è di tipo diretto o indiretto.	diretto indiretto	
Criticità	Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie precedenti.	! No	Il punto esclamativo evidenzia la presenza di una criticità, la cui esplicazione è riportata in una successiva matrice.

Legenda matrice:

Effetto: P=positivo; N=negativo; I=incerto

Durata: D=duraturo; T=temporaneo

Diretto/indiretto: D=diretto; I=indiretto

Criticità: !=si ravvisa l'esistenza di criticità; No=non si ravvisa l'esistenza di criticità

N.S.: = effetti non significativi

Matrice di valutazione dei possibili impatti				
	<i>risorse ambientali primarie</i>	<i>infrastrutture</i>	<i>attività antropiche</i>	<i>fattori di interferenza</i>

¹ **Risorse ambientali primarie:** aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;

Infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;

Attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo;

Fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.

Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	<i>aria</i>	<i>risorse idriche</i>	<i>suolo e sottosuolo</i>	<i>ecosistemi e paesaggio</i>	<i>modelli insediativi</i>	<i>mobilità</i>	<i>agricoltura</i>	<i>industria e commercio</i>	<i>turismo</i>	<i>rumore</i>	<i>energia</i>	<i>rifiuti</i>
.....												
.....												
.....												

6. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC DI MONTECORICE E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.

Le misure saranno discusse nel rapporto ambientale e introdotte nel piano.

7. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

Le informazioni concernenti la scelta delle alternative sono essenziali per comprendere perché determinate alternative sono state sottoposte a valutazione e quale è il loro rapporto con il progetto di piano.

Saranno descritti i metodi utilizzati nella valutazione per consentire la verifica della qualità delle informazioni, le conclusioni e il grado di affidabilità. Inoltre, se necessario, sarà redatto un resoconto anche delle difficoltà incontrate nella raccolta di determinate informazioni utili al popolamento degli indicatori.

7.1 LA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE

7.2 DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

8. MISURE PER IL MONITORAGGIO

8.1 MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio comprenderà necessariamente:

- *il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;*
- *il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);*
- *gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).*

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di monitoraggio, si procederà all'acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all'Ente.

8.2 GLI INDICATORI

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- *essere rappresentativi delle componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";*
- *essere semplici e di agevole interpretazione;*
- *indicare le tendenze nel tempo;*
- *fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;*
- *essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;*
- *essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;*
- *poter essere aggiornati periodicamente.*

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.

Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale saranno considerate differenti tipologie di indicatori e l'utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

9. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1. TIPO	1.2. CODICE SITO	1.3. DATA COMPILAZIONE	1.4. AGGIORNAMENTO
C	IT8050036	199505	200907

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
NATURA 2000 CODICE SITO

IT8050017
IT8050026
IT8050032
IT8050048

1.6. RESPONSABILE(S):

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

1.7. NOME SITO:

Parco marino di S. Maria di Castellabate

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

199505

DATA CONFERMA COME SIC:

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

200404

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 55 4

W/E (Greenwish)

LATITUDINE

40 17 0

2.2. AREA (ha):

5019,00

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

0

MEDIA

0

Zona marina non coperta da regioni NUTS

100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continente

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. *Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:*

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1120	60	A	C	B	B
1170	40	A	C	B	B

3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A180	Larus genei			R	C	C	C	B
A010	Calonectris diomedea			C	C	B	C	B
A197	Chlidonias niger			C	C	B	C	B
A191	Sterna sandvicensis		R	C	C	B	C	B
A181	Larus audouinii		6-10 i	11-50 i	C	C	C	B
A081	Circus aeruginosus			C	C	B	C	B

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A391	Phalacrocorax carbo sinensis		6-10 i		C	B	C	B
A184	Larus argentatus		C		C	B	C	B
A182	Larus canus		R		C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R	C	C	B	C	B
A179	Larus ridibundus		C		C	B	C	B
A069	Mergus serrator			R	C	B	C	B

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1349	Tursiops truncatus	C			B	A	C	A

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
1103	Alosa fallax				R	C	A	C A

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC**3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO								NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M	A	R	F	I	P				
					I			Centrostephanus longispinus	R	C
					I			Charonia lampas lampas	V	D
					I			Corallium rubrum	V	D
					P			Epinephelus aeneus	R	D
				F				Epinephelus alexandrinus	R	D
				P				Epinephelus alexandrinus	R	D
				P				Epinephelus caninus	R	D
				I				Pinna nobilis	C	C

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

4. DESCRIZIONE SITO

4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Marine areas, Sea inlets	100
Copertura totale habitat	100 %

Altre caratteristiche sito

Tratto di mare che circonda il Monte Licosa fino all'isobata dei 50 m. Fondi sabbiosi e fangosi.

4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Estese praterie di Posidonia oceanica. Importante zona per lo svernamento e migrazione del Gabbiano corso.

4.3. VULNERABILITÀ

Sovrappesca. Traffico di natanti a motore.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5. PROPRIETÀ

Public %: 100;

4.6. DOCUMENTAZIONE

4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT01	0

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

designati a livello Nazionale o Regionale:

CODICE TIPO	NOME SITO	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
IT01	P.N. Cilento e Vallo di Diano		

designati a livello Internazionale:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300015035	/	
300100601	/	

6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
210	A B C	30	+ 0 -
220	A B C	20	+ 0 -
243	A B C	5	+ 0 -
420	A B C	5	+ 0 -
504	A B C	5	+ 0 -
621	A B C	1	+ 0 -
900	A B C	10	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

7. MAPPA DEL SITO

Mappa

<i>NUMERO MAPPA NAZIONALE</i>	<i>SCALA</i>	<i>PROIEZIONE</i>	<i>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</i>
209-IVNO-bis	25000	UTM	False
209-IVSO	25000	UTM	False
209-IVSO-bis	25000	UTM	False

() CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)*

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1. TIPO	1.2. CODICE SITO	1.3. DATA COMPILAZIONE	1.4. AGGIORNAMENTO
C	IT8050036	199505	200907

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
NATURA 2000 CODICE SITO

IT8050017
IT8050026
IT8050032
IT8050048

1.6. RESPONSABILE(S):

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

1.7. NOME SITO:

Parco marino di S. Maria di Castellabate

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

199505

DATA CONFERMA COME SIC:

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

200404

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 55 4

W/E (Greenwish)

LATITUDINE

40 17 0

2.2. AREA (ha):

5019,00

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

0

MEDIA

0

Zona marina non coperta da regioni NUTS

100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continente

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. *Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:*

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1120	60	A	C	B	B
1170	40	A	C	B	B

3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A180	Larus genei			R	C	C	C	B
A010	Calonectris diomedea			C	C	B	C	B
A197	Chlidonias niger			C	C	B	C	B
A191	Sterna sandvicensis		R	C	C	B	C	B
A181	Larus audouinii		6-10 i	11-50 i	C	C	C	B
A081	Circus aeruginosus			C	C	B	C	B

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A391	Phalacrocorax carbo sinensis		6-10 i		C	B	C	B
A184	Larus argentatus		C		C	B	C	B
A182	Larus canus		R		C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R	C	C	B	C	B
A179	Larus ridibundus		C		C	B	C	B
A069	Mergus serrator			R	C	B	C	B

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1349	Tursiops truncatus	C			B	A	C	A

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				
1103	Alosa fallax				R	C	A	C A

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC**3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO								NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M	A	R	F	I	P				
					I			Centrostephanus longispinus	R	C
					I			Charonia lampas lampas	V	D
					I			Corallium rubrum	V	D
					P			Epinephelus aeneus	R	D
				F				Epinephelus alexandrinus	R	D
				P				Epinephelus alexandrinus	R	D
				P				Epinephelus caninus	R	D
				I				Pinna nobilis	C	C

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

4. DESCRIZIONE SITO

4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Marine areas, Sea inlets	100
Copertura totale habitat	100 %

Altre caratteristiche sito

Tratto di mare che circonda il Monte Licosa fino all'isobata dei 50 m. Fondi sabbiosi e fangosi.

4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Estese praterie di Posidonia oceanica. Importante zona per lo svernamento e migrazione del Gabbiano corso.

4.3. VULNERABILITÀ

Sovrappesca. Traffico di natanti a motore.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5. PROPRIETÀ

Public %: 100;

4.6. DOCUMENTAZIONE

4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT01	0

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

designati a livello Nazionale o Regionale:

CODICE TIPO	NOME SITO	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
IT01	P.N. Cilento e Vallo di Diano		

designati a livello Internazionale:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300015035	/	
300100601	/	

6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
210	A B C	30	+ 0 -
220	A B C	20	+ 0 -
243	A B C	5	+ 0 -
420	A B C	5	+ 0 -
504	A B C	5	+ 0 -
621	A B C	1	+ 0 -
900	A B C	10	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

7. MAPPA DEL SITO

Mappa

<i>NUMERO MAPPA NAZIONALE</i>	<i>SCALA</i>	<i>PROIEZIONE</i>	<i>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</i>
209-IVNO-bis	25000	UTM	False
209-IVSO	25000	UTM	False
209-IVSO-bis	25000	UTM	False

() CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)*

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
F	IT8050048	199910	200907

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
NATURA 2000 CODICE SITO

IT8050026
IT8050032
IT8050036

1.6. RESPONSABILE(S):

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174 - 00147 Roma

1.7. NOME SITO:

Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA CONFERMA COME SIC:

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:

199910

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 55 59

LATITUDINE

40 15 12

W/E (Greenwish)

2.2. AREA (ha):

2841,00

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

347

MEDIA

250

2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT8

NOME REGIONE

CAMPANIA

% COPERTA

100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continentale

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
5330	30	A	C	B	C
9340	10	C	C	B	B
6220	10	B	C	B	B
2260	10	C	C	B	B
1120	10	A	C	B	B
9540	5	B	C	B	A
1240	5	C	C	B	B
1170	5	A	C	B	B
5320	2	B	C	B	B
3170	1	A	C	B	A

3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
A084	Circus pygargus				P	C	C	C
A100	Falco eleonora				R	C	B	B
A073	Milvus migrans				P	C	B	C
A302	Sylvia undata	51-100 p				C	B	C
A338	Lanius collurio	51-100 p				C	C	C
A103	Falco peregrinus	1 p				C	C	C
A081	Circus aeruginosus				C	C	B	C
A094	Pandion haliaetus				C	C	B	C
A181	Larus audouinii		6-10 i	11-50 i		C	C	C
A231	Coracias garrulus				R	C	B	C
A072	Pernis apivorus				C	C	B	C
A321	Ficedula albicollis				R	C	B	C
A074	Milvus milvus			R	C	C	B	C
A098	Falco columbarius				R	C	C	C
A180	Larus genei				R	C	C	C
A010	Calonectris diomedea			R	R	C	B	C
A197	Chlidonias niger				C	C	B	C
A191	Sterna sandvicensis			R	C	C	B	C
A229	Alcedo atthis				C	C	B	C
A026	Egretta garzetta				C	C	B	C
A029	Ardea purpurea				C	C	B	C
A176	Larus melanocephalus			R		C	B	C

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
A391	Phalacrocorax carbo sinensis			R	C	C	B	C
A069	Mergus serrator				R	C	B	C
A182	Larus canus			R		C	B	C
A183	Larus fuscus			R	C	C	B	C
A179	Larus ridibundus			C		C	B	C
A184	Larus argentatus			C	C	C	B	C
A207	Columba oenas			V		C	C	C
A286	Turdus iliacus				R	C	B	C
A160	Numenius arquata				C	C	B	C
A158	Numenius phaeopus				C	C	B	C
A155	Scolopax rusticola			C	C	C	B	C
A210	Streptopelia turtur	101-250 p			C	C	B	C

A113	Coturnix coturnix	R	C	C	B	C	B
A285	Turdus philomelos	C	C	C	B	C	B

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
1303	Rhinolophus hipposideros	P				C	A	C A
1304	Rhinolophus ferrumequinum	P				C	A	C A
1349	Tursiops truncatus	C				B	A	C A

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
1279	Elaphe quatuorlineata	R				C	A	C A

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
1062	Melanargia arge	R				C	A	C A

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO							NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M	A	R	F	I	P			
			R				Anguis fragilis	C	A
			R				Coluber viridiflavus	C	B
					I		Cordulegaster boltoni	C	A
					P		Crocus imperati	C	B
			R				Lacerta bilineata	V	A
					P		Lavandula officinalis	P	A
					P		Pinus halepensis	P	D
			R				Podarcis sicula	P	B
					I		Scarabaeus sacer	P	D
		A					Triturus italicus	P	D

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

4. DESCRIZIONE SITO

4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Marine areas, Sea inlets	10
Shingle, Sea cliffs, Islets	10
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	40
Dry grassland, Steppes	10
Other arable land	5
Evergreen woodland	10
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards, Dehesas)	10
Inland rocks, Scree, Sands, Permanent Snow and ice glace permanente	5
Copertura totale habitat	100 %

Altre caratteristiche sito

Tratto di costa con scogliere a falesie, modesti promontori di origine arenaceo-marnosa (serie Flysch del Cilento), fenomeni di erosione marina. Terrazzi di abrasione marina tirreniani.

4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Tipico ambiente di macchia mediterranea con lembi di foresta di sempreverdi; notevole la presenza di una pineta spontanea di *Pinus halepensis*. Zona interessante per il passo ornitico. Nidificazione di *Sylvia undata*. Praterie di *Posidonia oceanica*.

4.3. VULNERABILITÀ

Rischi dovuti in particolare all'incremento dell'antropizzazione, soprattutto nei mesi estivi. Rischi notevoli per incendi.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5. PROPRIETÀ

4.6. DOCUMENTAZIONE

La Valva V., Ricciardi M. e Caputo G., 1985 - La tutela dell'ambiente in Campania: situazione attuale e proposte. Inf. Bot. Ital. 17(1-2-3): 144-154.

4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT01	100

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

designati a livello Nazionale o Regionale:

CODICE TIPO	NOME SITO	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
IT01	Cilento e Vallo di Diano		100

designati a livello Internazionale:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300100601	+	100
300015035	+	100

6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
100	A B C	5	+ 0 -
140	A B C	2	+ 0 -
230	A B C	5	+ 0 -
403	A B C	1	+ 0 -
501	A B C	1	+ 0 -
502	A B C	1	+ 0 -
609	A B C	2	+ 0 -
180	A B C	20	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

7. MAPPA DEL SITO

Mappa

<i>NUMERO MAPPA NAZIONALE</i>	<i>SCALA</i>	<i>PROIEZIONE</i>	<i>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</i>
198 III SO	25000		Si
209 IV NO	25000		Si
209 IV NO bis	25000		Si
209 IV SO	25000		Si
209 IV SO bis	25000	Gauss Boaga	Si

() CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)*

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

9.1 PIANO DI GESTIONE DEI SIC E ZPS DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO ("Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse" - "Monte Tresino e dintorni" - "Monte Licosa e dintorni" - "Isola di Licosa")

Zona di Protezione Speciale "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse" (IT8050048)

La ZPS è collocata nella zona ovest del Parco ed il suo territorio è compreso tra 0 m s.l.m. ed i 347 m s.l.m., all'interno dei Comuni di Castellabate, Agropoli, e Montecorice. Nel sito risultano predominanti gli habitat mediterranei degli arbusteti termo-mediterranei a cui si associano habitat boschivi caratterizzati dalla presenza del leccio, pratelli xerici con graminacee, vegetazione delle scogliere e habitat dunali.

La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza della macchia illirica di una pineta spontanea di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) e dalle praterie di posidonia

Sito di Importanza Comunitaria "Monte Tresino e dintorni" (IT8050032)

Il SIC è collocato nella zona ovest del Parco ed il suo territorio è compreso tra 0 m s.l.m. ed i 347 m s.l.m., all'interno dei Comuni di Castellabate e Agropoli. Nel sito risultano predominanti gli habitat mediterranei degli arbusteti termo-mediterranei a cui si associano habitat boschivi caratterizzati dalla presenza del leccio, pratelli xerici con graminacee, vegetazione delle scogliere e habitat dunali. La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza della macchia mediterranea con piccoli lembi di praterie xerofile.

Sito di Importanza Comunitaria "Monte Licosa e dintorni" (IT8050026)

Il SIC è collocato nella zona ovest del Parco ed il suo territorio è compreso tra 0 m s.l.m. ed i 326 m s.l.m., all'interno del Comune di Castellabate. Nel sito risultano predominanti gli habitat mediterranei degli arbusteti termo-mediterranei a cui si associano habitat boschivi caratterizzati dalla presenza del leccio, pratelli xerici con graminacee, vegetazione delle scogliere e habitat dunali. La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza di steppa litoranea e macchia a cisti e Calicotome, oltre a ridotti boschi di leccio.

Sito di Importanza Comunitaria "Isola di Licosa" (IT8050017)

Il SIC è collocato nella zona ovest del Parco ed il suo territorio è compreso tra 0 m s.l.m. ed i 5 m s.l.m., all'interno del Comune di Castellabate. Nel sito risulta predominante l'habitat delle "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici". La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza di vegetazione alofita delle rupi a picco sul mare.

I Siti Natura 2000 oggetto del PdG interessano i Comuni elencati nella tabella seguente, nella quale vengono riportate le superfici totali e quelle di pertinenza dei diversi territori comunali.

Tip.	Denominaz.	Comuni interessati dalla presenza del sito Natura 2000	Superficie comunale interessata dal Sito (ha)	Super. Totale (ha)
ZPS	"Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse" (IT8050048)	Castellabate	2290,26	2840,75
		Agropoli	332,16	
		Montecorice	179,22	
SIC	"Monte Tresino e dintorni" (IT8050032)	Castellabate	605,25	1338,82
		Agropoli	723,49	
SIC	"Monte Licosa e dintorni" (IT8050026)	Castellabate	1076,44	1096,42
SIC	"Isola di Licosa" (IT8050017)	Castellabate	4,80	4,80

I Siti Natura 2000 oggetto del PdG sono caratterizzati dalla presenza di ambienti di scogliera, di prato/steppa, arbustivi e boschivi. I siti ospitano una biocenosi relativamente ricca, in considerazione del discreto grado di eterogeneità ambientale che si riscontra sul territorio. Gli habitat presenti, e di conseguenza la fauna ad essi associata, sono tuttavia potenzialmente soggetti a perturbazioni/modificazioni di varia natura, tra cui quelle indotte e/o accelerate dalle attività antropiche presenti sul territorio, qualora queste non risultino ecosostenibili. A tale riguardo quindi è necessario individuare le criticità specifiche che minacciano realmente e/o potenzialmente la conservazione di habitat e specie nei SIC e nella ZPS, determinando quali siano le loro esigenze ecologiche, ossia le condizioni ambientali che ne garantiscono il mantenimento nel tempo. La conoscenza delle esigenze ecologiche permetterà, di fatto, di definire quali siano gli obiettivi principali da perseguire per una corretta gestione del sito, in coerenza con le finalità della Rete Natura 2000.

La sintesi dei risultati delle analisi e delle indagini svolte è stata effettuata con il metodo dell'analisi SWOT e sono riportati nella tabella seguente.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
• Alto valore naturalistico-ambientale e paesaggistico dei Siti Natura 2000; • Presenza di habitat di interesse comunitario in buono stato di conservazione; • Presenza di specie animali di elevato pregio conservazionistico; • Peculiarità paesaggistica rispetto a quelle del contesto territoriale; • Inserimento in un'area naturale protetta.	• Gestione forestale non sostenibile; • Sorveglianza non pianificata; • Alto rischio di incendio; • Assenza di strutture di delimitazione e segnalazione della presenza del Sito; • Scarsa conoscenza dell'esistenza del SIC e della sua importanza naturalistica da parte della popolazione e dei turisti; • Eccessiva possibilità di accesso auto; • Presenza di rifiuti sparsi; • fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti a calpestio; • carico zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo; • rimboschimento con specie esotiche;
OPPORTUNITÀ	MINACCE
• Miglioramento dello status di conservazione ed ampliamento della superficie interessata dagli habitat di interesse comunitario; • Valorizzazione turistica dei Siti e delle loro valenze; • Eliminazione e/o mitigazione delle maggiori criticità che insistono sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario; • Aumento della sensibilità ambientale della popolazione locale e dei turisti per la considerazione delle valenze naturalistiche; • Utilizzo finanziamenti regionali e comunitari per la tutela ambientale; • Creazione di nuova occupazione legata alla gestione dell'area e al turismo ambientale; • Rafforzamento delle connessioni ecologiche dei Siti con gli altri Siti Natura 2000 circostanti; • Possibilità di inaugurare una politica di conservazione e gestione più moderna.	• Incendio • Apertura di piste forestali potenziamento del reticolo stradale; • Gestione forestale non sostenibile; • Scomparsa o riduzione degli habitat; • Frammentazione degli habitat; • Potenziale impoverimento dell'ambiente e del capitale naturalistico esistente; • Pressione antropica elevata causata da una fruizione incontrollata; • Degrado generale degli habitat. • Avanzamento dell'urbanizzazione e scomparsa di aree agricole; • perdita diversità ambientale; • variazioni d'uso, con prevalenza di attività turistico-ricreative

L'obiettivo generale del PdG è quello di assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e, per quanto riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/ CEE).

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Una gestione dei Siti coerente con le finalità di tutela per i quali sono stati istituiti implica la necessità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ecologica, riportati nella seguente tabella.

Obiettivi
Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità ecologica.
Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat (secchi, di macchia mediterranea e forestali, costieri e umidi, dunali) ripristinando gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi)
Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie (avifauna, erpetofauna chiroterofauna e entomofauna)
Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e monitorare l'evoluzione del loro status di conservazione
Raggiungere uno <i>status</i> di conservazione ottimale degli habitat di interesse comunitario, favorendone l'espansione
Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed entomofauna)
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di interesse comunitario
Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi (SIC/ZPS "Parco Marino di S. Maria di Castellabate"; SIC "Monte della Stella")

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA

La conservazione della biodiversità presente in un territorio richiede la condivisione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi operano, degli obiettivi di tutela. Questo è in particolar modo necessario nelle Aree Protette, come nel caso del Parco, dove la tutela deve essere dunque perseguita mediante l'adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di opportune modalità gestionali. Questo richiede di associare agli obiettivi di sostenibilità ecologica, degli obiettivi di sostenibilità socio-economica ad essi funzionali che, portando alle modificazioni necessarie delle prassi gestionali preesistenti, individuino prospettive di sviluppo economico alternative e/o integrative. In tal modo le strategie adottate per la conservazione attiva dell'area e dei territori contermini potrà determinare i suoi effetti positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali, partendo da quelli legati alla fruizione turistica. Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi di sostenibilità socio-economica individuati.

Obiettivi
Indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema dei Siti verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione
Rendere i Siti Natura 2000 oggetto del PdG elementi di differenziazione e qualificazione dell'offerta turistica dei comuni interessati e del Parco, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed eco-compatibili
Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell'uso e della fruizione dei Siti allo scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario
Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei Siti e dell'esigenza di conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area

LA STRATEGIA DI GESTIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del PdG è stata identificata una strategia di gestione per il SIC, basata sulla rappresentatività ecologica e sulla vulnerabilità degli habitat e delle specie in esso presenti. Questa strategia generale si articola in due strategie distinte, ma strettamente correlate:

- *Strategie per la sostenibilità ecologica, a tutela delle valenze naturalistiche presenti nel SIC;*

• *Strategie per la sostenibilità socio-economica*, volta all'integrazione tra le necessità di tutela e la dimensione socio-economica dei Comune interessati. Queste due strategie si articolano secondo linee d'azione, individuate per fronteggiare le criticità emerse dallo Studio Generale e schematizzate nel presente piano. Le linee d'azione individuate per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ecologica si articolano in una strategia a breve-medio termine, volta a fronteggiare i fattori di rischio con carattere di urgenza, e in una strategia a lungo termine, volta invece ad impostare una gestione ambientale, sociale ed economica compatibile con gli obiettivi di conservazione del SIC.

STRATEGIA**PER LA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA**

Linee d'Azione
Attivare modalità di gestione specifiche per l'habitat Praterie di Posidonie mediante opportuni interventi attivi
Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di disturbo/degrado di origine antropica, in particolare quelli della fruizione turistica, sulle Praterie di Posidonia e sulle aree di nidificazione/alimentazione dell'avifauna, con particolare attenzione al Gabbiano corso
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito da parte delle Autorità marittime, in particolare in relazione alla pesca a strascico e all'uso di mezzi nautici a motore sottocosta
Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione delle Praterie di Posidonie (anche in relazione alla presenza all'alga invasiva <i>Caulerpa racemosa</i>), delle specie di interesse comunitario (in particolare avifauna e vertebrati marini di importanza comunitaria: <i>Epinephelus spp.</i> , <i>Tursiops truncatus</i> , <i>Aloia fallax</i>) e della qualità delle acque, per indirizzare la gestione
Avviare studi per la valutazione dell'impatto della fruizione turistica sul SIC/ZPS per acquisire le conoscenze necessarie all'indirizzo della gestione
Garantire una gestione del SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di controllare i processi di evoluzione naturale delle praterie di Posidonie per favorirne l'espansione e prevenire l'insorgere di fattori di criticità

STRATEGIA**PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA**

Linee d'Azione
Realizzazione nel SIC/ZPS delle strutture naturalistiche necessarie a mitigare l'impatto del turismo sulle praterie di Posidonia
Promuovere una fruizione del SIC/ZPS da parte dei pescatori, degli operatori nautici e diportistici coerente con gli obiettivi di tutela, per una sua valorizzazione eco-compatibile, mediante attività di comunicazione
Promuovere attività economiche compatibili con la tutela
Attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza del sito sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito per limitare/prevenire i fattori di degrado
Definizione e attuazione di un modello di gestione sostenibile del sito, che garantisca la tutela della biodiversità e opportunità di sviluppo economico per la comunità locale, da replicare in altri lidi del Cilento

REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Nello svolgimento ed organizzazione delle attività di sorveglianza del territorio, garantite dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Capitaneria di Porto, i siti dovranno essere considerato tra le aree da sottoporre a particolare sorveglianza.
2. L'Ente Parco può limitare, per esigenze di tutela di habitat e specie, l'accesso a determinate zone dei siti. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.
3. L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
4. Il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo.
5. L'accesso da terra e da mare alle aree di riproduzione dell'avifauna, limitatamente al periodo riproduttivo delle specie ornitiche (15 febbraio - 10 giugno), ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del soggetto gestore.
6. Nei siti non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna, ed in particolare l'utilizzo del carburante negli ipogei.
7. Nel territorio dei siti, ad eccezione delle aree urbane ed agricole¹, non è consentito introdurre specie seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.
8. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica.

9. L'Ente Parco può incentivare, sospendere o regolamentare il pascolo in aree con presenza di habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.
10. L'Ente Parco può regolamentare o sospendere l'uso di sostanze antelmintiche contenenti avermectina per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.
11. Sono vietate la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore del SIC/ZPS, e di quanto consentito dalla normativa sulla caccia e sulla pesca.
12. E' vietato il danneggiamento e il prelievo della *Pinna nobilis*.
13. L'ancoraggio delle unità nautiche da diporto è consentito agli appositi gavitelli di ancoraggio o nelle aree dove non espressamente vietato.
14. E' fatto divieto di attuare variazioni di ogni tipo della morfologia del fondo, con particolare riferimento ai fondi molli a matte, senza espressa autorizzazione del soggetto gestore.
15. Gli scarichi a mare sono soggetti a controllo ed autorizzazione da parte del soggetto gestore, che può bloccare o limitare tali azioni per perseguire finalità di tutela.
16. Sono proibiti il danneggiamento, il taglio e l'asporto delle essenze vegetali autoctone, con particolare riferimento a *Posidonia oceanica*.
17. L'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata.
18. Nel territorio dei siti è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da ogni attività connessa alla fruizione del sito. In particolare è vietato scaricare le sentine delle imbarcazioni o i serbatoi delle acque nere nelle acque. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

GLI INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Gli interventi di gestione attiva per la sostenibilità ecologica hanno come obiettivo la mitigazione o l'eliminazione delle criticità che riguardano le valenze ecologiche dei SIC e della ZPS, individuate in base allo studio generale effettuato. A questo scopo, sono state elaborate una serie di strategie gestionali per garantire la conservazione dei principali elementi di rilievo naturalistico dei siti. Gli interventi per la sostenibilità ecologica sono ulteriormente suddivisi nelle due categorie "Interventi attivi per la gestione degli habitat e della flora" e "Azioni di monitoraggio e ricerca". Segue una breve trattazione di queste categorie e degli interventi che ricadono in ciascuna di esse.

INTERVENTI ATTIVI PER LA GESTIONE DEGLI HABITAT E DELLA FLORA

Dallo Studio Generale e dai sopralluoghi di campo è emerso che l'intensa frequentazione turistica, gli incendi, il sovrappascolo, nonché la gestione forestale non sostenibile, rappresentano una significativa minaccia alla loro conservazione in uno stato soddisfacente. Pertanto, si propongono in questo studio una serie di azioni che mirino:

- alla gestione sostenibile dei lembi boschivi presenti;
- alla tutela degli habitat più sensibili nei confronti del disturbo antropico diretto e della pressione di pascolo;
- alla diversificazione degli ambienti ed alla creazione di condizioni ecologiche idonee per le popolazioni faunistiche presenti ;
- alla protezione di habitat particolarmente vulnerabili tramite interventi diretti o acquisto.

AZIONI DI MONITORAGGIO E RICERCA

Di fondamentale importanza per la valutazione dell'efficacia della gestione dei siti sulle valenze naturalistiche da tutelare sarà implementare un piano di monitoraggio, integrato se necessario con studi mirati sui gruppi faunistici meno conosciuti, che può essere suddiviso nelle seguenti azioni:

- Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria;
- Monitoraggio floristico-vegetazionale;
- Monitoraggio dell'avifauna;
- Monitoraggio della chiropterofauna;
- Monitoraggio e studio dell'erpetofauna;
- Monitoraggio e studio delle specie entomologiche di interesse comunitario.

In questo PdG si propongono inoltre: uno studio specifico finalizzato alla valutazione della sostenibilità del pascolo ed alla redazione di uno Studio per la definizione del carico di bestiame negli habitat di interesse comunitario e uno studio sui processi erosivi, sul loro effetto sulla conservazione di habitat e specie e la redazione di un Piano anti-erosione con possibili soluzioni per arginare i fenomeni già esistenti, nonché un Piano di assestamento forestale naturalistico e un Piano naturalistico del Pascolo.

INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA

Gli interventi per la sostenibilità socio-economica, mirati ad uno sviluppo del territorio che sia funzionale agli obiettivi di conservazione delle valenze naturalistiche dei siti, seguono il principio operativo secondo il quale si associa, attraverso un'appropriata gestione del territorio, la conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali con l'utilizzo sostenibile delle loro risorse naturali, a beneficio delle comunità locali. Gli interventi proposti consistono in una serie di azioni finalizzate alla fruizione, alla comunicazione ed alle attività di sorveglianza e manutenzione; ogni azione è stata ideata per contribuire alla gestione delle valenze naturalistiche dei siti secondo un'ottica di sostenibilità.

Segue una breve trattazione di ciascuna di queste categorie e degli interventi ad esse associati.

INTERVENTI PER LA FRUIZIONE

La corretta fruizione dei siti è una delle basi fondamentali per garantire la tutela degli habitat e delle specie vegetazionali e faunistiche di interesse comunitario.

A monte degli interventi per la fruizione previsti dal Piano di Gestione, si prevede un corso di formazione di guide ambientali per l'escursionismo didattico.

Gli interventi previsti per la fruizione dei siti sono orientati a:

- migliorare la rete di itinerari escursionistici, che comprende sentieri, piste per mountain bike, ecc. e contestualmente creare aree parcheggio per un'accessibilità sostenibile, strutture museali e parchi archeologici;
- ristrutturare edifici ad uso foresteria, centri visite, aree sosta e agriturismo;
- recuperare il paesaggio agrario;
- promuovere attività produttive eco-compatibili, mediante recupero delle produzioni agricole e zootecniche locali, incentivazioni per la gestione sostenibile delle aree boscate e sostegno alle imprese che operano in maniera sostenibile;
- recuperare le sistemazioni tradizionali dei terreni.

INTERVENTI PER LA COMUNICAZIONE

La tutela degli habitat di interesse comunitario passa attraverso la sensibilizzazione della popolazione locale e di chi usufruisce del territorio per la fruizione turistica e per lo svolgimento di attività produttive. La conoscenza degli habitat e dei relativi punti deboli porta ad una responsabilizzazione della popolazione locale e più in generale dei fruitori, facilitando le azioni di tutela del territorio. Pertanto, al fine di incrementare la conoscenza delle valenze naturalistiche dei siti si propone un intervento riguardante la realizzazione di pannelli didattici e segnaletici. Tale intervento mira a far conoscere le minacce che si oppongono al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat/specie di interesse comunitario presenti nei siti e le norme di comportamento da rispettare per ridurre il danneggiamento ed il disturbo di tutti gli elementi naturalistici di pregio. Inoltre, in entrambi i siti è stata rilevata la scarsa conoscenza dell'area e delle sue possibilità di fruizione, soprattutto a livello della popolazione locale. Quindi, la comunicazione e la diffusione delle informazioni sul sito sarà resa più organica ed efficace grazie ad una vera e propria campagna i cui strumenti saranno integrati da specifico materiale informativo come depliant, poster, etc.

INTERVENTI PER LA SORVEGLIANZA E LA MANUTENZIONE

Per poter garantire la corretta attuazione delle procedure segnalate dal presente PdG è necessario potenziare il servizio di controllo già esistente, in modo da garantire:

- la corretta regolamentazione delle attività presenti nelle immediate vicinanze dei siti;
- il controllo per evitare la raccolta o il danneggiamento delle specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico;

- la manutenzione periodica delle infrastrutture leggere (pannelli didattici e segnaletici) previste dal Piano di Gestione;
- le misure per garantire la tutela degli habitat e le migliori condizioni estetiche per la fruizione (vigilanza contro l'abbandono di rifiuti).

Per garantire una migliore visibilità ai siti, ad uso del personale di sorveglianza ma anche della popolazione locale, si prevede un intervento mirato alla delimitazione del sito mediante un sistema di tabelle e/o cartelli posti lungo il suo perimetro. Il PdG prevede inoltre un intervento attivo mirato al controllo degli incendi, da integrare al già esistente Piano Anti Incendi Boschivi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e un intervento mirato alla regolamentazione del traffico motorizzato, soprattutto negli ambienti forestali. Le azioni specifiche associate a ciascuna strategia sono elencate nella tabella seguente, che indica inoltre le valenze naturalistiche su cui l'intervento è mirato (flora, fauna, habitat).

9.2 PIANO DI GESTIONE DEI SIC E ZPS DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (*Parco marino di S. Maria di Castellabate*)

Il SIC/ZPS (IT8050036) oggetto del presente PdG, occupa un'area di 5.019 ha nello specchio di mare prospiciente i comuni di Castellabate e Montecorice. Il Sito è parzialmente sovrapposto all'Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate". La linea di costa che si affaccia sul SIC/ ZPS ha una lunghezza di 18,3 Km (14,8 Km nel comune di Castellabate e i restanti in quello di Montecorice).

Nel sito risulta predominante l'habitat marino dei posidonieti e sono presenti scogliere sommerse ricche di canali, valloni e grotte.

La sua qualità ed importanza è legata alla presenza della Posidonia oceanica e del gabbiano corso, che nidifica sulla costa antistante il sito.

Il Sito Natura 2000 si inserisce in un contesto ecologico caratterizzato dalla presenza di altre aree di interesse naturalistico, appartenenti sia al sistema delle Aree Protette che alla Rete Natura 2000, con le quali costituisce un nodo interconnesso, importante ai fini della costituzione di una rete ecologica locale.

Il SIC/ZPS è caratterizzato dalla presenza di ambienti marini (posidonieti) e costieri (scogliere) e ospita una biocenosi relativamente ricca, in considerazione del discreto grado di eterogeneità ambientale che si riscontra sul territorio. Gli habitat presenti nel SIC/ZPS, e di conseguenza la fauna ad essi associata, sono tuttavia potenzialmente soggetti a perturbazioni/modificazioni di varia natura, tra cui quelle indotte e/o accelerate dalle attività antropiche presenti sul territorio, qualora queste non risultino ecosostenibili.

A tale riguardo quindi è necessario individuare le criticità specifiche che minacciano realmente e/o potenzialmente la conservazione di habitat e specie, determinando quali siano le loro esigenze ecologiche, ossia le condizioni ambientali che ne garantiscono il mantenimento nel tempo.

La conoscenza delle esigenze ecologiche permetterà, di fatto, di definire quali siano gli obiettivi principali da perseguire per una corretta gestione del sito, in coerenza con le finalità della Rete Natura 2000.

La sintesi dei risultati delle analisi e delle indagini svolte è stata effettuata con il metodo dell'analisi SWOT e sono riportati nella tabella seguente.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
- Alto valore naturalistico-ambientale e paesaggistico del SIC/ZPS con presenza di endemismi; - Presenza di habitat di interesse comunitario in buono stato di conservazione; - Presenza di un habitat prioritario (Praterie di posidonie, cod. *1120); - Presenza di specie animali di elevato pregio conservazionistico; - Peculiarità paesaggistica rispetto a quelle del contesto territoriale; - Inserimento in una Area Marina protetta; - Vicinanza del Parco; - Notorietà turistica.	- Degrado dovuto alla fruizione turistica; - Sorveglianza non pianificata; - Alta frequentazione da parte di mezzi nautici da diporto e conseguente aratura dei posidonieti; - Assenza di strutture di delimitazione e segnalazione della presenza del sito; - Scarsa conoscenza dell'esistenza del SIC/ZPS e della sua importanza naturalistica da parte della popolazione e dei turisti; - Rischio di inquinamento delle acque.
OPPORTUNITA'	MINACCE
- Miglioramento dello status di conservazione ed ampliamento della superficie interessata dagli habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento all'habitat prioritario *1120; - Introduzione di un turismo sostenibile nel sito a beneficio dell'economia locale; - Introduzione di una gestione della pesca sostenibile a beneficio dei pescatori locali; - Eliminazione e/o mitigazione delle maggiori criticità che insistono sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario; - Aumento della sensibilità ambientale della popolazione locale e dei turisti per la considerazione delle valenze naturalistiche del SIC/ZPS; - Utilizzo di finanziamenti regionali e comunitari per la tutela ambientale; - Creazione di nuova occupazione legata alla gestione dell'area e al turismo ambientale; - Rafforzamento delle connessioni ecologiche del SIC/ZPS con gli altri Siti Natura 2000 circostanti.	- Scomparsa, frammentazione o riduzione degli habitat di importanza comunitaria, con particolare riferimento all'habitat prioritario "Praterie di posidonia"(cod. *1120); - Potenziale impoverimento dell'ambiente e del capitale naturalistico esistente; - Pressione antropica elevata causata da una fruizione incontrollata del sito; - Scarsa coerenza tra le attività economiche (in particolare le attività turistico/balneari) e l'obiettivo di conservazione della biodiversità; - Eccesso di mezzi nautici da diporto; - Degrado generale degli habitat.

L'obiettivo generale del PdG è quello di assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e, per quanto riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/ CEE).

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Una gestione del SIC/ZPS coerente con le finalità di tutela per il quale è stato istituito implica la necessità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ecologica a breve medio termine e a lungo termine, riportati nella seguente tabella.

Obiettivi
Rimuovere le cause di degrado/declino dell'habitat Praterie di Posidonie, con particolare riferimento alla pesca a strascico, alla fruizione diportistica e all'inquinamento marino
Mantenere e migliorare lo stato di conservazione Praterie di Posidonie e delle specie di interesse comunitario per i quali è stato designato il Sito Natura 2000 ripristinando gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi)
Garantire la frequentazione del SIC/ZPS da parte dell'avifauna migratrice e nidificante e in particolare la tutela delle aree di nidificazione/alimentazione del Gabbiano corso
Migliorare le conoscenze sulle Praterie di Posidonie e le specie di interesse comunitario e monitorarne l'evoluzione del loro status di conservazione
Raggiungere uno status di conservazione ottimale dell'habitat Praterie di Posidonie, favorendone l'espansione
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di interesse comunitario
Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC/ZPS e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi

Obiettivi
Indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema del SIC/ZPS verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione
Rendere il SIC/ZPS un elemento di differenziazione e qualificazione dell'offerta turistica del Comune di Ascea e del Parco, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed eco-compatibili
Promuovere la pesca tradizionale a beneficio dei pescatori locali
Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell'uso e della fruizione del sito allo scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario
Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e dell'esigenza di conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA

La conservazione della biodiversità richiede la condivisione, da parte dei soggetti pubblici e privati che fruiscono dell'area marina interessata dal sito, degli obiettivi di tutela.

Questo è in particolar modo necessario nelle Aree Protette, come nel caso del SIC/ZPS in esame compreso in una Area Marina Protetta confinante con il Parco, dove la tutela deve essere dunque perseguita mediante l'adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di opportune modalità gestionali.

Questo richiede di associare agli obiettivi di sostenibilità ecologica, degli obiettivi di sostenibilità socio-economica ad essi funzionali che, portando alle modificazioni necessarie delle prassi gestionali preesistenti, individuino prospettive di sviluppo economico alternative e/o integrative. In tal modo le strategie adottate per la conservazione attiva dell'area e dei territori contermini potrà determinare i suoi effetti positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali, partendo da quelli legati alla fruizione turistica.

LA STRATEGIA DI GESTIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del PdG è stata identificata una strategia di gestione per il SIC, basata sulla rappresentatività ecologica e sulla vulnerabilità degli habitat e delle specie in esso presenti.

Questa strategia generale si articola in due strategie distinte, ma strettamente correlate:

- Strategie per la sostenibilità ecologica, a tutela delle valenze naturalistiche presenti nel SIC;
- Strategie per la sostenibilità socio-economica, volta all'integrazione tra le necessità di tutela e la dimensione socio-economica dei Comuni interessati.

Queste due strategie si articolano secondo linee d'azione, individuate per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ecologica si articolano in una strategia a breve medio termine, volta a fronteggiare i fattori di rischio con carattere di urgenza, e in una strategia a lungo termine, volta invece ad impostare una gestione ambientale, sociale ed economica compatibile con gli obiettivi di conservazione del SIC.

STRATEGIA**PER LA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA**

Linee d'Azione
Attivare modalità di gestione specifiche per l'habitat Praterie di Posidonie mediante opportuni interventi attivi
Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di disturbo/degrado di origine antropica, in particolare quelli della fruizione turistica, sulle Praterie di Posidonia e sulle aree di nidificazione/alimentazione dell'avifauna, con particolare attenzione al Gabbiano corso
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito da parte delle Autorità marittime, in particolare in relazione alla pesca a strascico e all'uso di mezzi nautici a motore sottocosta
Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione delle Praterie di Posidonie (anche in relazione alla presenza all'alga invasiva <i>Caulerpa racemosa</i>), delle specie di interesse comunitario (in particolare avifauna e vertebrati marini di importanza comunitaria: <i>Epinephelus spp.</i> , <i>Tursiops truncatus</i> , <i>Aloia fallax</i>) e della qualità delle acque, per indirizzare la gestione
Avviare studi per la valutazione dell'impatto della fruizione turistica sul SIC/ZPS per acquisire le conoscenze necessarie all'indirizzo della gestione
Garantire una gestione del SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di controllare i processi di evoluzione naturale delle praterie di Posidonie per favorirne l'espansione e prevenire l'insorgere di fattori di criticità

STRATEGIE**PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA**

Linee d'Azione
Realizzazione nel SIC/ZPS delle strutture naturalistiche necessarie a mitigare l'impatto del turismo sulle praterie di Posidonia
Promuovere una fruizione del SIC/ZPS da parte dei pescatori, degli operatori nautici e diportistici coerente con gli obiettivi di tutela, per una sua valorizzazione eco-compatibile, mediante attività di comunicazione
Promuovere attività economiche compatibili con la tutela
Attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza del sito sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito per limitare/prevenire i fattori di degrado
Definizione e attuazione di un modello di gestione sostenibile del sito, che garantisca la tutela della biodiversità e opportunità di sviluppo economico per la comunità locale, da replicare in altri lidi del Cilento

REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Nello svolgimento ed organizzazione delle attività di sorveglianza, garantite dal Corpo delle Capitanerie di Porto, il SIC/ZPS dovrà essere considerato tra le aree da sottoporre a particolare sorveglianza.
2. L'Ente Parco può limitare, per esigenze di tutela di habitat e specie, l'accesso a determinate zone del SIC/ZPS.
3. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC/ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
4. Nel SIC/ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
5. Il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo.
6. Nel territorio del SIC/ZPS non è consentito rilasciare specie seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.
7. E' vietato l'accesso da terra e da mare alle aree di riproduzione dell'avifauna, limitatamente al periodo riproduttivo delle specie ornitiche (15 febbraio – 15 luglio), ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del soggetto gestore del SIC/ZPS.
8. E' vietato il danneggiamento e il prelievo della Pinna nobilis.
9. L'ancoraggio delle unità nautiche da diporto è consentito agli appositi gavitelli di ancoraggio o nelle aree dove non espressamente vietato.
10. E' fatto divieto di attuare variazioni di ogni tipo della morfologia del fondo, con particolare riferimento ai fondi molli a matte, senza espressa autorizzazione del soggetto gestore.
11. Gli scarichi a mare sono soggetti a controllo ed autorizzazione da parte del soggetto gestore, che può bloccare o limitare tali azioni per perseguire finalità di tutela.
12. Sono proibiti il danneggiamento, il taglio e l'asporto delle essenze vegetali autoctone, con particolare riferimento a Posidonia oceanica.
13. L'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata.
14. Nel SIC/ZPS è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da ogni attività connessa alla fruizione del sito. In particolare è vietato scaricare le sentine delle imbarcazioni o i serbatoi delle acque nere nelle acque del SIC/ZPS. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
15. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

GLI INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Gli interventi di gestione attiva per la sostenibilità ecologica hanno come obiettivo la mitigazione o l'eliminazione delle criticità che riguardano le valenze ecologiche del SIC/ZPS. A questo scopo, sono state elaborate una serie di azioni gestionali per garantire la conservazione dei principali elementi di rilievo naturalistico del sito.

Gli interventi per la sostenibilità ecologica sono ulteriormente suddivisi nelle due categorie "Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario" e "Programma di monitoraggio e ricerca".

Segue una breve trattazione di queste categorie e degli interventi che ricadono in ciascuna di esse.

INTERVENTI ATTIVI PER LA GESTIONE DEGLI HABITAT, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Dallo Studio Generale, e in particolare dalle indagini effettuate, è emerso che il turismo non sostenibile e l'eccesso di mezzi nautici da diporto nel periodo estivo, nonché la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte dei fruitori, rappresentano una significativa minaccia alla loro conservazione in uno stato soddisfacente.

Pertanto, si è prevista una serie di azioni che mirino:

- alla tutela degli habitat prioritari più vulnerabili al disturbo.
- alla tutela della qualità delle acque.

AZIONI DI MONITORAGGIO E RICERCA

Di fondamentale importanza per la valutazione dell'efficacia della gestione del SIC/ZPS sulle valenze naturalistiche da tutelare, sarà l'implementazione di un piano di monitoraggio, così articolato:

- Monitoraggio dell'habitat prioritario "Praterie di posidonia (*Posidonium oceanicae*)";
- Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria e delle biocenosi associate;
- Monitoraggio dei vertebrati marini;
- Monitoraggio dell'avifauna;
- Monitoraggio delle specie alloctone invasive, con particolare riferimento a *Caulerpa racemosa*.

Si sono previsti, inoltre, due studi finalizzati alla riduzione dell'impatto del turismo sugli habitat costieri ed alla valutazione della qualità delle acque.

INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA

Gli interventi per la sostenibilità socio-economica, mirati ad uno sviluppo del territorio che sia funzionale agli obiettivi di conservazione delle valenze naturalistiche del SIC/ZPS, seguono il principio operativo secondo il quale, attraverso un'appropriata gestione del territorio, si associa alla conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali l'utilizzo sostenibile delle loro risorse naturali, a beneficio a minaccia alla loro conservazione in uno stato soddisfacente.

Pertanto, si è prevista una serie di azioni che mirino:

- alla tutela degli habitat prioritari più vulnerabili al disturbo.
- alla tutela della qualità delle acque.

INTERVENTI PER LA FRUIZIONE

Il controllo delle attività ed una corretta fruizione del SIC/ZPS sono le basi da cui partire per la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.

Una delle problematiche di fruizione del SIC/ZPS è che non è presente una delimitazione chiara del perimetro del sito.

A tal proposito, il PdG propone un intervento finalizzato alla delimitazione del territorio del SIC/ZPS sia dal lato esterno che da quello interno, anche al fine di migliorarne la visibilità e rafforzare la consapevolezza della presenza di un'area tutelata.

Per arginare il problema della fruizione non sostenibile nei mesi estivi si prevede un intervento per la gestione di un turismo eco-compatibile e la razionalizzazione delle concessioni di ormeggio esistenti.

Per valorizzare la fruizione sostenibile e consapevole delle risorse naturalistiche del sito si propone la realizzazione di percorsi subacquei che illustrino le principali valenze naturalistiche del SIC/ZPS, senza intaccarne le porzioni caratterizzate da una maggiore vulnerabilità.

Infine per consentire una gestione e una fruizione del SIC/ZPS in condizioni ottimali e di sicurezza si propone l'attrezzaggio del molo di Punta Licosa.

INTERVENTI PER LA COMUNICAZIONE

La tutela degli habitat di interesse comunitario passa attraverso la sensibilizzazione della popolazione locale e di chi fruisce del territorio a fini produttivi e turistici.

La conoscenza degli habitat e delle relative criticità porta ad una responsabilizzazione della popolazione locale e più in generale dei fruitori, rendendo efficace la tutela.

Pertanto, al fine di incrementare la conoscenza delle valenze naturalistiche del SIC/ZPS si propone un intervento riguardante la realizzazione di pannelli didattici e segnaletici che illustrino ai fruitori la ragion d'essere del sito, il concetto di Rete Natura 2000 e le valenze naturalistiche presenti.

Tale intervento mira inoltre a far conoscere le minacce che si oppongono al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat/specie di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS e le norme di comportamento da rispettare per ridurre il danneggiamento ed il disturbo di tutti gli elementi naturalistici di pregio.

Sono state previste anche la produzione e distribuzione di materiale informativo sul SIC, il coinvolgimento della popolazione locale in attività di sorveglianza e didattica ambientale e la realizzazione di una campagna di comunicazione sul territorio, mirata soprattutto alla popolazione locale.

Infine, per aumentare la visibilità del sito e il coinvolgimento della popolazione locale si prevedono la realizzazione di un sito web e la creazione di un forum partecipativo.

10. SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI PRECEDENTI

Lo scopo della sintesi non tecnica è di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale, sia al grande pubblico, che ai responsabili delle decisioni.

La sintesi sarà un documento separato rispetto al Rapporto Ambientale tale da garantire la maggiore diffusione possibile; sarà utilizzato un linguaggio friendly affinché possa risultare efficacemente divulgabile.

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI SCOPING

ALLEGATO N.1	Quadro sinottico indicatori ISPRA
ALLEGATO N.2	Quadro sinottico indicatori ARPAC
ALLEGATO N.3	Piano di Monitoraggio del PTC
ALLEGATO N.4	Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) <i>(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).</i>
ALLEGATO N.5	Elenco dei soggetti costituenti il “pubblico” ed il “pubblico interessato” <i>(ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).</i>
ALLEGATO N.6	Quadro normativo di riferimento

ALLEGATO N.1 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ISPRA

Il Sistema Informativo Ambientale Nazionale e gli indicatori selezionati

La predisposizione di una base informativa di supporto, che descriva non solo lo stato dell'ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile.

Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull'ambiente), lo Stato (i dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR.²

E' su tali considerazioni che si basa il Sistema Informativo Nazionale Ambientale: *"una architettura di rete con l'obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario"*.

Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale è strutturato come un "Sistema Nazionale Conoscitivo e dei Controlli in campo ambientale", dove l'integrazione tra il sistema informativo e il sistema dei controlli e l'inserimento nel sistema conoscitivo comunitario costituiscono l'aspetto più rilevante ed innovativo.

I meccanismi di integrazione su cui si sviluppa il sistema informativo sono dunque i seguenti:

- **integrazione territoriale delle conoscenze ambientali a tutti i livelli, dal regionale al comunitario:** una delle principali finalità del sistema agenziale è creare le condizioni affinché le conoscenze ambientali sviluppate da soggetti diversi possano essere aggregate definendo una visione omogenea e rappresentativa. Ciò comporta la definizione di un sistema di regole generali e la realizzazione di uno spazio fisico comune di conoscenza e comunicazione. A tale scopo sono state scelte tre principali linee di azione per costruire tale spazio comune: sviluppo di standard conoscitivi, identificazione di architetture standard di sistemi di gestione dell'informazione, interconnessione fisica dei diversi poli della rete delle conoscenze ambientali;
- **integrazione tra il sistema informativo ambientale ed il sistema dei controlli:** le attività di monitoraggio e controllo ambientale hanno evidenziato negli ultimi anni alcune principali criticità quali: elevato livello di casualità, non elevato livello qualitativo e di standardizzazione, limitata significatività in termini conoscitivi. Ciò ha indotto il sistema agenziale a rivedere il rapporto tra il sistema di controllo e quello informativo, trasformando un percorso lineare - dove il sistema dei controlli rappresenta un atto isolato e terminale di un processo - in un percorso circolare nel quale i controlli costituiscono una delle principali fonti di alimentazione del sistema informativo che, a sua volta, rappresenta il presupposto indispensabile per pianificare efficacemente le attività di controllo;
- **integrazione tra il sistema europeo EIONet e il sistema nazionale:** la struttura complessiva del sistema informativo nazionale è stata disegnata assumendo come riferimento il sistema conoscitivo europeo. Tale scelta permette di cogliere alcune opportunità: sfruttare appieno le esperienze e le competenze organizzative maturate in sede europea e favorire la partecipazione del nostro Paese alle attività comunitarie.

Gli indicatori ISPRA che si ipotizza di poter utilizzare nel Rapporto Ambientale per la VAS del Piano Urbanistico Comunale sono quelli allegati all'Annuario dei dati ambientali; tale scelta tiene conto dei seguenti criteri:

- elevata qualità e disponibilità dell'informazione per il popolamento;
- disponibilità di ben definiti e oggettivi riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti;
- elevato impatto comunicativo, nel senso di rappresentare in via preferenziale indicatori relativi a fenomeni, o problematiche, per i quali maggiore è l'aspettativa di informazione da parte dei cittadini.

Ai fini del nostro lavoro è, ovviamente necessario precisare che molto spesso la scala di riferimento offerta dall'Annuario ISPRA non si presta a descrivere fenomeni di livello comunale, pertanto si è inteso riferirsi a tali indicatori principalmente per valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale.

Per ciascun indicatore sono presenti: la denominazione, la posizione nello schema DPSIR,³ la finalità, la qualità dell'informazione, il livello di copertura spaziale e temporale, l'icona di *Chernoff* corrispondente allo stato e trend.

² L'Agenzia Europea dell'ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello "Determinanti- Pressioni- Stato- Impatti-Risorse" (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.

³ Il DPSIR, sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente a partire da un precedente schema (PSR) messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è stato adottato dall'ISPRA per la costruzione del Sistema conoscitivo ambientale.

Lo *stato*, ovvero l'insieme delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.) è alterato dalle *pressioni*, costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi

Elementi per la definizione da parte dell'ISPRA della qualità dell'informazione sono stati:

- **rilevanza:** aderenza dell'indicatore rispetto alla domanda di informazione relativa alle problematiche ambientali.
- **accuratezza:** è data da elementi quali comparabilità dei dati, affidabilità delle fonti dei dati, copertura dell'indicatore, validazione dei dati.
- **comparabilità nel tempo:** completezza della serie nel tempo, consistenza della metodologia nel tempo.
- **comparabilità nello spazio:** numero di regioni rappresentate, uso da parte di queste di metodologie uguali o simili, affidabilità all'interno della regione stessa.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

LEGENDA INDICATORI ISPRA:

Modello DPSIR:

- **Determinanti (D):** le attività antropiche che generano fattori di pressione. A ciascuna attività può essere associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale. Ad esempio la determinante che genera il traffico è la domanda di mobilità di persone e merci.
- **Pressioni (P):** le emissioni di inquinanti o la sottrazione di risorse (es. traffico)
- **Stato (S):** lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali che si modifica - a tutti i livelli, da quello microscopico a quello planetario - in seguito alle sollecitazioni umane (es. concentrazioni di inquinanti in aria)
- **Impatti (I):** generalmente negativi, in conseguenza del modificarsi dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti. (es. il mancato rispetto di un limite di protezione della salute causa un aumento di malattie respiratorie)
- **Risposte (R):** le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione delle pressioni; ma anche interventi di bonifica per situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. Possono essere azioni a breve termine (ad esempio targhe alterne come intervento di emergenza per contrastare un episodio acuto), oppure a medio/lungo termine (ricerca delle cause più profonde, risalendo fino alle pressioni e ai fattori che le generano).

Qualità dell'informazione:

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Copertura Spaziale: indica il livello di copertura geografica dei dati per popolare l'indicatore.

- **"I":** Nazionale, laddove i dati sono aggregati e rappresentativi del solo livello nazionale;
- **"R x/20":** Regionale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello regionale e sono disponibili dati per x regioni;
- **"P y/103":** Provinciale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello provinciale e sono disponibili dati per y province;

industriali, ecc.) per lo più originate da attività (*determinanti*) umane (industria, agricoltura, trasporti, ecc.), ma anche naturali. Questa alterazione provoca effetti (*impatti*) sulla salute degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far fronte agli impatti, sono elaborate le *risposte*, vale a dire contromisure (come leggi, piani di intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di agire sulle altre categorie citate.

- **"C z/8100":** Comunali laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello comunale e sono disponibili dati per z comuni.

Copertura Temporale:

indica il periodo di riferimento della serie storica disponibile e/o dei dati riportati nella tabella.

Stato e Trend:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Ambiente e salute							
	Affollamento	D	Valutare il grado di affollamento delle abitazioni, indice di una condizione che può influire sullo stato di salute e benessere degli occupanti.	★★	I, R	1991, 2001	

SUOLO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	★★	R 11/20	2005	
	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	★★★	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	
Contaminazione ambientale	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	

	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	★ ★ ★	R	1995-2000	■
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	★ ★ ★	R	1995-2000	☺
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	★ ★ ★	I, R	1985-2005	■
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	★ ★ ★	I, R	1990-2000	☺
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	★ ★ ★	I, R	1990-2000	☹
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	★ ★ ★	I, R	2000	☹

ACQUA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 17/20	2000-2005	☺
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 18/20	2000-2005	☺
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 17/20	2000-2005	☺
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 17/20	2000-2005	☺
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	★ ★	R 10/20	2000-2005	■
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	★ ★ ★	R 10/20	1993-1998 1999-2001	☺
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	★ ★ ★	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	■
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	★ ★ ★	R	1960-2001	■
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	★ ★ ★	R	1960-2000	■
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	★ ★ ★	B Bacini idrografici	2000-2005	☺
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	★	R	1990, 1996, 1999	■
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★ ★ ★	R 18/20	2005	☺
	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★ ★ ★	R	2005	☺

	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	★ ★ ★	R 16/20	2000-2004	
--	---	---	---	-------	---------	-----------	---

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	★ ★	I	2003	
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regioni e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	★ ★	I, R	2001, 2002, 2003	

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> .	★ ★ ★	I	2003	—
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★ ★ ★	I, R	2006	
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★ ★	I, R	2006	
Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★ ★ ★	I, R	2006	
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★ ★ ★	I, R	2006	
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★ ★ ★	I, R	2005	—
Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★ ★ ★	I, R	1948-2004	

Paesaggio	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	☹
	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	😊
	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	😊

RIFIUTI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Produzione dei rifiuti	Produzione di rifiuti totale e per unità di PIL	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati e la correlazione tra produzione dei rifiuti e sviluppo economico.	★★★	I, R	1997-2003	☹
	Produzione di rifiuti urbani	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★★	I, R	2003-2004	😊
	Produzione di rifiuti speciali	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★	I, R	2003	😊
	Quantità di apparecchi contenenti PCB	P	Misurare la quantità di apparecchi contenenti PCB.	★★	I, R	2003-2004	😊
Gestione dei rifiuti	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	R	Verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal codice dell'ambiente	★★★	I, R	1999-2004	😊
	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio e trattamento meccanico-biologico	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero di materia dai rifiuti.	★★★	I	1999-2004	😊
	Quantità di rifiuti speciali recuperati	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'incentivazione del recupero e riutilizzo dei rifiuti, sia di materia, sia di energia.	★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Verificare i progressi nell'avvicinamento all'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della discarica come metodo di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal D.Lgs. 22/97, fornendo un'indicazione sull'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Numero di discariche	P	Conoscere il numero di discariche presenti sul territorio nazionale.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Valutare le quantità di rifiuti che vengono smaltiti in impianti di incenerimento.	★★★	I, R	1997-2003	☹

AMBIENTE URBANO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Ra dia zio	Concentrazione di attività di radon indoor	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	😊

Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio nazionale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.	★★	R 11/20, R	2003	-
		Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.	★★★	I, R	1991-2003	☹️
		Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-
		Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	☹️
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	-
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	-
		Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	😊
Rumore		Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	☹️
		Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/8101	1996-2006	☹️
		Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	☹️
		Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/20 C 7692/8101	2003	☹️
		Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	☹️
		Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/8101	2003	☹️

	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★ ★ ★	R	2003	😊
--	----------------------------------	---	---	-------	---	------	---

RISCHIO NATURALE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Rischio tettonico	Fagliazione superficiale (Faglie capaci)	S	Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la pianificazione territoriale.	★ ★	I	2003-2005	-
	Eventi sismici	S	Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una corretta pianificazione territoriale.	★ ★ ★	I	2004-2005	-
	Classificazione sismica	R	Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione di edifici e altre opere pubbliche.	★ ★ ★	R	2005	😊
Rischio geologico-idraulico	Eventi alluvionali	I/P	Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni meteorici intensi.	★ ★	I	1951-2005	-
	Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	R	Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.	★ ★ ★	I Bacini	Luglio 2006	😊
	Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosì d'Italia	S	Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale.	★ ★ ★	R 19/20 P96/103	2005	-

ALLEGATO N.2 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ARPAC

Gli indicatori ambientali individuati dall'ARPA Campania per le singole tematiche oggetto della Relazione sulla Stato dell'Ambiente (RSA) campano rappresentano gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio messe in atto in regione.

L'ISPRA ha elaborato un primo set SINAnet di 225 indicatori prioritari, estratti da un nucleo iniziale di circa 550 suggeriti dall'EEA, idonei a rappresentare determinati fattori o matrici ambientale e a garantire una buona copertura spaziale e temporale. Sulla base di questo core-set, sono stati scelti, per la RSA Campania, quegli indicatori che maggiormente rappresentano la realtà del territorio regionale che rispondono ai requisiti di seguito indicati:

- validità scientifica sulla base di dati documentati e validati;
- semplicità di lettura ed interpretazione;
- rappresentatività rispetto alle tendenze evolutive;
- tempestività dell'informazione rispetto a fenomeni potenzialmente irreversibili;
- facilità di reperibilità a costi ragionevoli;
- facilità di aggiornamento.

Sulla base di questi criteri, l'ARPA Campania ha individuato e popolato circa 175 indicatori relativi al territorio regionale. Per la redazione della RSA, sono stati estrapolati soltanto alcuni "indicatori fondamentali" funzionali alla descrizione delle specifiche tematiche.

Per ciascun indicatore sono stati riportati:

- la categoria di appartenenza all'interno del modello DPSIR;
- l'obiettivo di qualità ambientale;
- lo stato;
- il trend in relazione all'obiettivo.

Lo sviluppo sociale e culturale ha portato in primo piano gli aspetti legati alla qualità della vita e dell'ambiente. E' sembrato quindi giusto assegnare ad ogni indicatore un obiettivo di qualità ambientale che è stato individuato, dove previsto, in riferimento alle normative comunitarie e nazionali.

Nel caso di obiettivi non specificamente previsti da normative, viene proposto, se possibile, un obiettivo derivante da valutazioni relative alle aspettative di miglioramento della qualità ambientale delle risorse naturali per la tutela della salute e della qualità della vita.

Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

	buono
	indifferente
	critico

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

↑	in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi)
→	indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi)
↓	in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi)

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Andamento demografico	Popolazione residente		Numero delle persone aventi la propria dimora abituale in un determinato ambito territoriale (Comune, Provincia, Regione).		
	Densità		Rapporto tra il numero delle persone residenti e la superficie del territorio di interesse.		
	Saldo migratorio		Differenza tra le iscrizioni anagrafiche per immigrazione e le cancellazioni per emigrazione.		
	Saldo naturale		Differenza tra il numero delle nascite e il numero dei decessi.		
	Indice di dipendenza		Rapporto percentuale fra la popolazione appartenente a classi d'età tra 0 e 14 anni e 65 anni ed oltre e la classe comprendente popolazione tra 15 e 64 anni.		
	Indice di vecchiaia		Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 14 anni.		
Andamento economico	PIL		Flusso di nuovi beni e servizi prodotti in un anno o in un trimestre dato dalla somma della spesa in beni e servizi delle famiglie, delle imprese e del settore pubblico.		
	Valore aggiunto		Differenza, calcolata ai prezzi di base o di mercato, tra il valore della produzione di beni e servizi ed il valore dei beni e servizi intermedi consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive).		
	Unità di lavoro		Numero di ore annue impiegate in percentuale nella produzione di beni e servizi rientranti nelle stime del PIL.		
	Importazioni		Valore dei beni e servizi acquisiti all'esterno, introdotti nel territorio di riferimento.		
	Esportazioni		Valore dei beni e servizi trasferiti di beni e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti.		
	Investimenti		Flusso annuale di nuovo capitale che si aggiunge allo stock di capitale già esistente.		
	Occupati		Numero di persone di 15 anni e più che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 1) avere un'attività lavorativa, anche se nel periodo di riferimento non ha effettuato ore di lavoro; 2) aver effettuato una o più ore di lavoro retribuite nel periodo di riferimento indipendentemente dalla condizione dichiarata; 3) aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso un'impresa familiare.		
	Unità in cerca di occupazione		Numero di persone di 15 anni e più non occupate, ovvero: a) disoccupati in senso stretto; b) persone in cerca di prima occupazione; c) altre persone che cercano lavoro.		
	Forze di lavoro		Somma del numero di persone occupate e delle unità in cerca di occupazione.		
	Tasso di attività		Rapporto percentuale tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.		
	Tasso di occupazione		Rapporto percentuale tra le persone occupate e le forze di lavoro.		
	Tasso di disoccupazione		Rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.		

SUOLO

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Suolo	Uso del suolo	D	Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità.	☹️	
	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Occorre relazionare ed equilibrare il numero di capi allevati con il territorio disponibile per gli spandimenti.	☹️	→
	Superficie percorsa da incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.	☹️	↓
	Numero incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.	☹️	↓

ACQUA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Acque superficiali e sotterranee	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico	☹️	↓
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico	☹️	↓
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo	☹️	→
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016	☹️	→
	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016	☹️	→
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimico-fisico, biologico (I.B.E.) ed idrometrografiche attive	R	Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99	😊	↑
	Numero di stazioni chimico-fisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)	😊	↑

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Aria	Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di zolfo (SO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002	😊	↑
	Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di azoto (NO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002	☹️	→
	Numero di superamenti dei limiti normativi per il monossido di carbonio (CO)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002	☹️	→

	Numero di superamenti dei limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS)	S	Sostituire la misura di PTS con quella del PM10 in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti dei limiti normativi per l'ozono troposferico (O3)	S	Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94		→
	Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie	I	Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico		→
	Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse	R	Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata		↑
Cambiamenti climatici	Emissioni di CO2	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		↓
	Emissioni di CH4	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Emissioni di N2O	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Temperatura media dell'aria	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali		↓
	Eventi pluviometrici intensi	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi		↓
	Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra	R	Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili		↑

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Natura e biodiversità	N° aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc)	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	Superficie aree protette/superficie regionale	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	N° habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS)	R	Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.		↑

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Paesaggio	Superficie vincolata ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490 del 1999 / superficie totale regionale	R	Tutelare le aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale		↑
	Superficie vincolata ai sensi dell'146 del D. Lgs 490 del 1999 / superficie totale Regionale	R	Tutelare aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale in ragione del loro interesse paesaggistico		↑

RIFIUTI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Il ciclo dei rifiuti urbani	Produzione totale e pro capite di RU	D, P	Riduzione della produzione di RU		→
	Raccolta Differenziata	S, R	Aumento della percentuale di RD: 25% entro il 2/2001 e 35% da 2003		→
	Singolo materiale	S, R	Aumento del recupero delle frazioni riciclabili di RU		→
	Quantità di RU smaltiti in discarica	P	Riduzione della quantità di RU smaltiti in discarica		→
Il ciclo dei rifiuti speciali	Produzione totale e pro capite dei RS	D, P	Riduzione della produzione di RS		↑
	Produzione di RS non pericolosi	D, P	Riduzione della produzione di RS non pericolosi		↑
	Produzione di RS pericolosi	D, P	Riduzione della produzione di RS pericolosi		↓
	Quantità di RS avviata al recupero	R	Aumento della quantità di RS recuperata		↑
	Quantità di RS smaltita in discarica	P	Riduzione della quantità di RS smaltita in discarica		↑

AMBIENTE URBANO

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Inquinamento acustico	Numero di richieste di intervento per inquinamento acustico	P	Valutazione delle zone più disturbate		↑
	Numero interventi di controllo	S, R	Valutazione delle sorgenti più disturbanti		→
	Percentuale di superamenti dei limiti normativi	S	Valutazione della popolazione esposta a limiti oltre la norma		→
Inquinamento elettromagnetico	Aree critiche per l'inquinamento elettromagnetico in Campania	S	Completare il censimento degli impianti esistenti e la definizione delle aree a rischio		↑
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi RF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili		↑
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi ELF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili		↑

RISCHIO NATURALE

Rischio sismico	Numero dei principali eventi sismici in Campania	S	Evidenziare la distribuzione epicentrale dei maggiori terremoti che hanno interessato la Regione Campania nell'ultimo secolo.		↑
	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	S	Ridurre il rischio sismico con priorità per gli edifici strategici (ospedali, scuole, caserme e prefetture) attraverso l'adeguamento alle norme antisismiche (D.L. n. 323/95)		↑
	Azioni di prevenzione per la riduzione del rischio sismico	R	Promuovere efficaci politiche di difesa dal rischio sismico e di protezione civile attraverso specifiche azioni di riduzione del rischio.		↑
Dissesto idrogeologico	Superfici a rischio idrogeologico a scala di bacino idrografico (dato aggregato per Provincia)	S	Adottare i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ed applicare idonee misure di salvaguardia volte a perseguire azioni di difesa del suolo e di riduzione dell'esposizione al rischio(art. 1, c. 1 D.L. 180/98)		↑
	Distribuzione areale dei principali fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico sul territorio regionale	S	Individuare le aree che presentano il maggior grado di vulnerabilità e di pericolosità, al fine di evitare un incremento delle situazioni di rischio		↑
	Numero di interventi programmati e finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico e stato di avanzamento dei lavori	R	Programmare interventi organici di protezione e riassetto del territorio, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree dove la maggiore vulnerabilità è legata al pericolo per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, c.2 D.L.180/98)		↑

ALLEGATO N.3 – PIANO DI MONITORAGGIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Misure previste in merito al monitoraggio

Il sistema di monitoraggio messo a punto per il PUC di Montecorice ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del piano, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio comprende necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento;
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

La costruzione del piano di monitoraggio dovrà prevedere:

- l'identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio;
- la definizione degli indicatori da utilizzare;
- l'organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
- la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire, *se e quando necessario*, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

In corso di attuazione del Puc, il monitoraggio si aprirà con una fase di "diagnosi", finalizzata a comprendere le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, dovute ad esempio a:

- errori o perdita di validità delle ipotesi assunte sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
- politiche di attuazione e gestione del Puc differenti rispetto a quelle preventivate;
- effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del Piano;
- effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

La "diagnosi" sarà dunque volta a ricercare il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano. A tal proposito, gli effetti possono essere presentati attraverso indicatori di pressione o di processo, anziché di stato, se il tempo di risposta di questi ultimi è tale da non riflettere in tempo utile i cambiamenti connessi alle azioni di piano.

L'interpretazione dei risultati del monitoraggio e l'elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del Piano saranno inoltre argomento delle *relazioni periodiche di monitoraggio* (a scadenza biennale), che costituiranno la base per la "terapia", ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi devono rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne consentono essenzialmente la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare devono:

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";
- essere semplici e di agevole interpretazione;
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non hanno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non sono esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.

Per il Piano di Monitoraggio del PUC di Montecorice saranno presi in considerazione e "costruiti" differenti tipologie di indicatori. Si è fatto anche riferimento ad indicatori già inseriti in sistemi informativi esistenti, al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Il sistema di monitoraggio, così come si intende realizzarlo, dovrà rappresentare una banca dati ambientale dell'intero territorio comunale, georeferenziata e costantemente aggiornabile, utile quale piattaforma conoscitiva per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatiche dell'Ente e sempre in grado di essere ampliata.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO														
Macro-obiettivo	Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Obiettivo di sostenibilità ambientale	Indicatore		Parametro attuale	Valore soglia	Dati di riferimento che popolano l'indicatore				Note	Codice Indicatore	
								descrizione dell'indicatore	unità di misura	fonte	Copertura			
											territoriale			temporale
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo	Contenere il consumo del suolo	Au / Stc area urbanizzata/ superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Monitorare il consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale, impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.	ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I1
		Costituire e gestire la rete ecologica provinciale	Favorire la conservazione della biodiversità	Sapt/Stc superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I2
				n. apm numero di aree marine protette			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	numero	Regione Campania				SA/I3
				Szps/Stc superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I4
				Ssic/Stc superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/pSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I5
		Incrementare il valore della naturalità ed il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione	Vnt/Stc valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva			Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	L'indicatore ci permette di conoscere il grado di naturalità dei vari biotopi e dell'eco-mosaico di un determinato territorio.	ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I6	
		Ridurre la superficie frammentata	Sfr/ Stc superficie frammentata / superficie territoriale provinciale complessiva			Ridurre il valore attuale	Misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "superficie frammentata" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I7	
		Tutelare le aree ad elevata naturalità	Sen / Stc superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva			Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I8	
		Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse, degli ecosistemi e del paesaggio	Tutelare le aree boschive quale garanzia del ciclo del carbonio	Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania				SA/I9
		Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Contenere la riduzione dalla superficie agricola utilizzata	SAT/Stc superficie agricola totale / superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT				SA/I10
				SAU / Stc superficie agricola utilizzata / superficie territoriale provinciale complessiva			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT				SA/I11
				SAU/SAT superficie agricola utilizzata / superficie agricola totale			Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT				SA/I12
		Favorire la diffusione della agricoltura biologica	Numero di aziende a produzione biologica			Monitorarne l'evoluzione	Misurare la diffusione di tecniche di coltivazione sostenibili.	n. imprese	Reg. Campania, Decreto dirigit. n.243 del 16 Luglio 2007, su Burc speciale del 16/08/2007				SA/I13	

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche	Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo			Monitorarne l'evoluzione	Misurare la diffusione di imprese eco-compatibili.	n
		Tutelare e valorizzare le fasce fluviali e costiere	Perseguire valori coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di stato di qualità ambientale fissati dalla norma	LIM Livello di inquinamento da Macrodescripttori			Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore è espressione sintetica della natura del corpo idrico, aggregando i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico ai fini della classificazione dello stato ecologico del corso d'acqua.	C n
				IBE indice Biotico Estesio			Monitorarne l'evoluzione	È un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. n. 152/06 allo scopo di valutare la qualità biologica dei corsi d'acqua, ai fini della classificazione dello Stato ecologico dei corsi d'acqua.	C n
				SECA stato Ecologico dei Corsi d'Acqua			Monitorarne l'evoluzione	Tale indice è l'espressione sintetica della complessità degli ecosistemi fluviali, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico superficiale, attribuendo una importanza prioritaria allo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.	C n
				SACA stato Ambientale dei Corsi d'Acqua			Monitorarne l'evoluzione	L'indice è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico, integrandole informazioni di caratterizzazione chimico-fisica delle matrici acqua e sedimenti e di numerosità e variabilità degli elementi biologici degli ecosistemi fluviali, con i dati sulla presenza di sostanze chimiche pericolose.	C n
	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	Numero di comuni interessati da eventi franosi			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da eventi franosi.	n
				Numero di eventi di frana registrati nel comune / per anno			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero di frane registrate nei comuni della provincia, per anno.	n
				Numero di eventi alluvionali registrati nel comune / per anno			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero di eventi alluvionali registrati nei comuni della provincia, per anno.	n
				Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.	% e
				Percentuale di territorio comunale a rischio da frana			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.	% e
				Percentuale di territorio comunale a pericolo da			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni	% e

Ecoplan Urbanistica

Better City, Better Life

Via X Maggio, 60 - 85055 – Picerno (Pz)- 0971.991109 – 331.4680697 - Ecoplan_urbanistica@libero.it

		Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)	Preservare la qualità delle acque sotterranee	SCAS stato Chimico delle Acque Sotterranee			Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta sinteticamente l'entità degli impatti prodotti dalle attività antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della falda, e l'eventuale presenza e di particolari facies idrochimiche caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale.	C M A
--	--	---	---	---	--	--	--------------------------	--	-------------

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	--

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO									
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)	Preservare la qualità delle acque marino-costiere	TRIX indice di stato trofico			Monitorarne l'evoluzione	L'indice ha come obiettivo l'individuazione e la valutazione quantitativa dello stato trofico delle acque marino-costiere. Numericamente il valore può variare da 0 a 10, andando dalla oligotrofia (acque scarsamente produttive tipiche del mare aperto) alla ipertrofia (acque molto produttive tipiche d'aree costiere soggette ad impatto antropico).	C M A
				CAM indice di classificazione delle acque costiere			Monitorarne l'evoluzione	L'indice vuole fornire un giudizio sulla qualità delle acque utilizzando nel calcolo le seguenti variabili: nitrati (NO ₃); fosfati (PO ₄); silicati (SiO ₄); salinità; trasparenza; clorofilla.	C M A
				IQB indice di Qualità Batteriologica			Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta un' indicatore sintetico dei livelli di deterioramento o di purezza della qualità delle acque adibite alla balneazione e fornisce una misura del grado di stress cui è sottoposta la risorsa marina costiera.	C M A
			Migliorare i livelli di balneabilità	Idoneità delle acque alla balneazione			Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore ha lo scopo di valutare la qualità igienico-sanitaria, su base normativa, delle acque di balneazione e di fornire un'indicazione complessiva dell'evoluzione della contaminazione, così da poter segnalare lo stato di stress o di deterioramento della risorsa marina costiera e rendere più efficace la scelta di specifici programmi di intervento.	C M A
		Definire le misure da adottare per la tutela e la valorizzazione della fascia costiera	Contrastare i fenomeni di erosione costiera	Km di costa a rischio-pericolo di erosione			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i Km di costa interessati dal rischio/pericolo di erosione	k
		Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi consequenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	n
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	Contenere il dispendio di risorse non rinnovabili	Numero di cave autorizzate			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di cave autorizzate.	n
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Numero comuni interessati da insediamenti a RIR			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da insediamenti a RIR.	n
				Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero (e la tipologia) degli impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99, presenti sul territorio provinciale.	n
	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative	Favorire la diffusione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili	Produzione energia idroelettrica			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte idroelettrica.	G
				Produzione energia termoelettrica tradizionale			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte termoelettrica tradizionale.	G
				Produzione di energia eolica			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da	G

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO										
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative	Contenere il dispendio energetico per usi industriali	Consumo energetico da prodotti petroliferi				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da prodotti petroliferi.	T
				Consumo energetico da gas naturale				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da gas naturale.	T
				Consumo energetico da energia elettrica				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da energia elettrica.	T
			Contenere il dispendio energetico per usi agricoli	Consumo energetico da prodotti petroliferi				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da prodotti petroliferi.	T
				Consumo energetico da gas naturale				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da gas naturale.	T
				Consumo energetico da energia elettrica				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da energia elettrica.	T
			Contenere il dispendio energetico per i trasporti	Consumo energetico da prodotti petroliferi				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da prodotti petroliferi.	T
				Consumo energetico da gas naturale				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da gas naturale.	T
				Consumo energetico da energia elettrica				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da energia elettrica.	T
		Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Contenere il consumo idrico per usi civili	Volumi totali fatturati per comune				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i volumi totali fatturati per comune.	M
				Dotazione procapite per comune				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la dotazione procapite per comune.	I/
				Perdite in rete per comune				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare le perdite in rete per comune.	va
			Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione per tutti i comuni della provincia	Numero impianti di depurazione				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero degli impianti di depurazione presenti su territorio provinciale (per i comuni ricadenti nell'ATO4).	n
				Percentuale di copertura del servizio				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di territorio comunale servito da impianti di depurazione delle acque.	va
			Favorire il completamento della rete fognaria per tutti i comuni della provincia	Lunghezza rete fognaria				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la lunghezza della rete fognaria (in Km) per comune.	ki
				Percentuale di copertura del servizio				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di copertura del servizio fognario per comune.	va
			Favorire l'adozione di tecniche di irrigazione risparmiatrici di acqua	Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione ad aspersione / superficie territoriale provinciale complessiva				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% e'
				Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a sommersione/ superficie territoriale provinciale complessiva				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% e'
		Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il					Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano	%	

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO											
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	Produzione di rifiuti urbani				Come da Piano di Settore	L'indicatore misura la quantità totale e pro-capite di rifiuti generati.	to ar	
				Produzione di rifiuti speciali				Come da Piano di Settore	L'indicatore si pone lo scopo di rappresentare i dati della produzione dei rifiuti speciali.	to ar	
				Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani				Come da Piano di Settore	L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	to ar	
				Ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/12/CE	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio				Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	to ar
					Quantità di rifiuti avviati al trattamento meccanico-biologico				Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	to ar
					Quantità di rifiuti urbani avviata a recupero di materia, per componente merceologica				Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia.	to ar
	Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi	Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore	Tutelare i beni ambientali e paesaggistici	Numero di comuni sottoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero dei comuni sottoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004.	n	
				Sup.art.136/Stc superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04.	e'	
				Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale.	n	
				Sup.art.142/Stc superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04.	% e'	
			Tutelare i beni archeologici	Numero di comuni con beni dichiarati di interesse archeologico.				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con beni dichiarati di interesse archeologico.	n	
				Numero di aree indiziate a valenza archeologica				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di aree indiziate a valenza archeologica.	n	
				Numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico				Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico.	n	
			Tutelare le aree di rilievo	Sen / Stc superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva				Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% e'	
				Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale				Conservare il valore attuale per il primo	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% e'	

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi	Progettare il paesaggio nelle aree di media ed elevata urbanizzazione, infrastrutturazione ed in quelle degradate.	Recuperare e riqualificare i paesaggi degradati	Monitoraggio bonifica siti contaminati, in particolare: - Siti contaminati per i quali è stata effettuata l'indagine preliminare - Siti contaminati con piano di caratterizzazione approvato - Siti contaminati con progetto preliminare approvato - Siti contaminati con progetto definitivo approvato - Siti bonificati			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di siti contaminati per i quali : - è stata effettuata l'indagine preliminare; - con piano di caratterizzazione approvato; - con progetto preliminare approvato; - con progetto definitivo approvato; - il numero totale di siti bonificati.	n
		Contrastare la desertificazione sociale anche attraverso apposite politiche per il paesaggio	Contenere lo spopolamento delle aree interne	Variazione percentuale saldo naturale			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.	I
				Variazione percentuale saldo migratorio			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.	I
				Indice di vecchiaia			Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.	I

Popolazione e Salute Umana

Suolo

Acqua

Atmosfera

Biodiversità ed aree naturali protette

Paesaggio e beni culturali

Rifiuti e Bonifica

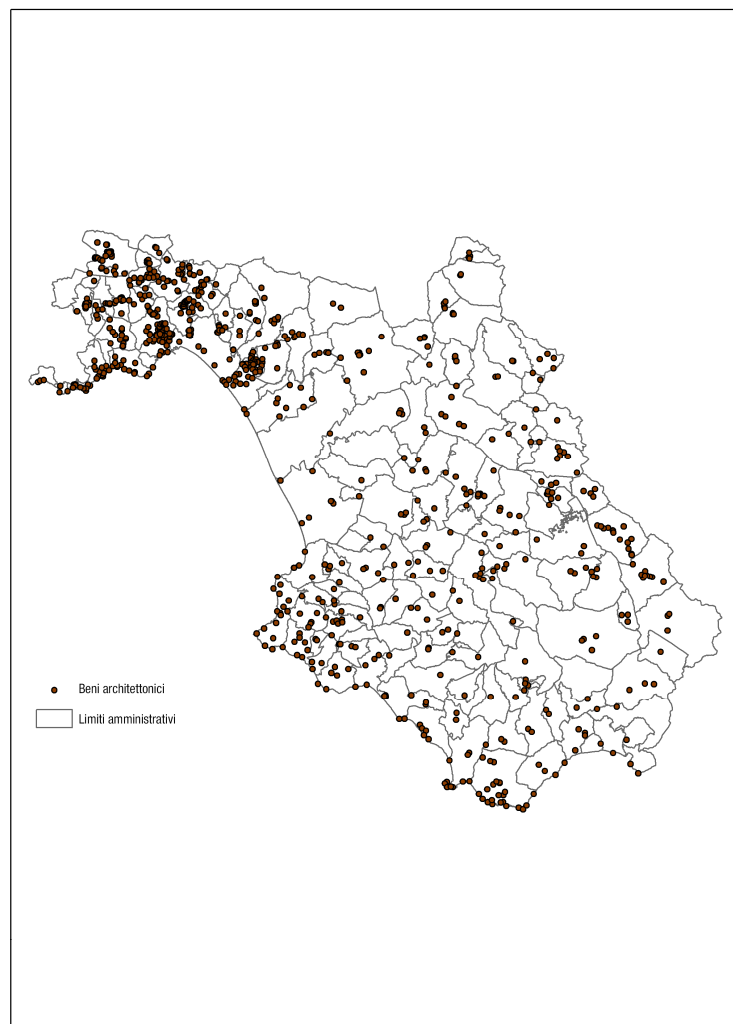
Ambiente Urbano

Agricoltura

Le immagini che seguono restituiscono, a titolo esemplificativo, il "parametro attuale", quale punto di partenza del sistema di monitoraggio.

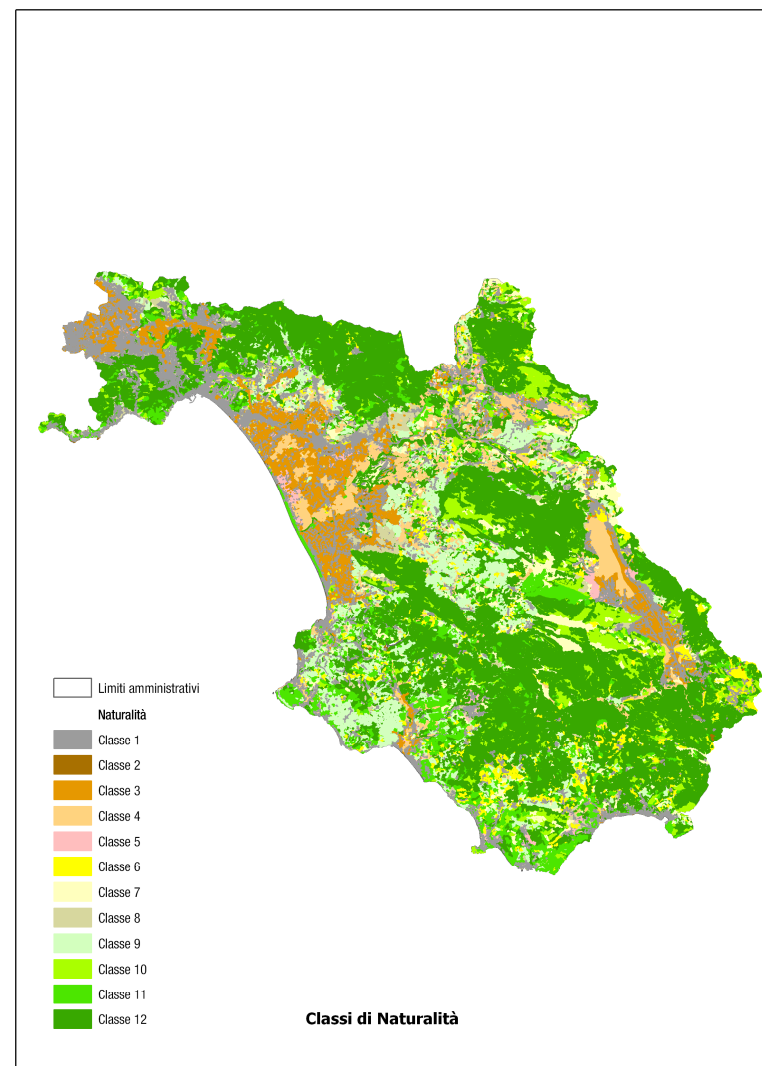
Indicatore: SA/I72

Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale



Indicatore SA/I6

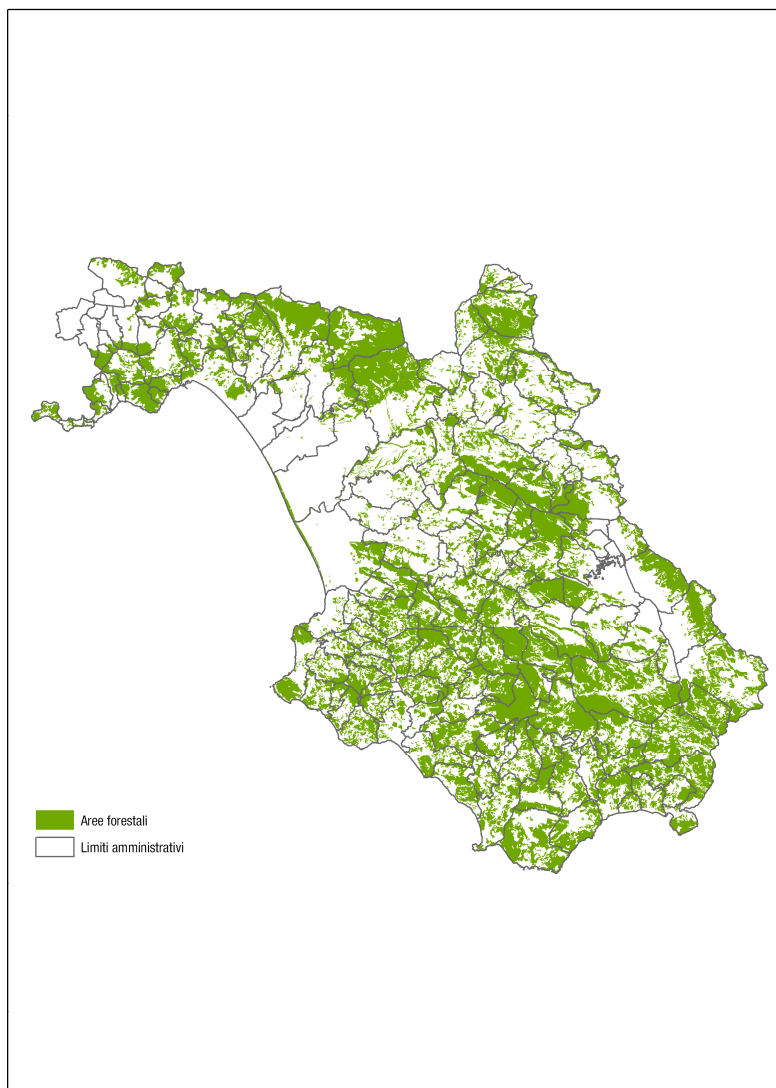
Valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore **SA/I9**

Sb / Stc

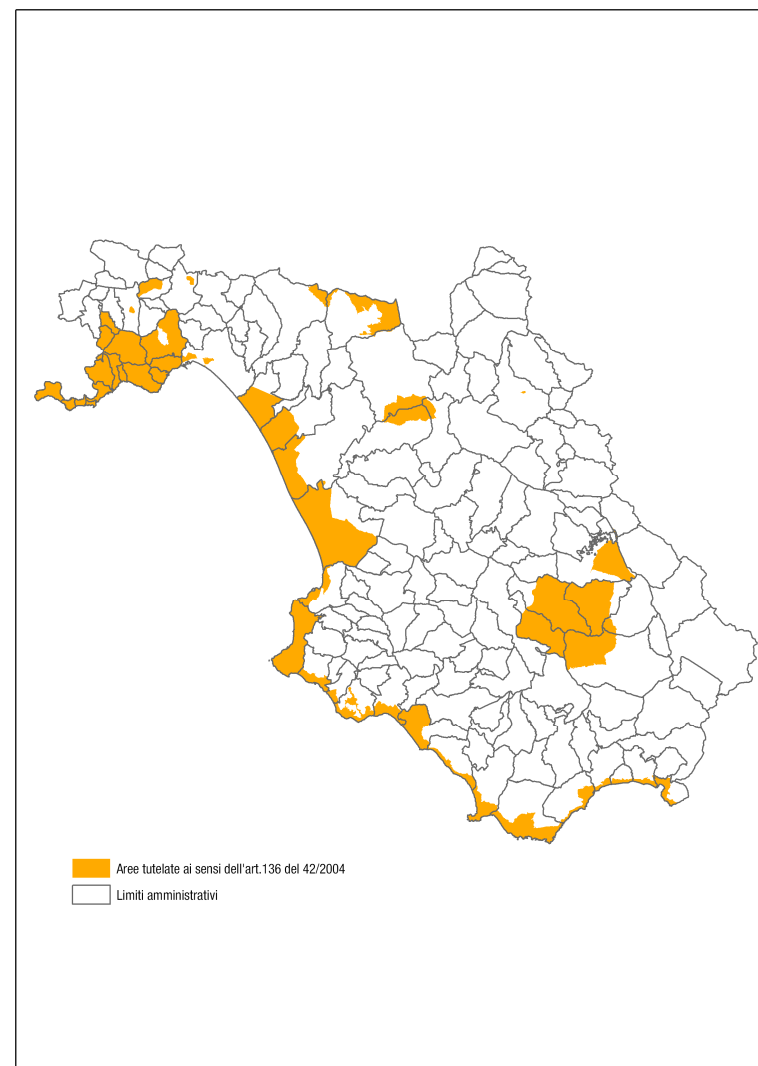
superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: **SA/I71**

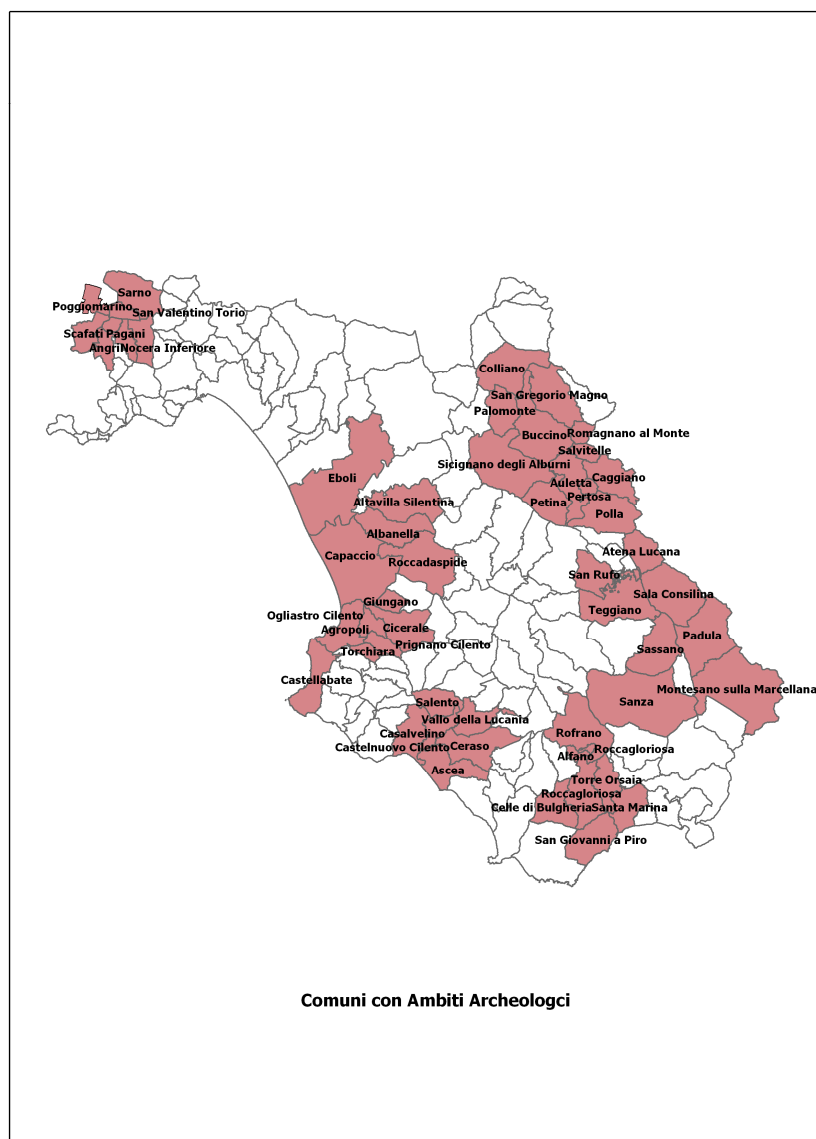
Sup.art.136/Stc

superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: **SA/I76**

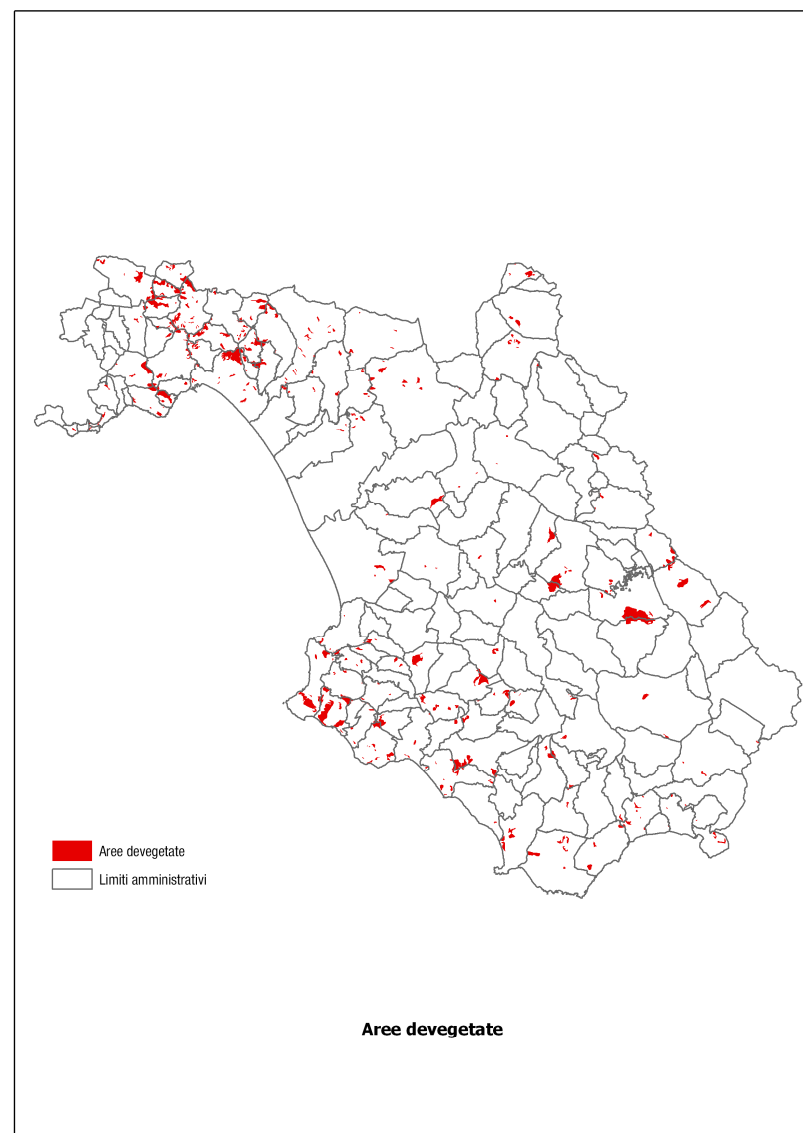
Numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico



Indicatore: **SA/I26**

Sdveg/Stc

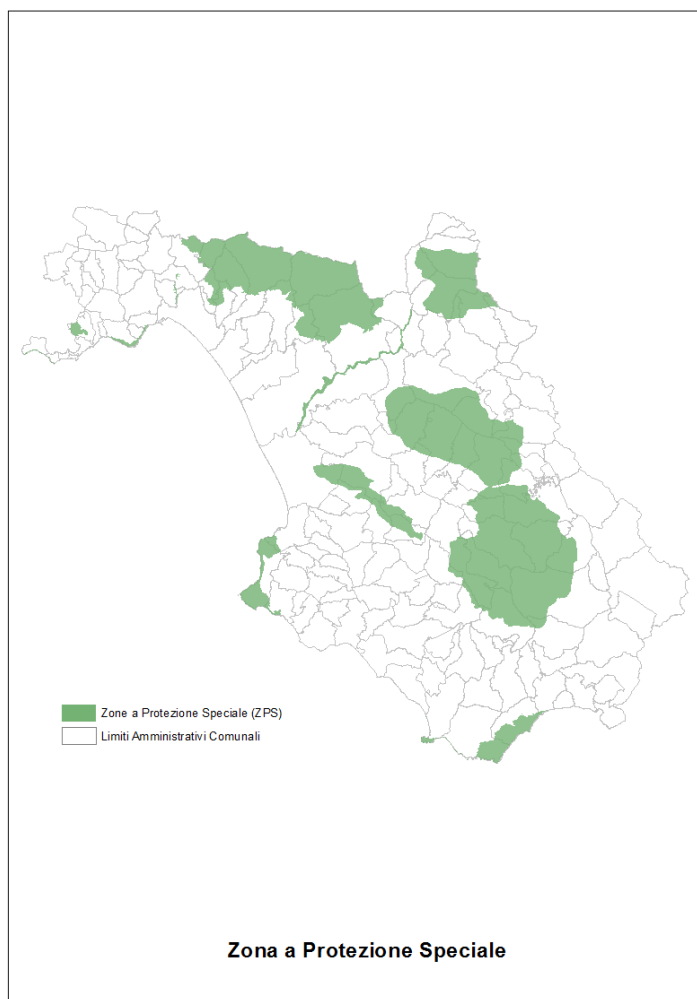
superficie devegetata da incendi / super. territoriale provinciale complessiva



Indicatore: **SA/I4**

Szps/Stc

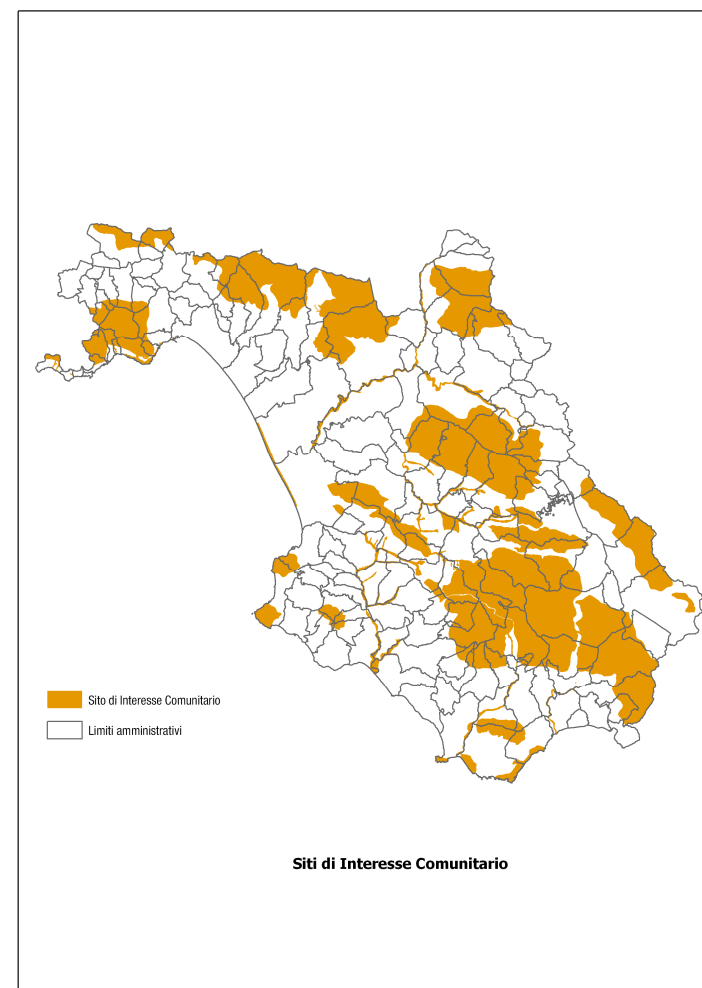
superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie
territoriale provinciale complessiva



Indicatore: **SA/I5**

Ssic/Stc

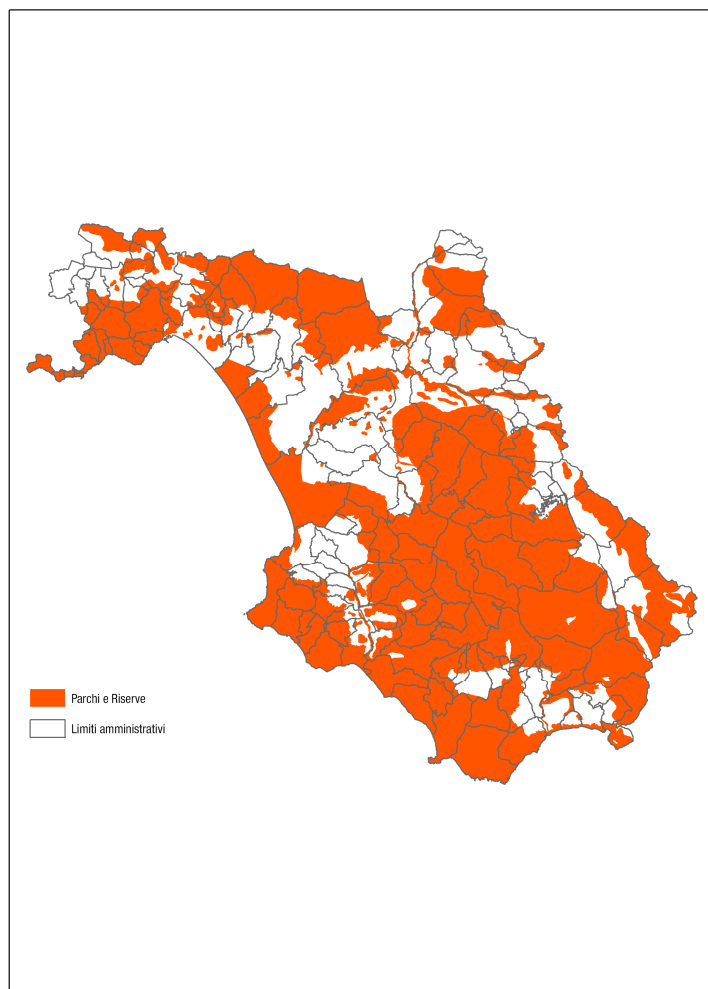
superficie interessate da siti di importanza comunitaria - approvati e proposti
- (SIC/pSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: **SA/I2**

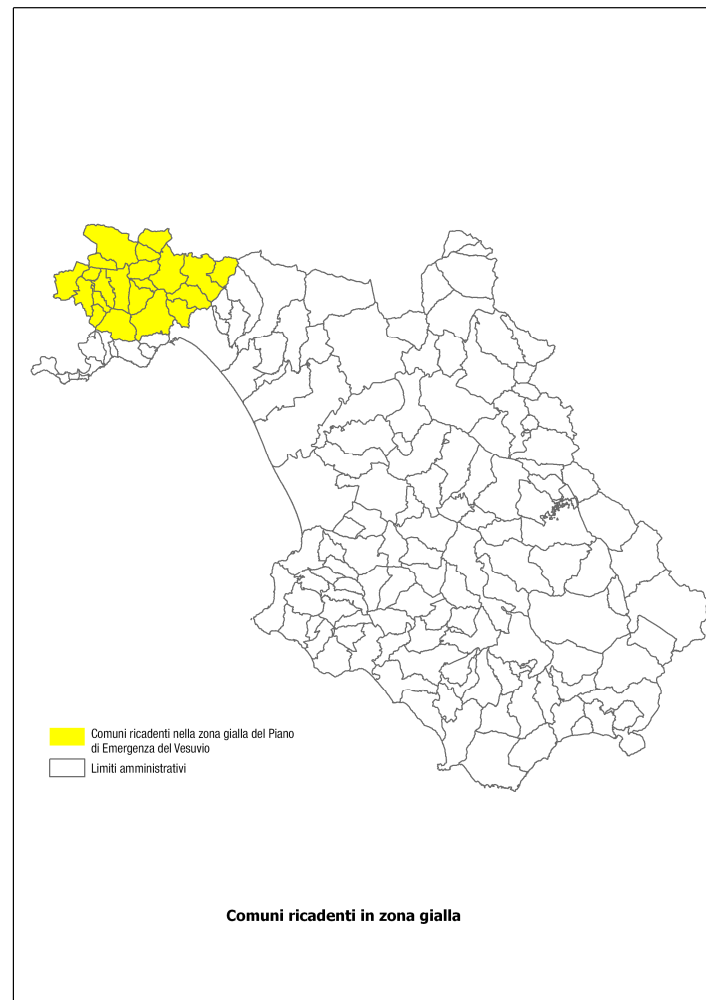
Sapt/Stc

superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: **SA/I34**

Densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio



ALLEGATO N.4 – ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della Direttiva 2001/42/ce, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.lgs. n.152/2006, come succ. i. e m. e dall'art.3 del D.P.G.R. n.17/2009 "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica")

Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti"*. L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quindi, deve essere effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento.

Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- Regione Campania Assessorato ambiente servizio VIA-VAS;
- Regione Campania Assessorato alle attività Produttive;
- Regione Campania Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio;
- Regione Campania Assessorato Trasporti e viabilità;
- A.R.P.A. Campania Direzione Regionale;
- A.R.P.A. Campania Dipartimento Provinciale di Salerno;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;
- Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele;
- Provincia di Salerno Ufficio settore agricoltura e foreste;
- Provincia di Salerno settore Ambiente;
- Provincia di Salerno settore Governo del Territorio;
- Provincia di Salerno settore Lavori pubblici e viabilità
- Provincia di Salerno settore Trasporti
- Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano;
- A.S.L. Sa – Salerno;
- Comune di Castellabate;
- Comune di Perdifumo;
- Comune di San Mauro Cilento;
- Comune di Serramezzana;
- STAPF - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste - Salerno
- Settore provinciale genio civile Salerno;
- Comando Vigili del Fuoco Salerno – Uff. Prevenzione -;
- Dipartimento Provinciale di Protezione Civile Salerno;
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Salerno;
- ATO 4 Campania – Ente di ambito Sele;
- Consac Gestioni Idriche spa Vallo della Lucania.
- (che gestisce l'acqua e la depurazione) e la pro-loco Ortodonico

ALLEGATO N.5 – ELENCO DEI SOGGETTI COSTITUENTI IL "PUBBLICO" ED IL "PUBBLICO INTERESSATO"

(ovvero il "pubblico" così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.)

Organizzazioni sociali e culturali

- Acli - Lega Consumatori
- ACU
- Adiconsum
- Adoc
- Altroconsumo
- Cittadinanzattiva

- Codacons
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento difesa del cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

Organizzazioni ambientaliste

- Acli - Anni Verdi
- Amici della Terra
- C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
- F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
- Federnatura
- Greenpeace Italia
- I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
- IREDA Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale
- Istituto per la diffusione delle scienze naturali
- Italia Nostra
- L.I.P.U.
- L'Altritalia Ambiente
- Legambiente
- T.C.I. - Touring Club Italiano
- Terranostra
- V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
- WWF Italia - World Wildlife Found

Organizzazioni economico-professionali

- A.P.I. - Associazione piccole e medie imprese
- ANGA (Ass. Naz. Giovani Agricoltori)
- Associazione Albergatori
- Associazione generale del Commercio e del Turismo
- Associazione Nazionale Costruttori Edili
- Assostampa - Giornalisti Campani
- CFT Confedertecnica
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- CIDECE Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
- CLAAI - Associazione dell'artigianato e della p.i.
- Coldiretti
- Collegio dei Geometri
- Collegio dei Periti Agrari
- Collegio dei Periti Industriali
- Confagricoltura
- Confartigianato
- Confcommercio
- Confcooperative
- Confesercenti
- Federalberghi
- Federazione Provinciale Artigiani
- Ordine degli Architetti
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Ordine dei Geologi
- Ordine dei Giornalisti
- Unione degli Industriali

Organizzazioni sindacali

- Casartigiani - Confederazione autonoma sindacati artigiani

Ecoplan Urbanistica

Better City, Better Life

Via X Maggio, 60 - 85055 – Picerno (Pz)- 0971.991109 – 331.4680697 - Ecoplan_urbanistica@libero.it

- CGIL
- CISAL
- CISL
- FAITA Federcamping - Federazione Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
- SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- SUNIA
- UGL
- UIL

Altri soggetti:

- ACI
- ANAS
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
- Camera di Commercio di Salerno
- CSTP
- Ente Provinciale per il Turismo
- FS
- SITA
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale
- Pro -loco Ortodonico

ALLEGATO N.6 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Popolazione e salute umana: principale normativa di riferimento

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.615/66, <i>Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico</i>	La legge regolamenta l'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

NORMATIVA REGIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge regionale n.17/1988 <i>Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l' Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) in attuazione dell' art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616</i> Legge regionale n.10/2002 <i>Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004</i> Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 <i>Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007-2009</i>	

Suolo: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserite in Tabella D) e il trasferimenti di abitati in nuova sede (inseriti in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riuniti in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo). La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989. La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal

	Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.
Legge n. 267 del 3 agosto 1998 <i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i>	La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi. Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 <i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i>	Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la II tratta il tema del Rischio vulcanico.

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 <i>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]</i>	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire

<i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.
--	--

NORMATIVA NAZIONALE: Erosione costiera

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	Con l'art. 3 comma 1 lettera g) viene prevista, tra gli obiettivi della pianificazione, la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006	Con l'art. 56 comma 1 lett. d) il Decreto Legislativo conferma le disposizioni riportate all'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i>	Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino: • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; • Sinistra Sele, che comprende i bacini idrografici dei Minori Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i>	Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 <i>Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana</i>	La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da decompressione della densità insediativa.

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985	La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.
Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995 <i>Norme per la coltivazione di cave e torbiere</i>	La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.
Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004	Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato annullato dal TAR Campania con sentenza 454 del 5 dicembre 2007.

Acqua: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo <i>Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento e per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dagli scarichi derivanti da navi e flotte aree</i>	La Convenzione contiene il quadro programmatico della materia della lotta all'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino, cui aderiscono tutti gli Stati del Mediterraneo. Il 10 giugno 1995, la Convenzione è stata emendata al fine di adeguarla all'evoluzione della disciplina internazionale della protezione ambientale (prima tra tutti la Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992). A tale scopo le Parti contraenti si sono impegnate a promuovere programmi di sviluppo sostenibile che applichino il principio precauzionale ed il principio "chi inquina paga". L'applicazione dei principi affermati nella Convenzione di Barcellona è assicurata dalle disposizioni contenute in una serie di Protocolli attuativi, concernenti la lotta alle principali fonti di inquinamento marino (idrocarburi, sfruttamento della piattaforma continentale e del suolo e sottosuolo marino; scarichi di navi ed aeromobili; rifiuti portuali, ecc).

Convenzione sul diritto del mare <i>Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982</i>	La Convenzione di Montego bay è tesa a conciliare due esigenze fondamentali: il diritto sovrano degli Stati a sfruttare le risorse naturali e l'obbligo degli stessi a proteggere e preservare l'ambiente marino, istituendo zone di salvaguardia degli ecosistemi e delle specie della flora e fauna. Il tema della «protezione e preservazione dell'ambiente marino» è oggetto della XII parte della Convenzione e comporta 46 articoli ripartiti in undici sezioni. Le prime quattro enunciano gli obblighi che si impongono a tutti gli Stati e, fra questi, quelli di adottare le misure idonee a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento ed il dovere di informare gli Stati suscettibili di essere interessati da un inquinamento marino.
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i>	Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i>	La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.
Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).
Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i>. In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati. Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.

Direttiva 2000/60/CE <i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</i>	La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, con decorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.
Direttiva 2006/11/CE <i>concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</i>	La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.
Direttiva 2006/7/CE <i>relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE</i>	La direttiva riguarda le acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed <i>Escherichia coli</i>) al posto dei 19 della direttiva precedente. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe. Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione. Ogni anno, devono determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione (salvo particolari eccezioni geo-climatiche). Gli Stati membri devono effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. A partire dal 2011, gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Le informazioni relative alla classificazione, alla descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento devono essere messe a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e in prossimità della zona interessata, grazie ai mezzi di comunicazione adeguati, compreso Internet. In particolare, gli avvisi di divieto o che sconsigliano la balneazione devono essere rapidamente e facilmente identificabili. Per alcuni tipi di inquinanti sono previsti appositi programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose negli scarichi (fondati su precisi standard di qualità ambientale), nonché le relative misure di controllo e riduzione dell'inquinamento negli scarichi. Tali programmi devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche dei contesti ambientali.
DIRETTIVA 2006/118/CE <i>sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</i>	La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e

	durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
--	---

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i>	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.
RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i>	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.
Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i>	La Legge 183/89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo quali - quantitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.
D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.
Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i>	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla

	società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. la Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.
D. Lgs 372/99 <i>"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</i>	Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).
D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i>	Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.
DM 18 settembre 2002 <i>"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</i>	Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione). Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.
DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio <i>"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</i>	Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte III</i>	Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.
D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.

	Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono costituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.
--	---

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge 7 febbraio 1994 n. 8 <i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i>	Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza. 1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno 3) Bacino in Destra Sele 4) Bacino in Sinistra Sele
Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 <i>Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i>	La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.
DGR 700/2003 <i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)</i>	La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007</i>	L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.

Atmosfera e Cambiamenti Climatici: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.

<i>dell'inquinamento urbano.</i>	
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Direttiva 2001/77/CE <i>sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili</i>	La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto. Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto. Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri. La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.
Direttiva 2002/91/CE <i>sull'uso razionale dell'energia negli edifici</i>	L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano: a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

	d. la certificazione energetica degli edifici; e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.
Direttiva 2003/30/CE <i>sui biocarburanti</i>	La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato. La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%. Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.
Direttiva 2003/87/EC <i>sull'Emission Trading</i>	La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi: 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
Direttiva 2004/8/CE <i>sulla cogenerazione</i>	La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche. La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006. Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di

	CO2. La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive. Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.
Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature. Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie. I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite. I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).
Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici	Obiettivi generali 1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva 2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare 3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi 4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo. 5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica. Obiettivi specifici per il settore pubblico 1 Gli Stati membri assicurano: • che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva • che comunichi le buone pratiche messe in atto • che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo • lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico 2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1. Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando: a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio; b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento; d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete; e. Le diagnosi energetiche; f. La misurazione e fatturazione dei consumi.

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delibera CIPE del 19/11/98 n.137

"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006. Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	- Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali - Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali - Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici)	-24/29
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
TOTALE		-95/112

Delibera CIPE del 19/12/02, n.123

"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"

Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

Legge 10/91 <i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i>	La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia. L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate. In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione. L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia. Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario. L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager). Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico. Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica. L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni. L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici. L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.
D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 <i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i>	Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni. In particolare il suddetto decreto ha: • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.
D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 <i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i>	Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono

	classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.
D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 <i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i>	Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico: a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing. Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente: a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i>	Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività. Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni: • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MW; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99. Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 <i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i>	Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica. L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia. A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta. L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia

	(in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati. Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 <i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"</i>	All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 <i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i>	Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero): • i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno; • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei. Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera. I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe. È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 <i>in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</i>	La deliberazione disciplina le condizioni tecnico - economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi

	fotovoltaici. Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione: • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.
Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 <i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i>	In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.
Legge 120/2002 <i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i>	Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE. La legge stanza un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra. Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 <i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i>	Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti: 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti). Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.
Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 <i>"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79," e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."</i>	Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001. Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono: intervenire direttamente o tramite società controllate, acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service Companies) che abbiano effettuato gli interventi. Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo. Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale. I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate

equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di gas naturale	
	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;
- impiego di sistemi ad energia solare;
- l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle;
- applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
- interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica;
- applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti;
- impiego di veicoli elettrici ed a gas;
- impiego di sistemi ad energia solare termica;
- attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di

	programmazione energetico-ambientale regionale e locale.
Decreto legge 12 novembre 2004, n.273 <i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i>	La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

Legge 239/04

"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:

- la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001);
- il completamento della liberalizzazione dei mercati;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno;
- una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.

Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:

- il rispetto delle condizioni di concorrenza ;
- l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa;
- l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti;
- ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
- l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
- l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
- l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
- la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
- procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio.

In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:

- le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo;
- sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;
- è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;
- le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
- si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
- l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;
- dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;
- hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti

	alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento; - il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui al DM 20 luglio 2004; - i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh; - gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
Legge n.316 del 30/12/2004 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)"</i>	La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra: art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione. L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE: art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive. L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni: art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.
Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 <i>sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</i>	Il decreto fissa le seguenti percentuali: 1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005; 2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 <i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i>	Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Il decreto disciplina, in particolare: - la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; - l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; - i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; - i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; - la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; - la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare: - una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; - una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; - una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'interno di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

	- sostituzione di generatori di calore. Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti: • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I. Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile. Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti. È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti. Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri: • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri; • obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW: - ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; • verifiche di rendimento: - almeno una volta all'anno se >= 35 kW; - almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW. La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.
Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005 <i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i>	Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali. Certificati verdi (art. 5 e 6) Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita. Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10) Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione Impianti alimentati da rifiuti (art. 12) Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione

Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005 <i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i>	Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi: ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3) Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore. Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4) Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta. Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.
Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2 <i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i>	Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 <i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i>	Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici. Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento: ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi. Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione: 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m², nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m² nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1° luglio 2009: Alle singole unità immobiliari.
Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 <i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i>	Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento. Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79). Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da

	certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 <i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i>	Spese ammesse Acquisto e installazione di: motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione. Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero. Intensità del contributo Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni
CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.	Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007 <i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i>	Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento: fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW; concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh); pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%; incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati; semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi; offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici; offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato. Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 <i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i>	Spese ammesse Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.

Biodiversità e Aree Naturali Protette: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica <i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources <i>FAO, inizio anni '90</i>	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.
Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture <i>Leipzig, Germania 1996</i>	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture <i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i>	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" <i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i> <i>Bruxelles, 21 maggio 1992</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e florofaunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i>	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.
Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i>	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi

	correlata ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione, trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".</i>	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 <i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i>	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 <i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i>	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaggiungimento di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.

Paesaggio e Beni Culturali: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico <i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i>	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) <i>Parigi, 16 novembre 1972</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa <i>Granada, 3 ottobre 1985</i>	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.
Carta del paesaggio Mediterraneo <i>St. Malò, ottobre 1993</i>	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica <i>Sofia, 25 novembre 1995</i>	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 <i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i>	La legge individua alcune categorie di cose d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i>	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940 <i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i>	
Costituzione della Repubblica Italiana <i>Roma, 27 dicembre 1947</i>	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i>
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.

Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali") il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico - artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.</i>	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i>	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino - Amalfitana</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti: - la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; - la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; - la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 <i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia</i>	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti

	di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: e) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; f) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; g) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; h) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.
Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 <i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i>	La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.

Rifiuti e Bonifiche: principale normativa di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.
Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero. E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del	La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei

Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti nella Comunità.
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti	La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere: 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	La direttiva stabilisce: 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 <i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i>	Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti: 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.
D.M. 5 febbraio 1998	Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97). Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto

	alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 <i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i>	Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina: • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.
Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 <i>Ministero Ambiente - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i>	Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi
D.M. 18 settembre 2001, n. 468 <i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i>	Il programma nazionale provvede alla: a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN); b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
Decreto Interministeriale recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE" <i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</i>	Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.
Decreto 12 giugno 2002, n. 161 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i>	Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori.
Decreto Legislativo 36/2003 <i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i>	Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti: • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di

	centro abitato; - la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; - gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica; l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica; - una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; - le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; - la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; - un nuovo sistema di garanzie finanziarie; - la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; - l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97.
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 <i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i>	Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
Decreto 3 luglio 2003, n. 194 <i>Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</i>	Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti: a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 <i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i>	Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il decreto disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 <i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i>	Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a: a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE; b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento; c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE; d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Decreto 3 agosto 2005 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i>	Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i>	Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie

<i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i>	seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i>	Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata: a) 40% entro il 31 dicembre 2007 b) 50% entro il 31 dicembre 2009 c) 60% entro il 31 dicembre 2011

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"	La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania. In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi: il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.
Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i>	Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale precondizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale. Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente: a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento; c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge. Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici. Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità: a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti; b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima; c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento; d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini; e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei

	rifiuti; f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c); g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.
Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i>	Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.
Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i>	In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i>	In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i>	In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 <i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i>	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Ambiente Urbano: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i>	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 <i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i>	L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i>	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91 <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti</i>	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.

<i>abitativi e nell'ambiente esterno</i>	
Legge n. 447 del 26/10/95 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
D.P.R. n. 496 del 11/12/97 <i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i>	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
D.P.R. n. 459 del 18/11/98 <i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i>	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
D.M. del 03/12/99 <i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i>	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99 <i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i>	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i>	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/CE al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i> <i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 <i>Comunicazioni mobili e personali.</i>	La direttiva indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.
Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i>	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150) <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	La normativa entrata in vigore il 15/09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di: a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003) Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"	
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.	Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 <i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i>	La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 <i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le telecomunicazioni.</i> Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento <i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i>	La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i>	
---	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002) <i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri"</i>	La legge ha come finalità: a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;
---	---

storici"	d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
----------	---

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 <i>Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"</i> Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 <i>che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente</i>	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.
Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 <i>Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano</i> Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 <i>relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano</i>	La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche: • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 <i>Legge urbanistica</i>	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265</i>	L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998 <i>Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale</i>	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i> Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007 <i>Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di

	adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i>	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.</i>	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m ² /abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 <i>Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.</i>	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m ² /ab. ai 18 m ² /ab.

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 <i>concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 <i>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 257 del 27/03/92 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</i>	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95 <i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	Il decreto dà attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 <i>Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto</i>	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 <i>Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).</i>	La delibera ha costituito l' Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 <i>Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (adozione).</i>	Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto

PIANO URBANISTICO COMUNALE
(L.R. CAMPANIA n. 16/2004 e ss.mm.ii., art.23)

COMUNE DI MONTECORICE (SA)

Maggio 2013

**Consultazione delle autorità con competenze ambientali, sulla
portata delle informazioni da includere
nel Rapporto Ambientale**

(art. 5, paragrafo 4, Direttiva 2001/42/CE)

Redattore
Ph.D. Arch. Cristoforo Pacella

QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE ALLA STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC DI MONTECORICE

Si prega gentilmente di compilare il questionario ed inviarlo **entro e non oltre il 15/05/2018** al Comune di Montecorice (Sa) tramite una delle seguenti modalità: consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente (presso la sede del Comune, Via S. Maria 100), dal lunedì al venerdì - 9:00-12:00; posta all'indirizzo **Ufficio Protocollo, Comune di Montecorice, Via S. Maria 100, 86060 Montecorice (Sa)**; fax allo **089 860606**; posta elettronica: **protocollo@comune.montecorice.sa.it** Per informazioni rivolgersi al geom. **Roberto Di Biase** al numero **089 860606**.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

IL PRESENTE QUESTIONARIO È INDIRIZZATO AL RESPONSABILE DELL'AUTORITÀ AMBIENTALE CONSULTATA.

DI SEGUITO SONO RIPORTATI I QUESITI PER I QUALI SI RICHIEDE UN PRELIMINARE CONTRIBUTO AI FINI DEL PROCESSO DI VAS E PER LA STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Soggetto con competenze ambientali

Cognome _____

Nome: _____

Ufficio e Ruolo: _____

Denominazione Autorità Ambientale: _____

Telefono/Fax: _____

Indirizzo: _____

E.mail: _____

Recapito referente: _____

Data compilazione del questionario: _____

2. L'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, Le sembra completo o ritiene che debba essere integrato?

☐ L'elenco è completo

☐ Necessita di integrazione (specificare):

.....
.....
.....

3. Quadro normativo - Ritene che il quadro normativo di riferimento sia corretto ed esaustivo?

☐ Si

☐ No (In caso di risposta negativa, indicare quali riferimenti normativi si ritiene che debbano essere inclusi):

.....
.....
.....

4. Metodologia del processo di valutazione - Ritene chiara ed esaustiva la metodologia illustrata nella relazione preliminare?

☐ Si

☐ No (in caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva la metodologia illustrata):

.....
.....
.....

5. Quadro pianificatorio e programmatico - Ritene che siano stati considerati tutti i piani e programmi con cui il Piano Urbanistico Comunale può interagire?

☐ Si

☐ No (In caso di risposta negativa, integrare l'elenco proposto nel Rapporto Preliminare):

Livello Regionale

Livello Provinciale

Livello Comunale

6. Ritiene che le fonti dei dati individuate per la redazione del Rapporto Ambientale siano sufficienti e adeguate per la costruzione di una base di conoscenza comune?

- ☐ Si
- ☐ No (In caso di risposta negativa indichi ulteriori fonti dei dati):

DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE	FONTE

7. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale - Ritiene che gli obiettivi ambientali individuati siano sufficienti e pertinenti?

- ☐ Si
- ☐ No (In caso di risposta negativa, indicare le modifiche/integrazioni all'elenco proposto):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Temi ambientali - Ritiene che nella relazione preliminare siano state prese in considerazione tutte le componenti e le tematiche ambientali pertinenti il PUC?

- ☐ Si

⌞ No (In caso di risposta negativa, indichi quali componenti e tematiche ambientali ritiene non debbano essere prese in considerazione e/o aggiunga quelle che ritiene debbano essere considerate motivando le proposte):

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI	MOTIVAZIONE INTEGRAZIONE /DEPENNAMENTO

9. Dati e indicatori ambientali – Il Suo Ente dispone di dati e informazioni ambientali utili per la descrizione delle componenti ambientali menzionate e per la definizione del piano di monitoraggio?

⌞ Si (In caso di risposta positiva specificate i dati e le fonti di informazioni a Sua disposizione, nonché le modalità di acquisizione per la valutazione del Piano)

⌞ No

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Proposta di struttura/indice del rapporto ambientale - Ritiene che i paragrafi individuati dalla proposta di indice riportata nella relazione preliminare siano esaustivi o debbano essere ampliati?

⌞ Si

⌞ No (In caso di risposta negativa integri l'indice nel modo che ritenete più opportuno):

